Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

08_8_1_LRE_3

Legge regionale 11 febbraio 2008, n. 3
Disposizioni concernenti il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 modifica dell'articolo 1 della legge regionale 41/1986

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale), è sostituito dal seguente:
<<2. A tal fine provvede:
a) nel quadro delle indicazioni del Piano territoriale regionale e entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), all'elaborazione e all'adozione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, finalizzato alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.>>.

Art. 2 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 41/1986

1. L'articolo 2 della legge regionale 41/1986 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2 contenuti del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica
1. In armonia con gli indirizzi generali degli strumenti nazionali di pianificazione e programmazione nel settore dei trasporti e della logistica e in coerenza con il Piano territoriale regionale, il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica delinea:
a) le finalità generali e gli obiettivi di piano;
b) le esigenze di intervento, sia per la realizzazione di infrastrutture che per il sostegno di servizi di trasporto intermodale, con l'obiettivo di favorire l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, nonché di assicurare l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private nell'ottica di un sistema trasportistico regionale unitario;
c) le azioni volte al perseguimento degli obiettivi di piano.>>.

Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 41/1986

1. L'articolo 3 della legge regionale 41/1986 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3 elementi del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica
1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica è costituito da:
a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;

b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi;
c) idonee rappresentazioni cartografiche;
d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;
e) una relazione illustrativa.>>.

Art. 4 sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 41/1986

1. L'articolo 4 della legge regionale 41/1986 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 procedure di formazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica
1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica viene formato con le seguenti modalità:
a) è predisposto a cura della competente struttura regionale, previa consultazione degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi nel campo dei trasporti;
b) sul progetto di piano è sentito, altresì, il parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta;
c) è adottato con deliberazione della Giunta regionale;
d) esperite le procedure di adozione di cui alle lettere b) e c), il progetto di Piano è depositato presso la competente struttura regionale, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale;
e) chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto di Piano e far pervenire, entro trenta giorni dalla data di deposito di cui alla lettera d), osservazioni ai contenuti dello stesso;
f) copia del progetto di Piano è, altresì, inviata agli enti e alle organizzazioni di cui alla lettera a);
g) scaduto il termine di cui alla lettera e), il progetto di Piano, eventualmente modificato a seguito dell' accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il Piano può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo. La procedura per la revisione è quella prevista per la formazione del Piano stesso.
3. Le previsioni del Piano costituiscono indirizzi per gli interventi e le opere pubbliche che incidono sull' assetto del territorio.>>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 11 febbraio 2008

ILLY

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 41/1986, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è il seguente:
Art. 1 Finalità generali e strumenti della pianificazione regionale dei trasporti
La Regione Friuli - Venezia Giulia riconosce al sistema regionale dei trasporti il carattere di strumento essenziale al conseguimento degli obiettivi della programmazione economico - sociale e della pianificazione territoriale regionale ed un ruolo propulsivo per lo sviluppo economico regionale, con particolare riguardo al soddisfacimento della mobilità delle persone e delle merci ed al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale.
2. A tal fine provvede:
a) nel quadro delle indicazioni del Piano territoriale regionale e entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), all'elaborazione e all'adozione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, finalizzato alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.

LAVORI PREPARATORI
Stralcio n. 259-02
- derivante dallo stralcio dell'emendamento 70 bis.1 al disegno di legge n. 259 presentato dalla Giunta regionale e deliberato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2007;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 3 agosto 2007;
-esaminato e approvato all'unanimità, senza modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 9 ottobre 2007, con relazione del consigliere Fortuna Drossi;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'1 febbraio 2008.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/899 08 dd. 4 febbraio 2008.

08_8_1_DPR_2_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 02/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che istituisce il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;
VISTO il regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifiche del regolamento (CE) n. 70/2001;
CONSIDERATA la necessità di adeguare alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1857/2006 i criteri e delle modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria;
VISTO il proprio decreto n. 0277/Pres. di data 27.8.2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 07 dicembre 2007, n. 3063;

DECRETA

1. E' approvato il Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Il regolamento di cui al punto 1 sarà trasmesso alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_8_1_DPR_2_2_ALL1

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per investimenti che hanno i seguenti obiettivi:
a) ridurre i costi di produzione;
b) migliorare e riconvertire la produzione aziendale;
c) migliorare la qualità dei prodotti;
d) tutelare e migliorare l'ambiente naturale;
e) tutelare e migliorare le condizioni di igiene o benessere animale.

Art. 2 requisiti per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi alle imprese agricole che:
a) sono iscritte al registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e conducono una Unità Tecnico Economica per la produzione di prodotti agricoli nella regione;
b) rispondono alla definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 ed in conformità alla raccomandazione della Commissione C(2003) 361 del 6 maggio 2003;
c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 01.10.2004.

Art. 3 tipologia degli aiuti

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e Banche, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 80/1982.

Art. 4 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute per:
a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e miglioramenti fondiari, fatte salve le opere non ammissibili riportate al comma 2, lettera c);
b) acquisto, o leasing con patto d'acquisto, di nuove macchine e attrezzature, comprese le dotazioni informatiche ed i software accessori, fino ad un massimo del loro valore di mercato;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b).
2. Non costituiscono spese ammissibili:
a) l'acquisto di animali, piante annuali e diritti di produzione;
b) l'impianto di piante annuali;
c) i drenaggi, gli impianti e le opere per l'irrigazione che non riducono di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
d) la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
e) semplici investimenti di sostituzione;
f) i costi relativi a contratti di leasing diversi da quelli di cui alla lettera b) del comma 1;
g) la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili.
3. Non sono ammissibili aiuti per interventi che comportano un incremento della produzione che non osserva le limitazioni al sostegno comunitario o le restrizioni fissate dalle OCM.

Art. 5 intensità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto è:
a) il 50% per gli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate sul territorio regionale;
b) il 60% per gli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate sul territorio regionale e il 50% nel resto del territorio regionale nel caso in cui gli investimenti siano realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;
c) il 40% per gli investimenti ammissibili nel restante territorio regionale.
2. Gli importi complessivi degli aiuti concessi nell'arco di un triennio ad una singola impresa non possono superare 200.000,00 Euro ovvero 300.000,00 Euro se l'impresa si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate sul territorio regionale.

Art. 6 determinazione del livello di aiuto

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento dell'erogazione del finanziamento. Il livello dell'aiuto così calcolato non può comunque superare i massimali previsti all'articolo 5.

Art. 7 obblighi del beneficiario

1. Gli investimenti oggetto dell'aiuto sono vincolati all'impiego previsto e non possono essere ceduti per l'intera durata del vincolo. Il vincolo di destinazione, rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, è di dieci anni per i beni immobili e di cinque anni per le restanti tipologie di cui all'articolo 4.
2. Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 8 modalità di presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito Direzione) ed alla Banca prescelta.
2. Le domande contengono i dati del richiedente, i dati aziendali relativi all'investimento, compresi le caratteristiche ed i preventivi di costo degli investimenti, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3. La Direzione e le Banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 9 esecuzione degli investimenti

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della comunicazione al richiedente, da parte della Direzione, dell'avvenuta disposizione di anticipazione dei fondi regionali a favore della Banca prescelta, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.
2. La disposizione di anticipazione a favore della Banca costituisce l'impegno vincolante alla concessione dell'aiuto da parte della Direzione nei confronti del beneficiario, fatte salve le verifiche dell'avvenuta e corretta esecuzione degli investimenti previste dall'articolo 11.
3. La Direzione dispone l'anticipazione di cui al comma 1 verificati:
a) i requisiti soggettivi del richiedente;
b) la tipologia degli investimenti;
c) la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate;
d) ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria;
e predispone un verbale di accertamento trasmettendone copia alla Banca unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.
4. La Direzione può comunque disporre, su istanza della Banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate, prevista al comma 3, lettera c), al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tal caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la Banca si impegna nei confronti della Direzione a somministrare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.

Art. 10 erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50%, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.

2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.
3. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.
4. La Banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla Direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.
5. La Direzione predispone il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla Banca per l'erogazione.
6. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30% dell'importo assentito a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80% dello stesso importo.
7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.
8. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 11 modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla Direzione ed alla Banca prescelta con allegate le fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria delle spese effettivamente sostenute.
2. Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato dalla Direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi dell'articolo 9 e concesso a finanziamento, l'aiuto è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde sul capitale regionale percepito in eccesso gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.

Art. 12 modalità di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.
2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del finanziamento.
3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.
4. I rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle Banche che sono tenute ad effettuare i versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

Art. 13 divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto e con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004, in relazione alle stesse spese ammissibili,

Art. 14 durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2013.

Art. 15 rinvio alle normative europee

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifiche del regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_8_1_DPR_3_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 03/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasfor-

mazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che istituisce il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;
VISTO il regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli;
CONSIDERATA la necessità di adeguare alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 e successivo regolamento (CE) n. 1857/2006 i criteri e delle modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione;
VISTO il proprio decreto n. 0277/Pres. di data 27.8.2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3064;

DECRETA

1. E' approvato il Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Il regolamento di cui al punto 1 sarà trasmesso alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_8_1_DPR_3_2_ALL1

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per investimenti che migliorano il rendimento globale delle imprese beneficiarie e che riguardano la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Gli investimenti si riferiscono a prodotti di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) PMI: piccole e medie imprese così come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ed in conformità alla raccomandazione della Commissione C(2003) 361 del 6 maggio 2003;
b) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
c) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione, ai fini della vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale attività.

Art. 3 beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti le PMI localizzate sul territorio regionale ed attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Sono escluse dai finanziamenti le seguenti categorie di imprese:
a) PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e PMI dedite alla fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
b) PMI di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 novembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
c) PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 01.10.2004.

Art. 4 tipologia degli aiuti

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e Banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 80/1982.

Art. 5 interventi e spese ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti concernenti l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.
2. Ai sensi del comma 1 costituiscono spese ammissibili:
a) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili, compresi i terreni non destinati alla produzione primaria e necessari alla realizzazione dell'investimento oggetto di richiesta di finanziamento;
b) l'acquisto o il leasing con patto d'acquisto e l'installazione di nuovi impianti tecnologici, macchinari e attrezzature, ivi comprese le dotazioni informatiche e il software accessorio;
c) le spese generali, purché in connessione diretta con l'investimento proposto per il finanziamento.

Art. 6 interventi non ammissibili a finanziamento

1. Non sono ammissibili a finanziamento:
a) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;
b) gli interventi di mera sostituzione e/o manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;

c) l'acquisto di beni strumentali usati;
d) i costi relativi a contratti di leasing diversi da quelli di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 5.
2. Non sono consentiti finanziamenti per interventi che comportano un incremento della produzione che non osserva le limitazioni al sostegno comunitario o le restrizioni fissate dalle OCM.

Art. 7 intensità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto è il 40% delle spese ritenute ammissibili.
2. Gli importi complessivi degli aiuti concessi ad una singola impresa non possono superare 500.000,00 Euro.
3. La concessione del finanziamento avviene a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate mediante fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria.

Art. 8 determinazione del livello dell'aiuto

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento dell'erogazione del finanziamento. Il livello dell'aiuto così calcolato non può comunque superare i massimali previsti all'articolo 7.

Art. 9 obblighi del beneficiario

1. Gli investimenti oggetto dell'aiuto sono vincolati all'impiego previsto e non possono essere ceduti per l'intera durata del vincolo. Il vincolo di destinazione, rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, è di dieci anni per i beni immobili e di cinque anni per le restanti tipologie di cui all'articolo 5.
2. Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 10 modalità di presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito Direzione) ed alla Banca prescelta.
2. Le domande contengono i dati del richiedente, i dati aziendali relativi all'investimento, compresi le caratteristiche ed i preventivi di costo dell'investimento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3. La Direzione e le Banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 11 esecuzione degli investimenti

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della comunicazione al richiedente, da parte della Direzione, dell'avvenuta disposizione di anticipazione, dei fondi regionali, a favore della Banca prescelta, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.
2. La disposizione di anticipazione a favore della Banca costituisce l'impegno vincolante alla concessione dell'aiuto da parte della Direzione nei confronti del beneficiario, fatte salve le verifiche dell'avvenuta e corretta esecuzione degli investimenti previste dall'articolo 13.
3. La Direzione dispone l'anticipazione di cui al comma 1 verificati:
a) i requisiti soggettivi del richiedente;
b) la tipologia degli investimenti;
c) la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate;
d) ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria,
e predispone un verbale di accertamento trasmettendone copia alla Banca unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.
4. La Direzione può comunque disporre, su istanza della Banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate, prevista al comma 3, lettera c), al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tal caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la Banca si impegna nei confronti della Direzione a somministrare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.

Art. 12 erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50%, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.
2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.
3. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.

4. La Banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla Direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.
5. La Direzione predispone il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla Banca per l'erogazione.
6. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30% dell'importo assentito a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80% dello stesso importo.
7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.
8. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 13 modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla Direzione ed alla Banca prescelta con allegate le fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria delle spese effettivamente sostenute.
2. Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato dalla Direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi dell'articolo 7 e concesso a finanziamento, l'aiuto è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde, sul capitale regionale percepito in eccesso, gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.

Art. 14 modalità di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.
2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del finanziamento.
3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.
4. I rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle Banche che sono tenute ad effettuare i versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

Art. 15 divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto e con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in relazione alle stesse spese ammissibili.

Art. 16 durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2008, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione.

Art. 17 rinvio alle normative europee

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

Art. 18 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_8_1_DPR_9_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2008, n. 09/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera

foresta-legno di cui all'articolo 16 della legge regionale 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ed in particolare l'articolo 16 concernente interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno;
VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 16 della citata legge regionale, il quale stabilisce che le modalità applicative del comma 1 sono definite con atto regolamentare nel rispetto della normativa comunitaria vigente;
VISTI la "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006, ed il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 7 aprile 2006, con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento previsto dall'articolo 16 della legge regionale 26/2005 in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico;
CONSIDERATO che il Regolamento in questione è stato notificato alla Commissione europea e che la stessa ha comunicato, con nota C(2007) 5065 del 10 ottobre 2007, la decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto considerato che è compatibile con il trattato CE;
PRECISATO che il testo definitivo del Regolamento ha subito alcune modifiche rispetto a quello approvato in via preliminare poiché recepisce le osservazioni formulate dalla Commissione Europea, che sono citate nella nota sopra riportata;
VISTO il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 recante il "Regolamento di Organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3152 del 14 dicembre 2007;

DECRETA

1. E' approvato in via definitiva il "Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'articolo 16 della legge regionale 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_8_1_DPR_9_2_ALL1

Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'articolo 16 della legge regionale 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'articolo 16 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
a) di forme sostenibili di utilizzazione e gestione forestale;
b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo, anche a scopo energetico, di prodotti e sottoprodotti della filiera foresta-legno;
c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.
2. Gli interventi di cui al comma 1 contribuiscono alla tutela, al miglioramento, allo sviluppo e alla manutenzione delle foreste del territorio regionale e assumono la forma contributiva del contributo in conto capitale.

Art. 2 beneficiari e requisiti

1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 sono:
a) le imprese, singole o associate, di utilizzazione boschiva in possesso di regolare certificato di idoneità rilasciato ai sensi del DPGR n. 342/Pres. del 4 novembre 1996 e successive modifiche o di altro certificato equipollente, quelle di prima e seconda trasformazione del legno e quelle di servizi, singole o associate, della filiera foresta-legno, comprese quelle di proprietà degli enti locali e le imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi nonché i soggetti in forma societaria delegati dai proprietari per tali funzioni, operanti sul territorio regionale;
b) gli enti locali proprietari di foreste, ivi comprese le amministrazioni separate dei beni di uso civico riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996 n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane);
c) il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale n.26/2005.

Art. 3 presentazione delle domande

1. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito Direzione centrale) entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le domande presentate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, sono corredate, a pena di inammissibilità, di un progetto, redatto da un dottore agronomo o forestale iscritto all'albo, costituito da:
a) relazione illustrativa delle iniziative programmate;
b) preventivo di spesa articolato nelle diverse voci, ivi compresi personale, attrezzature, impianti;
c) dichiarazione che attesta la congruità del costo dell'intervento rispetto agli obiettivi programmati.
3. Le domande presentate dal CRITA di cui alla lettera c) dell'articolo 2, sono corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilità:
a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate nel campo della ricerca, promozione, sviluppo e diffusione delle iniziative di cui all'articolo 1, con relativa illustrazione della ricaduta dei risultati attesi all'interno del territorio regionale. La relazione contiene, altresì, l'indicazione di modalità, fasi, tempi di realizzazione e professionalità impiegate;
b) preventivo di spesa articolato nelle diverse voci, ivi compresi personale, attrezzature, impianti;
c) dichiarazione con la quale il responsabile del progetto s'impegna a concordare con l'Amministrazione regionale le modalità per la divulgazione dei risultati raggiunti.

Art. 4 valutazione delle domande

1. Le domande sono sottoposte alla valutazione di una Commissione composta da cinque dipendenti regionali di categoria non inferiore a D, di cui tre nominati dal Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, uno dal Direttore centrale ambiente e lavori pubblici, uno dal Direttore centrale attività produttive. La Commissione è presieduta dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione forestale della Direzione centrale. Per ciascun componente effettivo viene nominato un sostituto che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
2. Il presidente della Commissione, in occasione della prima riunione, nomina il segretario fra i dipendenti della Direzione centrale, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti più il presidente, se presente, o di almeno quattro componenti, escluso il presidente, se assente.

4. Il presidente della Commissione può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti competenti nelle tipologie d'intervento di cui all'articolo 1.
5. Agli esperti esterni è corrisposto, per ciascuna seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile secondo quanto disposto dalla legge regionale 63/82 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale).
6. La Commissione effettua l'esame dei progetti presentati secondo i seguenti criteri distinti in funzione della tipologia dei richiedenti:
a) per i progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 2:
1) coerenza del progetto rispetto alle finalità di cui all'articolo 1;
2) specifico valore innovativo e realizzativo di sistemi di filiera o di reti territoriali;
3) ricorso all'utilizzazione di materiale forestale certificato.
b) per i progetti presentati dal CRITA di cui alla lettera c) dell'articolo 2:
1) coerenza del progetto rispetto alle finalità di cui all'articolo 1;
2) specifico valore innovativo e realizzativo di sistemi di filiera o di reti territoriali;
3) ricorso all'utilizzazione di materiale forestale certificato;
4) valutazione sull'attività di ricerca prevista e di quella diretta al trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione.
7. Per la valutazione dei criteri di cui al comma 6, ogni commissario, compreso il presidente, ha a disposizione 10 punti. Il punteggio totale (P_{tot}) attribuito è determinato dalla seguente formula:

$$P_{tot} = I + (I \times Z)$$

dove:
I = somma dei valori da 0 a 10 espressi da ogni commissario, compreso il presidente;
Z = percentuale dell'eventuale cofinanziamento proposto.
8 Al richiedente in possesso di certificazione di gestione sostenibile delle foreste o di certificazione di catena di custodia per la tracciabilità di legname certificato, è attribuito un punteggio aggiuntivo di 20 punti.
9. Al richiedente che dimostra che almeno il 10% del legname da lui acquistato, lavorato o trasformato nell'anno precedente a quello della domanda, è proveniente da foreste certificate è attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti.
10. Ai progetti presentati da soggetti aventi sede in territori classificati montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e successive modifiche ed integrazioni, viene attribuito un bonus premiale di 10 punti; ai progetti che presentano un approccio di filiera foresta-legno-energia è attribuito un bonus premiale di 10 punti.
11. A parità di punteggio, la priorità è attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; a parità di data vale il numero di protocollo assegnato dalla Direzione centrale.
12. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Direttore centrale competente approva la graduatoria dei progetti ammissibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione.
13. Il Servizio competente notifica ai beneficiari l'approvazione del progetto, l'entità del finanziamento concedibile, nonché i termini di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute. Per importi superiori a 50.000,00 euro, il decreto d'impegno può prevedere il pagamento del contributo per stati di avanzamento lavori.
14. Alle domande inserite in posizione utile nella graduatoria sono concessi i contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso. L'entità delle risorse disponibili è stabilita con decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
15. Ai progetti presentati dal richiedente di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, sono riservate risorse pari al 30% di quelle disponibili. Le risorse riservate non completamente utilizzate, sono destinate al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2.

Art. 5 tipologie di investimento e ammissibilità delle spese

1. Relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e b), sono ammesse le seguenti tipologie di investimento e le seguenti spese:
a) spese per il personale quali tecnici e personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività del progetto;
b) i costi degli strumenti e delle attrezzature utilizzati per il progetto;
c) i costi dei fabbricati, dei terreni e per l'occupazione dei fondi utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda i terreni e l'occupazione dei fondi, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese effettivamente sostenute;
d) i costi delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati

esclusivamente ai fini dell'attività del progetto;
e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto, altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di progetto.
2. Relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera c), sono ammesse le seguenti tipologie di investimento e le seguenti spese:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca);
b) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca;
c) i costi dei fabbricati, dei terreni e per l'occupazione dei fondi nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni e l'occupazione dei fondi, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.
3. Non sono ammesse le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Art. 6 percentuale di contribuzione e ulteriori impegni dei beneficiari

1. Per i progetti di ricerca svolti dal CRITA, l'intensità del contributo è pari al 100% in quanto la ricerca è effettuata da ente pubblico che non svolge attività di natura economica. I risultati della ricerca devono essere messi a disposizione senza discriminazioni;
2. Per i progetti svolti dai soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e b), l'intensità del contributo può essere fino al 100% ed il contributo è concesso a titolo "de minimis" nel limite di 200.000,00 euro per singolo beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari. Per il calcolo del massimale si considerano l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi finanziari precedenti.
3. Per i contributi concessi a titolo "de minimis", è presentata apposita dichiarazione in cui il beneficiario informa di altri contributi "de minimis" ricevuti nel corso del triennio considerato.

Art. 7 divieto di cumulo

1. I contributi concessi non sono cumulabili con altri contributi pubblici relativamente alle stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata dal presente regolamento.

Art. 8 documentazione da presentare a consuntivo

1. I beneficiari comprovano le spese sostenute con fatture o listini relativi all'intera spesa ammessa, congiuntamente ad un'esauriente e documentata relazione sul progetto realizzato ed i risultati raggiunti, con particolare riferimento alla loro misurabilità e concretezza.
2. Nel caso siano intervenute varianti che comportano una riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le caratteristiche del progetto, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

Art. 9 rinvio alla normativa europea

1. Il presente regolamento rispetta le condizioni poste dalla comunicazione della Commissione europea "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006, e dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 10 norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, i progetti sono presentati, ai sensi dell'articolo 3, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento; entro i successivi novanta giorni è approvata la graduatoria di cui all'articolo 4.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_8_1_DPR_11_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2008, n. 011/Pres.

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'articolo 17, inerente gli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura;
VISTI i decreti del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres., 6 marzo 2007 n. 050/Pres. e 4 aprile 2007 n. 084/Pres. con i quali si approva e si modifica il Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 26/2005 (di seguito Regolamento);
VISTE le decisioni C(2006) 3991 del 31 agosto 2006 e C(2006) 7038 del 18 dicembre 2006 con le quali la Commissione considera compatibili con il mercato comune ai sensi dell' articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, anche gli aiuti concessi al settore pesca ed acquacoltura;
CONSIDERATO il notevole interesse manifestato nel 2007 dal comparto agricolo ed ittico per le possibilità di intervento previste dalla normativa sopraccitata, interesse che si è concretizzato in 105 domande ammissibili a finanziamento, così come individuate dalle quattro graduatorie approvate con Decreti del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. 2660, 2661 e 2662 dell'8 ottobre 2007;
ATTESO che le risorse finanziarie stanziate nel 2007 hanno consentito il completo finanziamento dei soli progetti presentati dalle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del Regolamento;
RITENUTO pertanto opportuno modificare il Regolamento prevedendo la possibilità di estendere la validità delle graduatorie per le quali non è stato possibile attuare il completo finanziamento anche all'anno 2008 e, conseguentemente, di prevedere, per lo stesso anno, la ricevibilità delle sole domande presentate dalle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del Regolamento;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2928 di data 23 novembre 2007;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche al "Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26" emanato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_8_1_DPR_11_2_ALL1

Modifiche al Regolamento di attuazione degli interventi a favo-

re dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1 modifiche all'articolo 10 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 070/2006
Art. 2 entrata in vigore

Art. 1 modifiche all'articolo 10 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 070/2006

1. L'articolo 10 del Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell' itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 26/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 norma transitoria
1. E' estesa all'anno 2008 la validità delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 6, approvate con i decreti del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. 2260, n. 2261 e n. 2262 dell'8 ottobre 2007 e riferite alle domande di contributo presentate nel 2007 dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettere b) e c).
2. Con riferimento all'anno 2008 sono ritenute ricevibili, ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, esclusivamente le domande presentate dalle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a)."

Art. 2 entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_8_1_DPR_18_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 gennaio 2008, n. 018/Pres.

LR 4/2001, art. 4, commi 26, 27 e 28. Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO che, ai sensi del combinato disposto dai commi 26, 27 e 28 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione regionale è stata auto-

rizzata a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali, nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona presso le strutture medesime è avviato ai corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST;
VISTO il proprio decreto n. 0232/Pres dell' 1 luglio 2003 con il quale è stato approvato il "Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della L.R. 4/2001", successivamente modificato con proprio decreto n. 0416/Pres del 29 novembre 2005;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3034 del 7 dicembre 2007, con la quale:
- si è preso atto che l'art. 4, commi 62 e 63, della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, ha sostituito i sopra citati commi 26 e 27 dell'art. 4 della L.R. 4/2001, autorizzando l'Amministrazione regionale a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario;
- si è ravvisata la necessità recepire le nuove disposizioni legislative procedendo alla definizione di nuovi criteri e modalità ai quali attenersi per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della L.R. 4/2001, nonché all'aggiornamento delle tipologie dei percorsi formativi ai quali il personale può essere inviato per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario;
- è stato quindi approvato un nuovo regolamento, integralmente sostitutivo di quello in vigore, avente per titolo "Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. E' approvato il "Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_8_1_DPR_18_2_ALL1

Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore

socio-sanitario, in esecuzione dell'articolo 4, commi 26, 27 e 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4. Approvazione

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi, di cui ai commi 26, 27 e 28 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ad attività formative.

Art. 2 regime di aiuto e comulabilità

1. I contributi di cui all'articolo 1, hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.
2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Art. 3 beneficiari dei contributi

1. I beneficiari dei contributi sono i soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e gli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché gli enti privati con i medesimi convenzionati per l'erogazione delle prestazioni assistenziali residenziali e domiciliari.

Art. 4 spese finanziabili

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dagli Enti di cui all'articolo 3 per la sostituzione del personale addetto all'assistenza frequentante le seguenti attività formative:
a) corsi di competenze minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore;
b) corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario di 1000 ore;
c) corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario di 200 ore;
d) corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario di 600 ore;
e) altri corsi sperimentali finalizzati al conseguimento di competenze nei processi di assistenza alla persona ovvero al conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario;
f) corsi di misure compensative per soggetti stranieri con titoli professionali in ambito sanitario per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario;
g) corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per l'operatore sociosanitario di 400 ore.

Art. 5 obblighi dei beneficiari

1. I soggetti di cui all'articolo 2 devono garantire la frequenza del personale alle varie attività formative, assicurando al contempo la continuità assistenziale e sono tenuti a:
a) considerare in servizio il personale in formazione in rapporto al numero di ore rimborsate dalla Regione in relazione allo specifico corso frequentato;
b) provvedere alla sostituzione del personale con l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato o attribuendo ore straordinarie ad altro personale in servizio.

Art. 6 modalità di presentazione domande

1. Le domande di contributo sono inoltrate entro 60 giorni dalla conclusione delle attività formative di

cui all'articolo 3 e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di partecipazione individuale al corso, rilasciata dall'Ente di formazione, recante il nominativo del lavoratore e la data degli esami finali;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa", che certifica
1) le modalità di sostituzione per ogni singolo operatore in formazione e indicazione del nominativo del sostituto;
2) ore effettivamente effettuate per la sostituzione e relativo costo orario;
3) che le ore di formazione, rimborsate ai sensi dell'articolo 4, commi 26, 27 e 28 della L.R. 4/2001, sono state considerate per ogni operatore come orario di servizio;
4) qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso nel caso che i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, siano soggetti privati che si configurano come "impresa". La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia;
c) copia della convenzione stipulata con l'Ente pubblico per la gestione dei servizi assistenziali residenziali o domiciliari nell'ipotesi di richiesta da parte di ente privato

Art. 7 misura dei contributi

1. L'entità del contributo è fissata in un importo di Euro 15,00 per ogni ora di sostituzione per ciascun addetto all'assistenza in formazione fino ad un massimo di:
a) 350 ore per i partecipanti i corsi di 1000 ore;
b) 250 ore per i partecipanti ai corsi di misure compensative di 600 ore o altri corsi compensativi sperimentali per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario;
c) 70 ore per i partecipanti ai corsi di misure compensative di 200 ore e ai percorsi formativi per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore;
d) 100 ore per i partecipanti ai corsi compensativi per soggetti stranieri con titoli professionali in ambito sanitario per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario
e) 140 ore per i partecipanti del corso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore sociosanitario di 400 ore.

Art. 8 modalità di concessione, erogazione e rendicontazione contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 6.
2. Il provvedimento di concessione deve prevedere:
a) che il contributo è concesso in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) pubblicato in GUUE, serie L, n. 379 del 28 dicembre 2006.
b) che ai sensi dell'articolo 2 del REG. (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila) nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Con il decreto di concessione, trattandosi di spese già sostenute, si procede alla contestuale erogazione dei contributi in unica soluzione, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e alla fissazione dei termini di rendicontazione.
4. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione, la documentazione prevista dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti, comporta la revoca dei contributi.
6. Ai sensi del comma 3, dell'articolo. 42 della legge regionale 7/2000 la Direzione centrale Salute e Protezione sociale può effettuare controlli ispettivi a campione per verificare la veridicità delle attestazioni presentate a corredo della domanda di contributo.

Art. 9 disposizioni transitorie

1. In deroga al termine ed alle modalità stabilite dall'articolo 5 del presente Regolamento ed esclusivamente per la sostituzione del personale frequentante i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per l'operatore sociosanitario conclusi nel corso del 2007, le domande di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale frequenta i corsi medesimi, possono essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le medesime domande sono integrate, ove necessario, in conformità al presente regolamento.

Art. 10 abrogazione

1. Sono abrogati in particolare:
a) il DPReg 1 luglio 2003, n. 0232/Pres "Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26.2.2001, n. 4";
b) il DPReg 29 novembre 2005, n. 0416/Pres "Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26.2.2001, n. 4". Approvazione modifiche.

Art. 11 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_8_1_DPR_30_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2008, n. 030/Pres.

LR 12/2002, art. 22 - Commissione regionale per l'artigianato - Sostituzione di due componenti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, recante "Disciplina organica dell'artigianato";
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0346/Pres. del 25 ottobre 2007 con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 12/2002, e sono stati nominati, tra i componenti della Commissione stessa, i sigg. Fulvio Bronzi e Bruno Pivetta, rappresentanti della Confartigianato del Friuli Venezia Giulia;
VISTE le note rispettivamente del 10.12.2007 e del 17.12.2007 con le quali i sigg. Fulvio Bronzi e Bruno Pivetta hanno comunicato le dimissioni da componenti della Commissione regionale sopraccitata;
VISTA la nota del 19.12.2007, con la quale le organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale hanno designato congiuntamente il sig. Dario Bruni ed il dott. Gianfranco Trebbi quali propri rappresentanti in seno alla Commissione regionale per l'artigianato in sostituzione dei dimissionari Fulvio Bronzi e Bruno Pivetta;
VISTE le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione degli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
RITENUTO di procedere alla sostituzione dei suddetti componenti in seno al predetto organo collegiale;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 18 gennaio 2008;

DECRETA

1. Per i motivi illustrati in premessa, il sig. Dario Bruni ed il dott. Gianfranco Trebbi sono nominati componenti della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 22, comma 1 della L.R. 12/2002 in sostituzione rispettivamente del sig. Fulvio Bronzi e del sig. Bruno Pivetta.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_8_1_DPR_31_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2008, n. 031/Pres.

LR 19/2003, art. 19. IPAB "Fondazione ing. Luigi Bazzi e Madre Ida" - Polcenigo (PN) - Depubblicizzazione e trasformazione in Fondazione di diritto privato.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.R. 4 maggio 1958 la "Fondazione Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida" di Polcenigo (Pordenone) è stata eretta in Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e ne è stato approvato lo Statuto, come da ultimo modificato con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali n. 6 del 25 maggio 2007;
VISTA la deliberazione n. 19 del 10 dicembre 2007, con la quale il consiglio di amministrazione della citata Istituzione ha approvato la depublicizzazione della Fondazione "Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida" nonché la sua trasformazione in persona giuridica di diritto privato e ne ha approvato il relativo nuovo Statuto;
VISTA la domanda del 27 dicembre 2007, con la quale il Presidente della Fondazione medesima ha chiesto la depubblicizzazione e la trasformazione in Fondazione di diritto privato;
VISTA la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'Istituzione;
ACCERTATO, sulla base dei documenti prodotti, che la Fondazione in parola, rientra nella previsione dell'art. 19, 1° comma lettere a) e b) della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, come risulta dagli articoli 1 e 7 dello Statuto sociale;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge del nuovo Statuto;
VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla competente Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali con nota n. 1301/4-430/2-2 del 24 gennaio 2008;
VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e il capo IV della citata legge regionale n. 19/2003;
VISTI gli articoli 5, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;
VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

DECRETA

1. L'Istituzione di pubblica assistenza "Fondazione Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida" di Polcenigo (Pordenone) è depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato.
2. E' approvato il nuovo Statuto di detta Fondazione nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
3. La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
4. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_8_1_DPR_31_2_ALL1

Statuto della Fondazione "Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida"- Polcenigo (Pordenone)

CAPO I - ORIGINE DELLA FONDAZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, AUTONOMIA, SCOPI, MEZZI, ATTIVITÀ

Art. 1 origine, denominazione, sede

1. La Fondazione denominata "Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida" , con sede in Polcenigo, che trae origine dall'atto di ultima volontà dell'Ing, Bazzi in data 12.10.1950, pubblicato il 14.9.1951 a rogito dr. Gino Voltolina, notaio in Venezia, al n. 24565 di repertorio, viene trasformata in persona giuridica di diritto privato , ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 e successive modifiche , con la denominazione Fondazione "Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida", con sede in Polcenigo (PN).

Art. 2 autonomia, scopi

1. La Fondazione opera prevalentemente nel campo socio-assistenziale e non ha fini di lucro.
2. La Fondazione ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
3. La Fondazione, nell'ambito della propria autonomia, può porre in essere tutti gli atti ed i negozi funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali e in particolare, può collaborare con altre fondazioni, nonché con enti locali e altri enti pubblici e privati.
4. Gli scopi della Fondazione sono principalmente:
a) assistenza, sia in forma diretta che indiretta, alle categorie dei mutilati, Invalidi, Orfani di Guerra o loro eredi, aventi domicilio e residenza nel Comune di Polcenigo, mediante:
a.1) erogazione diretta agli interessati di contributi in denaro o in generi alimentari;
a.2) erogazione di contributi in denaro ad enti che rappresentano le suddette categorie o ad enti pubblici; contributi finalizzati alla assistenza all'infanzia ed inerenti anche le strutture di accoglienza e/o i servizi ad essa erogati;

b) erogazione contributi ad enti pubblici e privati nonché ad associazioni che organizzino eventi e manifestazioni di tipo socio-culturale o che abbiano come scopo l'aggregazione dei cittadini di Polcenigo;
c) assistenza all'infanzia in difficoltà e per i bambini bisognosi dell'Africa.
5. Con apposito regolamento interno verranno previsti modalità, criteri e requisiti soggettivi e oggettivi per poter usufruire de i contributi e dell'assistenza prevista nel precedente comma.

Art. 3 patrimonio, mezzi, attività

1. I beni della Fondazione sono costituiti da:
a)lascito dei poderi Colle di San Floriano comprendente anche il Colle dei Mori, e Masaret così come catastalmente distinti nell'allegato A del presente Statuto;
b) beni mobili e immobili quali risultano dagli inventari allegati al presente Statuto;
c) beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di liberalità;
d) entrate patrimoniali e proventi dal patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente;
e) contributi da enti e privati;
f) elargizione e/o donazioni.
2. Il patrimonio della fondazione è consolidato con l'acquisizione di donazioni, di lasciti ed elargizioni non vincolate all'erogazione, nonché mediante la capitalizzazione del risultato positivo della gestione alla chiusura annuale dell'esercizio finanziario.
3. La Fondazione può impiegare le risorse di cui ha disponibilità per finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.
4. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni pubblici o privati avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.
5. Eventuali dismissioni di beni devono indicare contestualmente le modalità di reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
6. L'attività della Fondazione si coordina con gli interventi e politiche socio-assistenziali del Comune di Polcenigo e persegue la collaborazione con ogni altro soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro, operante nel settore socio-assistenziale e culturale.

CAPO II - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 4 organi

1. Sono organi di amministrazione della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente.

Art. 5 Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina, durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette Consiglieri, compreso il Presidente:
a) tre vengono designati dalle Associazioni di categoria beneficiate;
b) tre nominati dal Consiglio Comunale di Polcenigo e scelti tra cittadini residenti nello stesso Comune;
c) il settimo consigliere è di diritto l'Assessore all'assistenza del Comune di Polcenigo.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica dal giorno di insediamento che avviene in apposita seduta convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente. La durata del mandato del Consiglio di amministrazione è di anni cinque a partire dalla data di insediamento. I singoli componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati senza interruzione. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono comunque in carica fino a quando non venga provveduto alla nomina dei loro successori. Per quanto riguarda i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al 1° comma - lett. b) del presente articolo, la durata della carica termina con la fine del mandato del Consiglio comunale di Polcenigo che ha provveduto alla loro nomina. Per quanto riguarda il settimo consigliere di diritto di cui al 1° comma - lett. c) del presente articolo, la durata della carica termina con la fine del mandato di Assessore rivestita nel Comune di Polcenigo. Resta comunque fermo che gli eventuali surroganti durano in carica sino alla normale scadenza del Consiglio originariamente nominato.
3. Il Consiglio di amministrazione può essere integrato da Enti pubblici e da Fondazioni che aderiscano alla Fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie, fermo restando che l'intero Consiglio abbia al massimo un numero di nove componenti.
4. Nel Consiglio di amministrazione devono essere rappresentati ambedue i sessi.
5. Le funzioni di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.
6. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione su proposta di anche un solo componente o su segnalazione del Sindaco del Comune di Polcenigo.

7. I consiglieri decaduti, revocati, dimissionari o che per qualsiasi altro motivo non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, vengono surrogati, entro il termine di 30 giorni, con altri consiglieri, nominati sempre con le modalità di cui ai precedenti comma 1, 2,3 e 4. Questi ultimi durano in carica sino alla normale scadenza del Consiglio originariamente nominato.

Art. 6 Consiglio di Amministrazione: incompatibilità

1. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di dirigente dei servizi socio-assistenziali di comune e provincia ove insiste la Fondazione.
2. Non può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:
a) 9l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi alla Fondazione ;
b) il dipendente della Fondazione ovvero il prestatore d'opera nei confronti della Fondazione;
c) colui che ha lite pendente , in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con la Fondazione;
d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Fondazione, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso la Fondazione e non ha ancora estinto il debito;
e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Fondazione, è stato legalmente messo in mora;
f) colui che ha subito condanna passata in giudicato per frode patrimoniale.
3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai precedenti commi 1 e 2, il Consiglio di Amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del Sindaco del Comune di Polcenigo, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni, e dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.
Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti e discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, suoceri e genero o nuora.

Art. 7 Consiglio di Amministrazione: competenze

1. Al Consiglio di Amministrazione compete:
a) la nomina del Presidente ;
b) la nomina del Vice-Presidente
c) la nomina del Segretario ;
d) stabilire le modalità di conduzione e gestione dei poderi costituenti il Lascito e del patrimonio in genere ;
e) stabilire modalità, criteri e assegnazione di fondi ed in genere circa le rendite della Fondazione;
f) l' approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
g) l'approvazione dello Statuto e le modifiche statutarie ;
h) l'approvazione dei regolamenti interni;
i) l'approvazione dei progetti di lavori da realizzarsi per incrementare o modificare il patrimonio immobiliare ;
j) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale ;
k) le convenzioni con altri enti pubblici o privati ;
l) l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione
m) la contrazione di mutui
n) le decisioni, in genere, che interessano la Fondazione.

Art. 8 il Consiglio di Amministrazione: convocazioni, validità delle sedute, deliberazioni, verbalizzazione

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno: una per deliberare il bilancio di previsione; l'altra per deliberare il conto consuntivo.
2. Lo stesso si riunisce poi in qualsiasi periodo dell'anno su determinazione del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri.
3. L' adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente. Lo stesso ha il potere discrezionale di garantire la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
4. L'avviso di convocazione deve essere notificato almeno tre giorni prima della data della seduta e deve contenere l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare. In caso di seduta urgente è sufficiente che la notifica venga fatta almeno ventiquattrore prima.
5. La riunione del Consiglio su richiesta di almeno due consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da discutere, deve aver luogo entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.
6. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Qualora la prima convocazione sia andata deserta per mancanza del numero dei

presenti, alla seconda convocazione, che avrà luogo almeno dopo ventiquattro ore dalla prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tale divieto comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
8. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta. Per quanto riguarda le dismissioni e/o i contratti di compravendita di beni immobili, le deliberazioni ad essi inerenti devono essere approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
9. Le votazioni sono palesi, per alzata di mano o appello nominale, o segrete. Le deliberazioni concernenti persone vanno adottate a scrutinio segreto.
10. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione dei verbali che sottoscrive con il Presidente o chi presiede l'adunanza.
11. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare su un determinato oggetto, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

Art. 9 il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.
2. Rimane in carica per cinque anni, come gli altri componenti il Consiglio, e può essere rieletto.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
4. Il Presidente :
a) rappresenta la Fondazione ;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ;
c) cura e verifica l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
d) adotta tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione richiesti da circostanze urgenti, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile ;
e) rappresenta la Fondazione in giudizio, sia come attore che come convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
f) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna deliberata dal Consiglio;
g) stipula i contratti di affittanza e di conduzione dei poderi, deliberate dal Consiglio;
h) vigila sulla conduzione dei fondi e immobili locati o concessi in uso ;

Art. 10 il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

Art. 11 mozione di sfiducia

Il Presidente o il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
La mozione di sfiducia, debitamente motivata, deve essere sottoscritta da almeno tre consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
Nella stessa seduta in cui viene approvata la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente o del Vice-Presidente, il Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui ai precedenti articoli 9 e 10, provvede alla nomina di un nuovo Presidente o di un nuovo Vice-Presidente in sostituzione di chi è stato sfiduciato.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 12 il Segretario

1. Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla scorta di un curriculum personale che ne evidenzi le capacità e l'esperienza professionale e tecnica.
2. Il rapporto di lavoro del Segretario è regolato da un contratto di diritto privato, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi di lavoro.
3. La durata del contratto deve essere determinata e comunque non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
4. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con compiti propositivi e con parere consultivo, curandone la redazione dei verbali, che sottoscrive con il Presidente o chi presiede la seduta.
5. La sottoscrizione degli atti deliberativi e degli ordini di pagamento o riscossione a e da terzi, fanno assumere agli atti stessi forma legale e ufficiale.

6. Il Segretario è responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria della Fondazione.

Art. 13 personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione ha natura privatistica.

Art. 14 collaborazioni esterne

1. Per le finalità statutarie la Fondazione si avvale, anche a titolo alternativo o complementare, degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico-funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre forme previste dalla legge.
2. Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità possono essere instaurate per obiettivi determinati e con convenzioni a termine

CAPO IV - CONTABILITÀ

Art. 15 bilancio di previsione annuale

1. La Fondazione adotta annualmente il bilancio di previsione annuale che si divide in due parti: entrate e spese.
2. Il bilancio di previsione annuale deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento.
3. Assieme al bilancio annuale viene deliberata una relazione atta ad illustrare, per programmi, gli stanziamenti previsti nell'entrata e nella spesa.

Art. 16 il rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante scritture contabili e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto di bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
3. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con cui si esprimono le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Art. 17 tesoreria

1. La Fondazione ha un servizio di tesoreria che comprende :
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della Fondazione versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico ;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali, delle utenze di servizi (telefono, energia elettrica, gas) il cui addebito sul conto sia stato autorizzato dalla Fondazione;
2. Gli ordini di incasso e i mandati di pagamento vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. Il servizio di Tesoreria viene disimpegnato da un Istituto di credito.
4. I rapporti tra Fondazione e Tesoriere sono regolati da apposita convenzione, oltrechè dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18 attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti a titolo oneroso, alle vendite, alle permute, alle locazioni, la Fondazione, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, e ove possibile secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale o del codice civile.

CAPO V - NORME SPECIALI PER L'EROGAZIONE DELLA BENEFICENZA

Art. 19 erogazione beneficenza, fondo di riserva

1. All'assistenza in favore delle categorie beneficiate verranno destinati i cespiti netti derivanti dai canoni di locazione o rendite o frutti ricavabili dagli immobili di proprietà della Fondazione , nonché derivanti da rendite finanziarie.
2. Il Consiglio d'Amministrazione dovrà tuttavia, da detti cespiti, provvedere alla costituzione di un fondo di riserva per le opere di straordinaria manutenzione degli immobili e per ogni opera di trasformazione agraria. Sul Fondo di Riserva dovrà confluire una percentuale di almeno cinque per cento dei cespiti di cui al precedente comma 1.

CAPO VI - NORME SPECIALI PER LA CONDUZIONE DEI FONDI

Art. 20 conduzione fondi

1. Gli immobili in gestione alla Fondazione saranno di norma locati in base a quanto previsto dalle norme del Codice Civile nonché in base a norme speciali di settore.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o per sua delega un membro del Consiglio, con l'assistenza di un Tecnico abilitato, periodicamente, ed in ogni caso almeno annualmente, ispezionerà i fondi e gli immobili per il controllo dell'osservanza da parte del conduttore delle buone norme di coltura dei fondi e la conservazione degli immobili.

CAPO VII

Art. 21 norme transitorie

Il nuovo Ente trasformato in persona giuridica di diritto privato subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della IPAB di cui alla legge n. 6972/1890 da cui deriva.
Tutti i contratti e i rapporti in essere tra la Fondazione e terzi vengono mantenuti in essere fino alla loro naturale scadenza.
Il personale dipendente mantiene il rapporto di lavoro con il nuovo ente fino alla naturale scadenza del termine contrattuale.
Tutti i beni mobili e immobili, quali risultano dall'inventario allegato al presente Statuto, vengono trasferiti automaticamente al nuovo Ente trasformato in persona giuridica di diritto privato, che ne acquisisce possesso e titolo di proprietà.
L'attuale Consiglio di Amministrazione dell'IPAB, in via transitoria, rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale che lo ha nominato.

Art. 22 disposizione finale

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di beneficenza ed assistenza.

VISTO: IL PRESDIENTE: ILLY

08_8_1_DPR_32_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 032/Pres.

LR 18/2005, art. 51. Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", in base al quale la Regione promuove l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, quali strumenti utili a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro;
VISTO il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 - 2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 2892, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del sopra citato Programma triennale;
CONSIDERATO che a livello internazionale risulta condiviso il sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000", definito dal SAI (Social Accountability International), il quale attesta il rispetto, da parte dei soggetti che lo adottano, di elevati standard in materia di tutela dei diritti dei lavoratori e di garanzia di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro;
CONSIDERATO che risulta prioritario favorire la conoscenza e la diffusione degli strumenti della responsabilità sociale da parte delle piccole e medie imprese e delle microimprese attive sul territorio regionale;

RITENUTO pertanto di dare attuazione in via sperimentale al sopra citato articolo 51 della legge regionale 18/2005 tramite la concessione di incentivi a favore delle piccole e medie imprese e microimprese aventi sede operativa nel territorio regionale che adottino per la prima volta:
a) il bilancio sociale;
b) il sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000";
SENTITA la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta di data del 27 novembre 2007 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole previo recepimento di alcune osservazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2976, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";
SENTITA, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 23 gennaio 2008 ha esaminato il regolamento di cui sopra, esprimendo sul medesimo parere favorevole previo inserimento delle seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 2, viene inserita la previsione per cui il bilancio sociale deve dare conto anche delle iniziative adottate per contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, quali, tra le altre, l'adozione di codici di condotta e l'istituzione di comitati paritetici che rafforzino la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori;
b) viene sostituito l'elenco dei codici Ateco, costituente l'allegato A al regolamento, per tener conto delle modifiche dei medesimi in vigore dal 1° gennaio 2008;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 221 dell'1 febbraio 2008;

DECRETA

1. È approvato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_8_1_DPR_32_2_ALL1

Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la

concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa.

Art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le piccole e medie imprese e microimprese (PMI), come definite dal Regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000", emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres., con sede operativa nel territorio regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:
a) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la contrattazione collettiva nazionale ed eventualmente quella territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
b) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni;
c) non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A.
3. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento i soggetti tenuti all'adozione delle iniziative di cui all'articolo 3 per obbligo previsto dalla legge statale o regionale.

Art. 3 iniziative finanziabili

1. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente Regolamento sono finanziabili le seguenti iniziative:
a) adozione del bilancio sociale;
b) adozione del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000".
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il bilancio sociale deve essere redatto secondo i principali modelli e linee guida esistenti a livello nazionale e internazionale, quali, tra gli altri, quelli elaborati dal Global Reporting Initiative, dall'Istituto Europeo per il Bilancio sociale e dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, e deve in particolare indicare:
a) la consistenza del personale per età, genere, livello d'istruzione, qualifica, funzione, anzianità, provenienza territoriale, nazionalità e tipologia contrattuale;
b) le iniziative adottate per favorire la parità di genere nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella progressione in carriera e nella remunerazione e la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, quali, tra le altre, l'utilizzo della flessibilità dell'orario lavorativo o l'attivazione del servizio di asilo nido aziendale;
c) i criteri di organizzazione del lavoro e le politiche aziendali in materia di assunzione, gestione, remunerazione, incentivazione, formazione e valorizzazione del personale maschile e femminile, con particolare riguardo alle misure adottate al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili e il prolungamento della vita attiva;
d) le politiche aziendali volte ad accrescere i livelli di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
e) le iniziative adottate per contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, quali, tra le altre, l'adozione di codici di condotta e l'istituzione di comitati paritetici che rafforzino la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 4 spese ammissibili

1. Per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono ammissibili esclusivamente le spese di consulenza o di formazione del personale, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, finalizzate all'adozione per la prima volta del bilancio sociale.
2. Per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono ammissibili esclusivamente le seguenti spese, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo:
a) le spese di consulenza o di formazione del personale, finalizzate all'acquisizione per la prima volta della certificazione di conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000";
b) le spese per l'acquisto di programmi informatici strettamente funzionali all'acquisizione per la prima

volta della certificazione di cui alla lettera a);
c) le spese relative al rilascio per la prima volta della certificazione di cui alla lettera a) da parte di un ente di certificazione accreditato dal SAI - Social Accountability International.
3. Le prestazioni di consulenza o di formazione di cui ai commi 1 e 2 possono essere fornite da enti di certificazione accreditati dal SAI - Social Accountability International ovvero da enti di formazione accreditati secondo la vigente normativa regionale.
4. Non sono ammissibili le spese finalizzate alla predisposizione del bilancio sociale relativamente ad esercizi successivi a quello di prima adozione del documento medesimo ovvero al mantenimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a).
5. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.

Art. 5 ammontare degli incentivi

1. L'ammontare degli incentivi di cui al presente regolamento è determinato:
a) per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili, per un importo comunque non superiore a 7.000 euro;
b) per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili, per un importo comunque non superiore a 10.000 euro.

Art. 6 regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

Art. 7 cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), sono fra loro cumulabili.
2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative.

Art. 8 risorse disponibili

1. Le risorse disponibili per le finalità di cui al presente Regolamento sono determinate annualmente, a valere sulla disponibilità finanziaria di cui all'articolo 80, comma 16, della legge regionale 18/2005, con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9 presentazione delle domande

1. Le domande di contributo per gli incentivi di cui al presente Regolamento sono presentate alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, e sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dall'1 gennaio al 31 ottobre di ciascun anno e anteriormente all'avvio delle iniziative di cui all'articolo 3, da intendersi come la data di inizio della fornitura all'impresa richiedente delle prestazioni di consulenza o di formazione specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente, e, sempre a pena di inammissibilità, sono corredate da:
a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto richiedente resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale sostituto Attività produttive 30 dicembre 2005, n. 4377, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
c) una visura camerale dell'impresa;
d) l'indicazione dell'iniziativa o delle iniziative di cui all'articolo 3 per cui viene richiesto il contributo;
e) una relazione analitica, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, in merito alle iniziative per le quali si richiede il contributo;
f) idonea documentazione contenente il preventivo delle spese di consulenza o di formazione da sostenere e dalla quale risultino la data di avvio delle iniziative finanziabili e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, in capo al soggetto erogatore delle prestazioni di consulenza o di formazione.

Art. 10 concessione degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico

di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato:
a) dal timbro datario apposto dal Servizio lavoro, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;
b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite corriere.
2. Gli incentivi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio lavoro, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, entro i limiti della disponibilità di risorse di cui all'articolo 8.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
4. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.
5. La struttura procedente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990. n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi).
6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la struttura procedente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve essere consegnata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.
7. In pendenza dei termini assegnati ai sensi dei commi 3, 5 e 6, il termine per la concessione è sospeso.
8. Il provvedimento di concessione deve prevedere che il contributo è concesso in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 379 del 28 dicembre 2006.
9. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 11 rendicontazione delle spese ed erogazione degli incentivi

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente Regolamento, le iniziative di cui all'articolo 3 per le quali è stata presentata domanda di contributo devono concludersi entro quattordici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. Per data di conclusione dell'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), si intende la data di adozione per la prima volta da parte del soggetto richiedente del bilancio sociale, mentre per data di conclusione dell'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), si intende la data di rilascio per la prima volta al soggetto richiedente della certificazione di conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000". Entro il medesimo termine il soggetto beneficiario trasmette al Servizio lavoro:
a) un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia;
b) in caso di contributo concesso per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), copia del bilancio sociale approvato;
c) in caso di contributo concesso per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), copia del certificato di conformità alla norma "SA 8000".
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta, per una durata massima di dieci mesi. La relativa richiesta deve essere motivata e va presentata anteriormente alla scadenza del termine di cui si chiede la proroga.
3. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime devono avere data successiva a quella di presentazione della domanda.
4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e).

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine purché motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
6. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
7. Gli incentivi sono erogati dal Servizio lavoro entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1, previa rideterminazione dell'ammontare qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo. In pendenza del termine assegnato ai sensi del comma 5, il termine per l'erogazione è sospeso.

Art. 12 revoca dei benefici

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui al presente Regolamento:
a) il mancato deposito entro il termine prescritto della documentazione di cui all'articolo 11, comma 1;
b) la non conformità della documentazione giustificativa delle spese sostenute a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3;
c) l'accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
d) l'accertamento della difformità dell'iniziativa effettivamente realizzata da quella per cui è stato concesso il contributo avuto riguardo, per quanto attiene all'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), al rispetto delle modalità di redazione e dei contenuti del bilancio sociale richiesti dall'articolo 3, comma 2.
2. La struttura procedente comunica tempestivamente ai soggetti interessati la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 13 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (articolo 2) - settori esclusi

01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi (tutta la divisione)
02	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (tutta la divisione)
03	Pesca e acquacoltura (tutta la divisione)
05	Estrazione di carbone (esclusa torba) (tutta la divisione)
07.1 07.29	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi (tutto il gruppo) Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi (tutta la classe)
08.92	Estrazione di torba (tutta la classe)
09.9	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali (tutto il gruppo)
10.11.0 10.12.0 10.13 10.20 10.3 10.4 10.51 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.62 10.9 10.81 10.84 10.85 10.89	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) (tutta la categoria) Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) (tutta la categoria) Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) (tutta la classe) Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei, e molluschi (tutta la classe) Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (tutto il gruppo) Produzione di oli e grassi vegetali e animali (tutto il gruppo) Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte (tutta la classe) Molitura del frumento (tutta la categoria) Molitura di altri cereali (tutta la categoria) Lavorazione del riso (tutta la categoria) Altre lavorazioni di semi e granaglie (tutta la categoria) Produzione di amidi e prodotti amidacei (tutta la classe) Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali (tutto il gruppo) Produzione di zucchero (tutta la classe) Produzione di condimenti e spezie (tutta la classe) Produzione di pasti e piatti preparati (tutta la classe) Produzione di altri prodotti alimentari nca (tutta la classe)

11.01 11.02 11.03 11.04 11.06	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici (tutta la classe) Produzione di vini da uve (tutta la classe) Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (tutta la classe) Produzione di altre bevande fermentate non distillate (tutta la classe) Produzione di malto (tutta la classe)
12	Industria del tabacco (tutta la divisione)
20.14 20.6	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (tutta la classe) Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)
24.10 24.2	Siderurgia (tutta la classe) Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) (tutto il gruppo)
28.11.1 28.92	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada ed aeromobili) (tutta la categoria) Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (tutta la classe)
29.1 29.2 29.32	Fabbricazione di autoveicoli (tutto il gruppo) Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutto il gruppo) Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori (tutta la classe)
30.11.0 30.91.1	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (tutta la categoria) Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori) (tutta la categoria)
33.11 33.15.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo (tutta la classe) Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori) (tutta la categoria)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_8_1_DPR_33_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 033/Pres.

LR 18/2005, art. 48. Regolamento recante "Ulteriori modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/PRES.". Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 48, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale possono prevedere, sulla base del Programma triennale regionale di politica del lavoro, i seguenti interventi:
a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;
VISTO l'articolo 48, comma 2, della legge regionale 18/2005, in base al quale gli interventi sopra indicati sono attuati dalle Province in conformità al regolamento regionale;
VISTO il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 - 2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 2892, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del sopra citato Programma triennale;
VISTO l'articolo 79, comma 8, della legge regionale 18/2005, in base al quale fino al 31 dicembre 2006, a favore dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di una situazione riconosciuta di grave

difficoltà occupazionale, ai sensi della legge regionale 20/2003, continuano a trovare applicazione i regolamenti regionali disciplinanti gli interventi di cui al capo II della legge regionale 20/2003;
VISTO il "Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0193/Pres,." di seguito denominato Regolamento;
VISTO in particolare l'articolo 2 del sopra citato Regolamento che, nel definire i soggetti beneficiari degli interventi, non include coloro i quali abbiano perso il posto di lavoro a causa di una situazione riconosciuta di grave difficoltà occupazionale, ai sensi della legge regionale 20/2003;
ATTESO che, pertanto, dal 1 gennaio 2007 a favore dei sopra citati soggetti, non sono attivi strumenti di politica attiva del lavoro mirati alla peculiare loro situazione;
RITENUTO di includere i soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di una situazione riconosciuta di grave difficoltà occupazionale, ai sensi della legge regionale 20/2003, fra i beneficiari degli interventi previsti dal Regolamento;
RITENUTO altresì:
a) in conformità al sopra citato aggiornamento del Programma triennale regionale di politica del lavoro, di rimodulare l'ammontare degli incentivi per le assunzioni e per le stabilizzazioni, al fine di rendere più agevole la ricollocazione lavorativa delle donne e dei soggetti che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età coinvolti in situazioni di grave difficoltà occupazionale;
b) di modificare gli articoli 4 e 14 del sopra citato Regolamento al fine di semplificare la concessione dell'incentivo per l'autoimprenditorialità;
SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 27 novembre 2007 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole previo recepimento di alcune osservazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2997, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante "Ulteriori modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.";
SENTITO il Consiglio delle Autonomie locali, che nella seduta del 13 dicembre 2007 ha esaminato il testo del regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lett. b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole previo inserimento delle seguenti modifiche:
a) al comma 10 dell'articolo 9 è aumentato da euro 3.000 a euro 3500 l'ammontare del contributo per ogni anno di lavoro garantito a coloro ai quali manchino non più di cinque anni per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico;
b) al fine del coordinamento formale del testo vengono introdotte alcune modifiche all'articolo 4 e all'articolo 15;
SENTITA, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 18/2005, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 23 gennaio 2008 ha esaminato il regolamento allegato al presente provvedimento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 222 dell'1 febbraio 2008;

DECRETA

1. È approvato il regolamento recante "Ulteriori modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_8_1_DPR_33_2_ALL1

Ulteriori modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle

situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.

Art. 1 modifiche all'articolo 2 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007

1. Al comma 5 dell'articolo 2 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la parola "esclusivamente" è soppressa;
b) alla lettera a), dopo le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro" sono inserite le seguenti: "secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005";
c) alla lettera b), dopo le parole "avere acquisito" sono inserite le seguenti: ", in conseguenza di uno degli eventi di cui alla lettera a)," .
2. Al comma 6 dell'articolo 2 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, dopo le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro" sono inserite le seguenti: "secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005" .
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, è inserito il seguente:
"6 bis. Ai fini del presente regolamento, si intendono per lavoratori disoccupati anche i soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
a) avere perso la propria occupazione a seguito di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera a), che siano intervenuti anche anteriormente all'1 gennaio 2005 e siano stati determinati da situazioni di grave difficoltà occupazionale nel settore delle spedizioni doganali o da altre situazioni di grave difficoltà occupazionale accertate secondo la procedura prevista dalla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale);
b) avere acquisito, in conseguenza di uno degli eventi di cui alla lettera a), lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa regionale attuativa del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni.".
4. Al comma 7 dell'articolo 2 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la parola "esclusivamente" è soppressa;
b) dopo le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro" sono inserite le seguenti: "secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005" ;
c) le parole "In tale ultimo caso la sospensione deve permanere alla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono soppresse.

Art. 2 modifiche all'articolo 4 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, le parole " b bis)," sono soppresse.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, è inserito il seguente:
"5 bis. Qualora la nuova impresa sia costituita da due soggetti dei quali solo uno sia un lavoratore disoccupato o a rischio di disoccupazione, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) può essere concesso anche se la partecipazione detenuta dal lavoratore disoccupato o a rischio di disoccupazione

sia pari al 50 per cento del capitale sociale".

Art. 3 sostituzione dell'articolo 9 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007

1. L'articolo 9 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, è sostituito dal seguente:
"art. 9 ammontare dei benefici
1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 3.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato:
a) ad euro 4.500 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne;
b) ad euro 5.500 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo;
c) ad euro 7.500 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 6.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato:
a) ad euro 8.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne;
b) ad euro 9.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo;
c) ad euro 12.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
3. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 1.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato:
a) ad euro 2.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne;
b) ad euro 3.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo;
c) ad euro 4.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
4. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 5.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato:
a) ad euro 7.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne;
b) ad euro 8.000 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo;
c) ad euro 8.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
5. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) è determinato nella misura del 50 per cento delle

spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.
6. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 5 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:
a) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione insieme ad altri soggetti che non soddisfino tale requisito, purché i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;
c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.
7. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) è pari:
a) per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 4 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 4.000 euro;
b) per i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 2 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 2.000 euro.
8. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro status durante la partecipazione al corso per il quale è stato richiesto il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), l'ammontare dello stesso, dal giorno successivo e fino al termine del corso, viene rideterminato tenuto conto di quanto previsto dal comma 7, lettera a).
9. Qualora il soggetto che partecipa al corso trovi un'occupazione nel periodo di frequenza dello stesso, l'ammontare del contributo viene calcolato sino al giorno antecedente l'inizio del nuovo rapporto di lavoro tenuto conto di quanto previsto dal comma 7.
10. L'incentivo di cui all'articolo 8 è pari ad euro 3.500 per ogni anno di lavoro garantito al soggetto assunto utile per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina."

Art. 4 inserimento dell'articolo 11 bis al DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007

1. Dopo l'articolo 11 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007 è inserito il seguente:
"art. 11 bis riparto delle risorse
1. Il 50 per cento delle risorse disponibili a bilancio è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 aprile di ciascun anno.
2. Il residuo 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 settembre di ciascun anno.".

Art. 5 modifiche all'articolo 14 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007

1. Al numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, le parole "con allegata, per tali ultime spese, la documentazione giustificativa" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 14 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deve depositare presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. La documentazione giustificativa delle spese di cui all'articolo 5, comma 3, deve avere una data non successiva al novantesimo giorno decorrente dalla data dell'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative.".

Art. 6 modifica all'articolo 15 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, le parole ",l'iscrizione ad un corso di riqualificazione realizzato da un soggetto accreditato dalla Regione e, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 6, lett. b), la partecipazione ad un percorso di

ricollocazione o riqualificazione previsto da un Piano di gestione di una situazione di grave difficoltà occupazionale." sono sostituite dalle seguenti: "e l'iscrizione ad un corso di riqualificazione realizzato da un soggetto accreditato dalla Regione.".

Art. 7 disposizioni transitorie

1. In relazione al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento possono essere presentate domande di contributo per assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, stipulati successivamente al 31 dicembre 2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché le assunzioni soddisfino tutte le seguenti condizioni:
a) riguardare lavoratori che posseggano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 6 bis, introdotto al DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, dal presente regolamento;
b) possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007.
2. In relazione al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento la domanda di contributo può essere presentata dai soggetti di cui al comma 1, lett. a) nei seguenti casi:
a) per la costituzione di imprese intervenuta successivamente al 31 dicembre 2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che le imprese, alla data di presentazione della domanda di contributo, soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) e b), del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007. Ai fini della presente disposizione, sono ammissibili a contributo le spese di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, sostenute entro 12 mesi decorrenti dall'iscrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo, anche anteriormente alla presentazione della domanda di contributo;
b) per l'acquisto, intervenuto successivamente al 31 dicembre 2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, di una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007.
3. In relazione al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, la domanda di contributo può essere presentata dai soggetti di cui al comma 1, lett. a), che abbiano iniziato a frequentare il corso successivamente al 31 dicembre 2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro i seguenti termini:
a) entro novanta giorni dalla conclusione del corso di riqualificazione, qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento il corso non si sia ancora concluso;
b) entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora a tale data il corso si sia già concluso.
La domanda di contributo, ove presentata successivamente alla conclusione del corso, deve essere corredata della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 2, del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, le modifiche al DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, introdotte dal presente regolamento si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di concessione.
5. Le modifiche al DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, introdotte dall'articolo 3 del presente regolamento si applicano esclusivamente ai procedimenti relativi alle domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPReg. 0237/Pres./2006, come modificato dal DPReg. 0193/Pres./2007, pervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_8_1_DPR_34_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 034/Pres.

LR 18/20005, artt. 30-33. Regolamento recante "Ulteriori mo-

difiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.". Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);
VISTO il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 - 2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 2892, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del sopra citato Programma triennale;
VISTO il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0194/Pres.", di seguito denominato Regolamento;
CONSIDERATO che fra gli strumenti di politica attiva del lavoro disciplinati nel sopra citato Regolamento vi è anche l'incentivo per la stabilizzazione occupazionale dei rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione mediante la loro trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato;
CONSIDERATO che, in base al numero di domande di contributo pervenute alle Province, il sopra citato incentivo ha fatto registrare un significativo impatto sul territorio regionale;
VISTO l'articolo 12, comma 1, del sopra citato Regolamento, che individua nel 31 ottobre 2007 il termine finale per la presentazione delle domande di contributo per la stabilizzazione occupazionale;
RITENUTA l'opportunità di mantenere attivo l'incentivo per la stabilizzazione occupazionale;
RITENUTO pertanto di modificare il sopra citato Regolamento differendo il termine finale di presentazione delle domande di contributo per la stabilizzazione occupazionale al 30 maggio 2008 e procedendo, inoltre, alla parziale rimodulazione dei presupposti per la concessione dell'incentivo medesimo, resa necessaria dal differimento del termine in argomento;
RITENUTO altresì:
a) in conformità al sopra citato aggiornamento del Programma triennale regionale di politica del lavoro, di rimodulare l'ammontare degli incentivi per le assunzioni e per le stabilizzazioni, al fine di rendere più agevole la ricollocazione lavorativa delle donne e dei soggetti che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età;
b) di modificare gli articoli 3 e 13 del sopra citato Regolamento al fine di semplificare la concessione dell'incentivo per l'autoimprenditorialità;
SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 27 novembre 2007 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole previo recepimento di alcune osservazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2996, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante "Ulteriori modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.";
SENTITO il Consiglio delle Autonomie locali, che nella seduta del 13 dicembre 2007 ha esaminato il testo del regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lett. b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole previo inserimento di un ulteriore comma all'articolo 5 per esigenze di coordinamento formale del testo;
SENTITA, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 18/2005, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 23 gennaio 2008 ha esaminato il regolamento allegato al presente provvedimento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 220 dell'1 febbraio 2008;

DECRETA

1. È approvato il regolamento recante "Ulteriori modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_8_1_DPR_34_2_ALL1

Ulteriori modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.

Art. 1 modifica all'articolo 3 del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, è inserito il seguente:
"5 bis. Qualora la nuova impresa sia costituita da due soggetti dei quali solo uno soddisfi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) può essere concesso anche se la partecipazione detenuta dal lavoratore avente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, sia pari al 50 per cento del capitale sociale".

Art. 2 sostituzione dell'articolo 6 del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007

1. L'articolo 6 del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, è sostituito dal seguente:
"art. 6 incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato
1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Sono interventi ammissibili a contributo:
a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), in corso alla data dell'1 ottobre 2007 e che scadono entro dodici mesi dalla data medesima;
b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data dell'1 ottobre 2007, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base a una delle seguenti tipologie contrattuali:
1) contratto di lavoro intermittente, di cui al titolo V, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

2) contratto di inserimento, di cui al titolo VI, capo II, del decreto legislativo n. 276/2003;
3) contratto di lavoro a progetto, di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276/2003;
c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data dell'1 ottobre 2007, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;
d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data dell'1 ottobre 2007, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora riguardino lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo, sono ammissibili a contributo anche se il rapporto ad elevato rischio di precarizzazione che si intende stabilizzare, pur non essendo in corso alla data dell'1 ottobre 2007, soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
a) risultare in corso alla data di presentazione della domanda di contributo;
b) intercorrere alla data di presentazione della domanda di contributo da almeno sei mesi.
4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a contributo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al presente regolamento;
b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;
c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui al comma 2, lettera b), numero 1);
d) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro."

Art. 3 sostituzione dell'articolo 7 del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007

1. L'articolo 7 del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, è sostituito dal seguente:
"art. 7 ammontare degli incentivi
1. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dalla legge 223/1991, è pari a :
a) euro 3.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numeri 3), 4) e 5);
b) euro 3.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a due o più delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numeri 3), 4) e 5);
c) euro 4.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente alla categoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 1), indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga anche a una o più delle categorie di cui ai numeri 3), 4) e 5) della lettera medesima;
d) euro 5.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente alla categoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 2), indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga anche a una o più delle categorie di cui ai numeri 3), 4) e 5) della lettera medesima;
e) euro 7.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente ad entrambe le categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga anche a una o più delle categorie di cui ai numeri 3), 4) e 5) della lettera medesima.
2. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, è pari a:
a) euro 4.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numeri 3), 4) e 5);
b) euro 5.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a due o più delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numeri 3), 4) e 5);
c) euro 6.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente alla categoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 1), indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga anche a una o più delle categorie di cui ai numeri 3), 4) e 5) della lettera medesima;
d) euro 9.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente alla categoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 2), indipendentemente dal fatto che lo stesso

appartenga anche a una o più delle categorie di cui ai numeri 3), 4) e 5) della lettera medesima;
e) euro 12.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente ad entrambe le categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga anche a una o più delle categorie di cui ai numeri 3), 4) e 5) della lettera medesima.
3. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.
4. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 3 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:
a) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3;
b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, ad altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;
c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.
5. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, è pari ad euro 4.000 per ciascuna stabilizzazione.
6. L'importo di cui al comma 5 è elevato:
a) ad euro 6.000 qualora la stabilizzazione riguardi donne;
b) ad euro 7.000 qualora la stabilizzazione riguardi soggetti che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
c) ad euro 8.000 qualora la stabilizzazione riguardi donne che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
7. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del presente regolamento sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale, risultante alla data di assunzione o inserimento."

Art. 4 modifica all'articolo 12 del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, è sostituito dal seguente:
"1. Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente alla stabilizzazione e non oltre il 30 maggio 2008. Sempre a pena di inammissibilità le medesime domande devono essere corredate da:
a) i dati del lavoratore;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
c) la documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro con il soggetto di cui alla lettera a) alla data dell'1 ottobre 2007 ovvero, nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), la documentazione attestante la somministrazione a favore del soggetto richiedente, alla data dell'1 ottobre 2007, del lavoratore per la cui assunzione è presentata la domanda;
d) nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3, in luogo della documentazione di cui alla lettera c), la documentazione attestante il soddisfacimento da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione che si intende stabilizzare di entrambi i requisiti previsti dalla disposizione medesima;
e) la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore interessati, con la quale il primo si impegna a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a contributo di cui al presente regolamento ed il secondo dichiara la disponibilità ad accettare la trasformazione, l'assunzione o l'inserimento.".

Art. 5 modifiche all'articolo 13 del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007

1. Al numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, dopo le parole "di cui all'articolo 2, comma 2" sono inserite le seguenti: ",lettere a), b), d), g), i) e j)".
2. Il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, le parole "con allegata, per tali ultime spese, la documentazione giustificativa" sono soppresse.

3. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, è sostituita dal seguente:
"a) entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deve depositare presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. La documentazione giustificativa delle spese di cui all'articolo 4, comma 3, deve avere una data non successiva al novantesimo giorno decorrente dalla data dell'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative.".

Art. 6 disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che abbiano proceduto, successivamente al 31 ottobre 2007 e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, alla trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato tramite uno degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, possono presentare la domanda di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, a condizione che, alla data dell'1 ottobre 2007, il lavoratore stabilizzato stesse prestando la propria attività lavorativa presso il soggetto richiedente in base ad una delle seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), che scade entro dodici mesi dall'1 ottobre 2007;
b) contratto di lavoro intermittente, di cui al titolo V, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
c) contratto di inserimento, di cui al titolo VI, capo II, del decreto legislativo n. 276/2003;
d) contratto di lavoro a progetto, di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276/2003;
e) contratto di somministrazione di lavoro.
2. A pena di inammissibilità, le domande di cui al comma 1 devono essere corredate da:
a) i dati del lavoratore;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
c) la documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro con il soggetto di cui alla lettera a) alla data dell'1 ottobre 2007 ovvero, nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, la documentazione attestante la somministrazione a favore del soggetto richiedente, alla data dell'1 ottobre 2007, del lavoratore per la cui assunzione è presentata la domanda;
d) la copia del contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, stipulata con il soggetto di cui alla lettera a) successivamente al 31 ottobre 2007 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, le modifiche introdotte dal presente regolamento al DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, si applicano esclusivamente ai seguenti procedimenti:
a) procedimenti relativi alle domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b), del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, pervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento;
b) procedimenti relativi alle domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, del DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, pervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e relative alla stabilizzazione di lavoratori che, alla data dell'1 ottobre 2007, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3, del DPReg. 033/Pres./2007 come sostituito dal presente regolamento, alla data di presentazione della domanda di contributo, stessero prestando la propria attività lavorativa presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 1.
4. Le modifiche al DPReg. 033/Pres./2007, come modificato dal DPReg. 0194/Pres./2007, introdotte dagli articoli 1 e 5 del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di

entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di concessione.

Art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_8_1_DPR_42_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 042/Pres.

LR 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa dei carburanti nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3, comma 15, della legge 28.12.1995, n. 549, come modificato dall'art. 5 quater del decreto-legge 28.12.2001, n. 452, convertito con modifiche dalla legge 27.2.2002, n. 16, e dall'articolo 1 della legge 24.12.2007, n. 244 il quale dispone che le regioni, nonché le province autonome, possono determinare con propria legge una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa;
VISTO l'articolo 3, comma 17, della sopraccitata legge il quale dispone che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli stati confinanti e stabilisce che la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;
PRESO ATTO che sono intervenute sostanziali modificazioni al mercato petrolifero negli Stati confinanti che permettono di addivenire ad una rideterminazione degli sconti attualmente in essere;
RIAFFERMATO che il fine principale della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni è che la Regione assicuri riduzioni del prezzo alla pompa tali che comunque il prezzo non sia inferiore a quello dello Stato confinante in cui è praticato il prezzo minore e che si riduca al diminuire della distanza chilometrica dal confine dello Stato;
VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 2 e l'articolo 2, comma 4;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 7.3.1997, n. 076/Pres. registrato alla Corte dei Conti il 14.3.1997, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul BUR 26.3.1997, n. 13 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in cinque fasce;
ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 19.2.1998, n. 049/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 17.3.1998, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul B.U.R. n. 13 dell'1.4.1998, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1.4.1998;
ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 9.8.2005, n. 0258/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 24.8.2005, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Pinzano al Tagliamento dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dal 9.08.2005;
ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 28.3.2006, n. 089/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 14 del 5.4.2006, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Lauco dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1.4.2006;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 17.5.2002, n. 0135/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 29.5.2002, con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati decreti sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 28.12.2007, n. 0430/Pres., pubblicato sul BUR n. 2 del 9.1.2008, con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della L.R. 47/1996, sono state da ultimo rideterminate le riduzioni del prezzo della benzina e del gasolio con decorrenza 4.1.2008, come di seguito riportato:

Fascia	Riduzione benzina	Riduzione gasolio autotrazione
I	0,256	0,183
II	0,242	0,174
III	0,224	0,161
IV	0,190	0,132
V	0,162	0,098

VISTA la comunicazione dell'Ambasciata italiana a Lubiana di data 29.1.2008, pervenuta il 30.1.2008;
ATTESO che, come risulta dalla predetta comunicazione, il prezzo dei carburanti per autotrazione prati-

cato nella Repubblica di Slovenia a partire dal 29.1.2008 è il seguente:
- benzina a 95 ottani € 1,027 per litro;
- gasolio autotrazione € 1,024 per litro;
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, L.R. 47/1996 prevede che il prezzo al pubblico dei carburanti praticato in regione non debba essere inferiore al corrispondente prezzo praticato nello Stato confinante;
RILEVATO che per ottemperare al disposto del sopraccitato articolo 1, comma 2, L.R. 47/1996 è necessario prendere come riferimento il prezzo minimo praticato al pubblico in ambito regionale, al netto della vigente riduzione di prezzo massima praticata e cioè quella di prima fascia;
ACCERTATO che il prezzo minimo della benzina e del gasolio praticato in regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 4.2.2008, è di € 1,308 per la benzina e di € 1,218 per il gasolio;
RILEVATO che la differenza tra il prezzo minimo praticato alla pompa in regione, al netto della riduzione di prezzo applicata alla prima fascia, ed il prezzo praticato nella Repubblica di Slovenia è di € 0,025 per la benzina e di € 0,011 per il gasolio;
RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto di rideterminare, in aumento, le vigenti riduzioni di prezzo sia della benzina che del gasolio, per la prima fascia in relazione al prezzo praticato nella Repubblica di Slovenia e al prezzo minimo praticato in regione, ed in misura analoga per le altre fasce, come sotto riportato:

Fascia	Riduzione benzina	Riduzione gasolio autotrazione
I	0,281	0,194
II	0,266	0,184
III	0,246	0,171
IV	0,209	0,140
V	0,178	0,104

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 294 dell'8 febbraio 2008;

DECRETA

1. In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa dei carburanti in regione non debba essere inferiore a quello praticato nello Stato confinante e si riduca al diminuire della distanza chilometrica misurata dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario praticabile più prossimo, le riduzioni del prezzo alla pompa nel territorio regionale della benzina e del gasolio per autotrazione sono rideterminate come segue:

Fascia	Riduzione benzina	Riduzione gasolio autotrazione
I	0,281	0,194
II	0,266	0,184
III	0,246	0,171
IV	0,209	0,140
V	0,178	0,104

2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 14 febbraio 2008.

ILLY

08_8_1_DPR_60_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2008, n. 060/Pres.

Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del decimo Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nelle giornate di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2008, n. 419 con cui, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 59 e 60 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e dell'articolo 7-bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, è stata decisa la contemporaneità dello svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, di quelle degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni di Forgaria nel Friuli, Martignacco, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di

Nogaro, Spilimbergo, Teor, Udine e Zoppola, con le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
CONSIDERATO pertanto che la data delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, di quelle degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni della Regione è fissata nelle giornate di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008 e che l'eventuale turno di ballottaggio per la Provincia e il Comune di Udine è fissato per le giornate di domenica 27 e lunedì 28 aprile 2008;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28/2007, alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale ed alla ripartizione dei seggi di consigliere regionale tra le singole circoscrizioni elettorali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, concernente "Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001";
RICHIAMATO l'articolo 13, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione, in applicazione del quale il numero dei Consiglieri regionali da eleggere risulta pari a 59;
RICHIAMATO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, in base al quale il territorio regionale, ai fini dell'elezione del Consiglio regionale, è suddiviso in cinque circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine - esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo - e Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo ;
VISTA, ai fini dell'individuazione della circoscrizioni di Udine e di Tolmezzo, la Tabella "A" allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con cui sono state individuate le sedi dei Tribunali della Repubblica;
RICHIAMATO l'articolo 21, comma 4, della legge regionale 17/2007, in base al quale il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione elettorale è determinato in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;
RICHIAMATO inoltre l'articolo 19 della legge regionale 17/2007, in base al quale il Presidente della Regione eletto e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente fanno parte del Consiglio regionale;
ACCERTATO quindi che il numero dei seggi da assegnare alle circoscrizioni ai sensi del citato articolo 21, comma 4, della legge regionale 17/2007, è pari a 57;
VISTA la legge costituzionale 1/1963, recante lo Statuto speciale della Regione;
VISTA la legge regionale 17/2007;
VISTA la legge regionale 28/2007;
VISTO il decreto legge 3 maggio 1976, n. 161;

DECRETA

1. I comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del decimo Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sono convocati per i giorni di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008.
2. Le elezioni del Presidente della Regione e del decimo Consiglio regionale si svolgono contemporaneamente alle elezioni degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni di Forgaria nel Friuli, Martignacco, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, Spilimbergo, Teor, Udine e Zoppola e alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
3. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Sindaco di Udine avrà luogo domenica 27 e lunedì 28 aprile 2008.
4. Il nuovo Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 dello Statuto speciale della Regione, si riunirà entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
5. Il numero dei consiglieri regionali da eleggere, compreso il Presidente della Regione eletto e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore, è pari 59.
6. Il numero dei consiglieri regionali da assegnare alle circoscrizioni, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale 17/2007, è determinato nel modo seguente:

Circoscrizioni		Popolazione residente	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
1.	TRIESTE	242.235	11	13.798	12
2.	GORIZIA	136.491	6	11.889	6
3.	UDINE	436.121	21	14	21
4.	TOLMEZZO	82.719	3	20.418	4
5.	PORDENONE	286.198	13	16.227	14
TOTALI		1.183.764	54		57

7. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. I Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni della Regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto e ne daranno avviso agli elettori del comune, indicando i giorni ed i luoghi di riunione con manifesto da affiggersi nella giornata di giovedì 28 febbraio 2008.

ILLY

08_8_1_DPR_62_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2008, n. 062/Pres.

LR 28/2007, art. 11. Ufficio centrale regionale. Nomina componenti.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 che prevede l'istituzione dell'Ufficio centrale regionale, competente all'esame delle candidature, all'assegnazione dei seggi ed alla proclamazione degli eletti per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale;
VISTO il combinato disposto dei commi 2 e 3 della medesima norma regionale, secondo i quali detto Ufficio è composto da sei componenti effettivi e tre supplenti designati, su richiesta del Presidente della Regione, dalla Corte d'Appello del capoluogo di Trieste, dai Rettori delle Università degli Studi di Trieste e Udine e dall'Agenzia regionale dei Segretari comunali e provinciali in numero rispettivamente di due effettivi ed uno supplente scelti tra i Magistrati a riposo, di due effettivi ed uno supplente scelti tra i docenti universitari in materie giuridiche e due effettivi ed uno supplente scelti tra i Segretari comunali e provinciali a riposo;
VISTE le note del 2 febbraio 2008 con le quali provvedevo a richiedere le surrichiamate designazioni rispettivamente al Presidente della Corte d'appello presso il Tribunale di Trieste, ai Rettori delle Università di Trieste e Udine ed all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
VISTA la nota 8 febbraio 2008 con la quale il Presidente della Corte d'Appello designava quali componenti effettivi i magistrati a riposo cons. Eduardo Tammaro e cons. Carmelo Macchiarella e quale supplente il cons. Enzo Turel;
VISTA la nota 12 febbraio 2008 con la quale l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali ha designato quali componenti effettivi il dott. Arnaldo Becci e il dott. Giancarlo Zoletto e quale componente supplente il dott. Flavio Tito Petrelli ;
VISTA la nota del 18 febbraio 2008 con la quale i Rettori delle Università degli Studi di Trieste e Udine hanno congiuntamente designato quali componenti effettivi il prof. Fabio Severi ed il prof. Marcello Tracanzani e quale componente supplente il prof. Leopoldo Coen ;
VISTO il comma 2 dell'articolo 11 della precitata legge regionale n. 28/2007 laddove si prevede che la nomina avvenga entro cinque giorni dalla fissazione della data delle elezioni.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 12 febbraio 2008, n. 419 con la quale è stata disposta la contemporaneità dello svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e di quelle degli Organi dei Comuni e delle Province della Regione con le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
ATTESO che con la medesima deliberazione veniva fissata la data delle elezioni per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008 e che, pertanto, il surrichiamato termine di giorni cinque, scadendo nella giornata di domenica 17 febbraio u.s., si traslava ad oggi 18 febbraio 2008;
RITENUTO di provvedere in conformità;

DECRETA

1. Sono nominati componenti dell'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, i signori:

a) COMPONENTI EFFETTIVI:
cons. Carmelo Macchiarella
cons. Eduardo Tammaro
prof. Fabio Severi
prof. Marcello Tracanzani
dott. Arnaldo Becci
dott. Giancarlo Zoletto

b) COMPONENTI SUPPLENTI:
cons. Enzo Turel
prof. Leopoldo Coen
dott. Flavio Tito Petrelli.

2. Il cons. Carmelo Macchiarella assume la funzione di Presidente dell'Ufficio. Lo stesso attribuisce ad uno dei componenti effettivi le funzione di Vice presidente.
3. I componenti supplenti partecipano alle operazioni dell'Ufficio in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene nell'ambito delle categorie di appartenenza.
4. L'Ufficio centrale svolge le operazioni di competenza con l'intervento del Presidente e di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. L'Ufficio centrale opera presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali presso la sede di Udine, della quale Direzione si avvale per i compiti di segreteria e per le altre operazioni di competenza.
6. L'Ufficio può avvalersi inoltre di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente dell'Ufficio.
7. Con successiva deliberazione, la Giunta regionale provvede a determinare il compenso spettante ai componenti dell'Ufficio centrale regionale, nonché agli esperti eventualmente nominati, qualora esterni all'Amministrazione regionale.
8. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_8_1_DAS_RIS ECON_53_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 11 febbraio 2008, n. 53

LR 7/1999 - art. 26 comma 1 lett. b) - LR 21/2007 articolo 76 comma 2 - Istituzione capitoli di spesa per residui passivi.

L'ASSESSORE

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, la Direzione Centrale Risorse economiche e finanziarie, ha accertato all'1.1.2008 le somme da conservarsi nel conto dei residui del bilancio per l'anno 2008 per impegni riferibili all'esercizio 2007;
CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, esistono le appropriate unità di bilancio su cui far gravare le spese derivanti dal pagamento dei residui di cui sopra e dei residui derivanti da impegni riferibili ad esercizi precedenti accertati all'1.1.2008;
VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 e dell'articolo 76, comma 2 della legge regionale 21/2007;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e al bilancio per l'anno 2008, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio indicate nel prospetto allegato sub 1) quale parte integrante del presente decreto, disaggregate secondo quanto disposto dall'articolo 28, comma 4, della legge regionale 21/2007, con la classificazione e la denominazione ivi specificate, in relazione all'accertamento a carico delle stesse delle somme da conservare nel conto dei residui del bilancio per l'anno 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEL PIERO

08_8_1_DAS_RIS ECON_53_2_ALL1

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 230 PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE		163. PROTEZIONE CIVILE
U.B. : 12.2.4.3480	4145	1.1.413.3.11.17
INTERVENTO DI RI_ TRIESTE		CONFERIMENTO AL FONDO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L' PRISTINO DELLA STRADA DEL FRIULI SITUATA NEL COMUNE DI
U.B. : 12.2.4.3480	4146	1.1.413.3.11.17
CUI AL MU_ PRESIDENTE		CONFERIMENTO AL FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE DEI FONDI DI TUO CONTRATTO PER LE FINALITA' DI CUI ALL' ORDINANZA DEL DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3534 DEL 25 LUGLIO 2006 ORDI 25.7.2006 N. 3534

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS 06FEB08:10:23:06
PAG: 3

08_8_1_DAS_RIS ECON_53_2_ALL1

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO | DENOMINAZIONE

RUBRICA N. 250 DIREZIONE CENTRALE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

242. SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

U.B. : 12.1.4.1194 | 9807 | 2.1.412.3.12.32

RECUPERO DA PARTE DELLO STATO DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI EROGATE DAL_

LO STATO ALLA REGIONE SUL GETTITO PRESUNTO DELL' IRAP E DELLA QUOTA

DELL ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF

ART. 39 , COMMA 2 , DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 - AUT.

FIN. : ART. 8 , COMMA 116 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 8 , COMMA 76 ,

L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 9 , COMMI 66 , 84 , L.R. 25.1.2002 N. 3 ,

ART. 8 , COMMA 71 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 7 , COMMA 66 , L.R.

26.1.2004 N. 1 , ART. 7 , COMMA 96 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 9 ,

COMMA 52 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 8 , COMMA 70 , L.R.

08_8_1_DAS_RIS ECON_53_2_ALL1

23.1.2007 N. 1 , ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 28.12.2007 N. 31

□ S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS 06FEB08:10:23:06
PAG: 4

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA		256. SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI E FAUNA
U.B. : 12.2.4.3480	4290	2.1.413.5.10.12
INTERREG III A I_ AI PARTNERS		INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA TALIA - ADRIATICO - PERIODO 2000 - 2006 - TRASFERIMENTI DEL PROGETTO "ANSER"
21.6.1999 N. 1260		ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E.

□ S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS 06FEB08:10:23:06

08_8_1_DAS_RIS ECON_53_2_ALL1

PAG: 5

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E	

RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

274. DIREZIONE PROVINCIALE LAVORI PUBBLI_
CI DI UDINE

U.B. : 10.4.1.1170 1145 1.1.190.2.12.26

FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI RESIDUO PASSIVO OVVERO DI QUOTE DI IMPEGNO SU COMPETENZA DERIVATA DALL' ESERCIZIO PRECEDENTE NON CO_ PERTE FINANZIARIAMENTE DAL RISPETTIVO IMPEGNO DI SPESA A CAUSA DELLO SCOSTAMENTO IN ECCESSO DELLE PRIME RISPETTO AL SECONDO IN RELAZIONE ALLA CONVERSIONE IN EURO - DIREZIONE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUB_ BLICI - DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI UDINE

ART. 9 , COMMA 69 , L.R. 25.1.2002 N. 3 - AUT. FIN. : ART. 9 , COMMA 69 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 8 , COMMA 71 , L.R.

29.1.2003 N. 1

08_8_1_DAS_RIS ECON_53_2_ALL1

(SPESA OBBLIGATORIA)

□ S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS 06FEB08:10:23:06
PAG: 6

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO	DENOMINAZIONE

RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE — 224. SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINI_ STRATIVI E POLITICHE COMUNITARIE

U.B. : 12.2.4.3480 4303 2.1.413.5.10.24

INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA TRANSFRONTALIERO - ADRIATICO PERIODO 2000 - 2006 - PARTNERS DEL PROGETTO NSDL-EST

INTERREG III A

TRASFERIMENTI AI

ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E.

21.6.1999 N. 1260

□ S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS 06FEB08:10:23:06
PAG: 7

08_8_1_DAS_RIS ECON_53_2_ALL1

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO	DENOMINAZIONE

RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE — 295. SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE

U.B. : 1.3.2.1018 — 9280 — 2.1.243.4.10.24

CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTI, NELLE ZONE TERREMOTATE, DA PARTE DI IM_ PRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO, LIMITATAMENTE ALLE INIZIATIVE INDICATE ALLE LETTERE A) E B) DEL I COMMA DELL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1966, N. 24 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO COMPLEMENTARI A TALE SETTORE ART. 2 , L.R. 3.6.1978 N. 49 , ART. 58 , L.R. 23.12.1977 N. 63 COME SOSTITUITO DALL' ART. 43 , L.R. 4.7.1979 N. 35

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS 06FEB08:10:23:06
PAG: 8

08_8_1_DAS_RIS ECON_53_2_ALL1

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO		DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 370 DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI		288. SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E PARTENARIATO TERRITORIALE
U.B. : 12.2.4.3480	4294	2.1.413.5.10.12 INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A I_TALIA - ADRIATICO PERIODO 2000 - 2006 - TRASFERIMENTI AI PARTNERS DEL PROGETTO "MAHLDE. NET" ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

08_8_1_DAS_RIS ECON_57_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 11 febbraio 2008, n. 57

LR 21/2007 articolo 66 commi 1 e 2 - Ritrasferimenti al fondo per la ricostruzione.

L'ASSESSORE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21, l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato trasferire, sulle corrispondenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa dei bilanci 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, le quote degli stanziamenti relativi ai fondi finanziati con utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 *(Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976)*, convertito con modificazioni, dalla legge 336/1976 e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 *(Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giuli e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976)* e successivi rifinanziamenti e delle risorse erogate da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 *(Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia) (vedi allegati 1 e 2)*;

PREMESSO inoltre che, ai sensi dell'art. 66 comma 2, della legge regionale 21/2007, l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a trasferire, sull'unità di bilancio relativa al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, le quote disimpegnate dal conto residui relative a spese di cui al comma 1, dell'articolo 66, della precitata legge 21/2007*(vedi allegato 2)*;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 esiste l'appropriata unità di bilancio *3.9.2.1072 (Ricostruzione zone terremotate - spese d'investimento)* su cui fare affluire le somme di cui in premessa;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007 n. 32;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007 n. 21;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sull'unità di bilancio *3.9.2.1072 (Ricostruzione zone terremotate - spese d'investimento)*, è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 2.179.877,25 per l'anno 2008, suddiviso come di seguito specificato:

a) relativamente alle somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2007 e trasferite ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007, euro 555.929,78 per l'anno 2008 (vedi allegati 1 e 2, colonne "STANZIAMENTI");

b) relativamente alle somme disimpegnate dal conto residui e trasferite ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge regionale 21/2007, euro 1.623.947,47 per l'anno 2008 (vedi allegato 2, colonna "SOMME DISIMPEGNATE").

DEL PIERO

08_8_1_DAS_RIS ECON_57_2_ALL1

SOMME TRASFERITE
SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE AL FONDO DI RICOSTRUZIONE TERREMOTATI
DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2008 (CAP. 9620)
(ART.66, COMMA 1, LR 8 AGOSTO 2007, N.21)

SIER MOD. SAR-VSCSTTB

SOMME TRASFERITE
SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE AL FONDO DI RICOSTRUZIONE TERREMOTATI
DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2008 (CAP. 9620)
(ART.66, COMMA 1, LR 8 AGOSTO 2007, N.21)

CAPITOLO ANNO 2007	STANZIAMENTI TRASFERITI DAGLI ESERCIZI 2006 E PREC.	STANZIAMENTI DELL' ESERCIZIO 2007	SOMME DISIMPEGNATE IN CONTO RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2007	TOTALE
9509	150.000,00			150.000,00
9510	28.676,09	80.000,00		108.676,09
CONTO CAPITALE	178.676,09	80.000,00		258.676,09
TOTALE COMPLESSIVO	178.676,09	80.000,00		258.676,09

08_8_1_DAS_RIS ECON_57_3_ALL2

SOMME TRASFERITE
SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE AL FONDO DI RICOSTRUZIONE TERREMOTATI
DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2008 (CAP. 9621)
(ART.66, COMMA 1, LR 8 AGOSTO 2007, N.21)

SIER MOD. SAR-VSCSTTB

SOMME TRASFERITE
SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE AL FONDO DI RICOSTRUZIONE TERREMOTATI
DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2008 (CAP. 9621)
(ART.66, COMMA 1, LR 8 AGOSTO 2007, N.21)

CAPITOLO ANNO 2007	STANZIAMENTI TRASFERITI DAGLI ESERCIZI 2006 E PREC.	STANZIAMENTI DELL' ESERCIZIO 2007	SOMME DISIMPEGNATE IN CONTO RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2007	TOTALE
9421			4.965,98	4.965,98
9422			1.263,55	1.263,55
9447			20.518,32	20.518,32
9477	200.000,00			200.000,00
PARTE CORRENTE	200.000,00		26.747,85	226.747,85

SIER MOD. SAR-VSCSTTB

SOMME TRASFERITE
SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE AL FONDO DI RICOSTRUZIONE TERREMOTATI
DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2008 (CAP. 9621)
(ART.66, COMMA 1, LR 8 AGOSTO 2007, N.21)

CAPITOLO ANNO 2007	STANZIAMENTI TRASFERITI DAGLI ESERCIZI 2006 E PREC.	STANZIAMENTI DELL' ESERCIZIO 2007	SOMME DISIMPEGNATE IN CONTO RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2007	TOTALE
2944			16.514,01	16.514,01
3346			,30	,30
7157			4.035,80	4.035,80
9280			1.316,63	1.316,63
9500			79.550,96	79.550,96
9508			4.837,22	4.837,22
9510			525,37	525,37
9512	27.974,79		624.762,62	652.737,41
9515			72.628,15	72.628,15
9523		10.000,00	12.314,67	22.314,67
9524			23.725,96	23.725,96
9526			597.021,55	597.021,55
9531		20.000,00		20.000,00
9541		5.000,00	27.692,47	32.692,47
9548			132.273,91	132.273,91
9552	34.278,90			34.278,90
CONTO CAPITALE	62.253,69	35.000,00	1.597.199,62	1.694.453,31
TOTALE COMPLESSIVO	262.253,69	35.000,00	1.623.947,47	1.921.201,16

08_8_1_DAS_PROT CIV 99

Decreto dell'Assessore regionale alla Protezione civile 28 gennaio 2008, n. 99/PC/2008

LR 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, secondo comma. Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale in conseguenza delle intense ed eccezionali raffiche di vento che hanno investito la regione a decorrere dal giorno 27 gennaio 2008.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;
VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 2 della stessa legge regionale n. 64/1986, ai sensi del quale l'Assessore alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, provvede alla dichiarazione dello stato di emergenza, al verificarsi di situazioni od eventi calamitosi di particolare gravità per intensità ed estensione;
ATTESO che il giorno 27 gennaio 2008 il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è stato colpito da violente raffiche di vento, che hanno provocato gravi danni al territorio montano con abbattimento di alberi, interruzione delle comunicazioni e dei servizi pubblici;
CONSIDERATO pertanto che l'evento calamitoso ha provocato un grave stato di emergenza, con ingenti e diffusi danni al territorio e con compromissione della vita sociale, economica e produttiva in un'estesa area del territorio regionale;
RAVVISATA l'assoluta indifferibilità dell'adozione di idonei interventi da parte dell'Amministrazione regionale, atti ad affrontare e superare la suddetta situazione di emergenza;
RITENUTO di dover dichiarare lo stato d'emergenza sul territorio regionale, in conseguenza dei gravi eventi calamitosi in atto, al fine di predisporre gli interventi urgenti e necessari al soccorso delle popolazioni colpite ed alle prime opere indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità;
VISTO l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;
VISTO l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;
VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2003, 0433/Pres. ;
AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dall'art. 9, 2° comma, della L.R. 64/1986, d'intesa con il Presidente della Regione;

DECRETA

1. E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, secondo comma della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni di cui in premessa, fino a revoca del presente provvedimento, lo stato d'emergenza sul territorio regionale colpito dalle violente raffiche di vento che nel corso del giorno 27 gennaio 2008 hanno provocato gravi danni sul territorio regionale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Palmanova, 28 gennaio 2008

MORETTON
per l'intesa:
IL PRESIDENTE: ILLY

08_8_1_DAS_PROT CIV 116

Decreto dell'Assessore regionale alla Protezione civile 31 gennaio 2008, n. 116/PC/2008

Individuazione dei Comuni gravemente colpiti dalle intense ed eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno investito la regione a decorrere dal giorno 9 luglio 2007.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

VISTO in particolare l'articolo 9, 2° comma della stessa L.R. 64/1986, ai sensi del quale l'Assessore alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, provvede alla dichiarazione dello stato di emergenza, al verificarsi di situazioni o eventi calamitosi di particolare gravità per intensità ed estensione;
ATTESO che a partire dal 9 luglio 2007 il territorio della Regione è stato colpito da fenomeni temporaleschi diffusi accompagnati da forti raffiche di vento, intense e prolungate precipitazioni meteoriche, grandinate e trombe d'aria che hanno provocato considerevoli danni su parte del territorio regionale;
VISTA la relazione tecnica di data 9 luglio 2007, predisposta dalla Protezione civile della Regione, dalla quale risulta che l'evento calamitoso in argomento ha causato ingenti danni al territorio, provocando grave compromissione della vita sociale, economica e produttiva in un'estesa area del territorio regionale;
VISTO il decreto 9 luglio 2007, n. 929/PC/07, con il quale è stato dichiarato, dall'Assessore alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 9, 2° comma della L.R. 86/1986, lo stato di emergenza sul territorio regionale colpito delle intense precipitazioni atmosferiche del 9 luglio 2007;
PRECISATO che nella citata relazione tecnica si illustrano i primi e più urgenti interventi di soccorso e di ripristino a salvaguardia della pubblica incolumità e delle infrastrutture essenziali;
VALUTATE le segnalazioni pervenute alla Protezione civile della Regione da parte di Comuni e di soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di cui sopra nell'arco dei mesi successivi agli eventi;
VISTA la relazione di data 30 gennaio 2008 della Protezione civile della Regione, che propone , alla luce delle segnalazioni pervenute, l'individuazione dei Comuni danneggiati;
RITENUTO di individuare nell'Allegato A) al presente decreto, i Comuni gravemente colpiti dalle intense ed eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito la regione a decorrere dal giorno 9 luglio 2007;
VISTO il decreto 5 dicembre 2003, n. 0433/Pres.;

DECRETA

1. Sono individuati, per i motivi in premessa indicati, nell'Allegato A) al presente decreto, i Comuni gravemente colpiti dalle intense ed eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno investito la Regione a decorrere dal giorno 9 luglio 2007.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Palmanova, 31 gennaio 2008

MORETTON

Allegato A

COMUNI DELLA PROVINCIA DI UDINE

1	Artegna
2	Bagnaria Arsa
3	Bertiolo
4	Buja
5	Camino al Tagliamento
6	Cassacco
7	Cercivento
8	Chiopris Viscone
9	Codroipo
10	Colloredo di Monte Albano
11	Gemona del Friuli
12	Magnano in Riviera
13	Majano
14	Martignacco
15	Mereto di Tomba
16	Moruzzo
17	Mortegliano
18	Nimis
19	Osoppo
20	Ovaro
21	Pagnacco
22	Palmanova

23	Pasian di Prato
24	Paularo
25	Porpetto
26	Povoletto
27	Reana del Rojale
28	San Daniele del Friuli
29	San Vito al Torre
30	San Vito di Fagagna
31	Sutrio
32	Tarcento
33	Tavagnacco
34	Treppo Grande
35	Tricesimo
36	Udine
37	Varmo
38	Villa Santina
39	Visco

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

40	Arzene
41	Brugnera
42	Caneva
43	Casarsa della Delizia
44	Chions
45	Cordenons
46	Fontanafredda
47	Morsano al Tagliamento
48	Polcenigo
49	Porcia
50	Pordenone
51	Pravisdomini
52	Rovereto in Piano
53	Sacile
54	San Giorgio della Richinvelda
55	San Quirino
56	San Vito al Tagliamento
57	Sesto al Reghena
58	Spilimbergo
59	Valvasone
60	Zoppola

COMUNI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

61	Cormons
62	Farra d'Isonzo
62	Fogliano - Redipuglia
64	Gorizia
65	Gradisca d'Isonzo

08_8_1_DAS_REL INT 5

Decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 14 febbraio 2008, n. 5

Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Udine.

L'ASSESSORE

CONSTATATO che nel corso dell'anno 2008 devono essere rinnovati gli organi della Provincia di Udine a causa dello scioglimento anticipato del Consiglio provinciale;
CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 18, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, la Regione esercita, a far data dal 1° gennaio 1998, tutte le funzioni collegate al procedimento di elezione negli enti locali, compresa la fissazione della data delle elezioni e la convocazione dei comizi elettorali;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2008, n. 419 con cui, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 59 e 60 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e dell'articolo 7-bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, è stata decisa la contemporaneità dello svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, di quelle degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni della Regione, con le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
VISTO pertanto che la data delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, di quelle degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni della Regione è fissata nelle giornate di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008 e che l'eventuale turno di ballottaggio per la Provincia e il Comune di Udine è fissato per le giornate di domenica 27 e lunedì 28 aprile 2008;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Udine;
VISTA la nota nr. 1111 del 12 febbraio 2006, con la quale il Presidente della Corte d'appello di Trieste ha espresso il proprio assenso in ordine alla suddetta data delle elezioni degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni della Regione in scadenza nel 2008, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, concernente "Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001";
VISTO il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 20 novembre 2005, n. 0412/Pres., col quale sono state approvate le circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali;
RICHIAMATA la legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATA la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATA la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9;
VISTA la legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132;
VISTO il decreto - legge 3 maggio 1976, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28;

DECRETA

1. I comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Udine sono convocati per le giornate di domenica 13 aprile e lunedì 14 aprile 2008.
2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da 30 consiglieri.
3 L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Presidente della Provincia di Udine si effettuerà nelle giornate di domenica 27 aprile e lunedì 28 aprile 2008.
4 I Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni della Provincia di Udine sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto e ne daranno avviso agli elettori del comune, indicando i giorni ed i luoghi di riunione con manifesto da affiggersi nella giornata di giovedì 28 febbraio 2008.
Udine, 14 febbraio 2008

IACOP

08_8_1_DAS_REL INT 6

Decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 14 febbraio 2008, n. 6

Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali.

L'ASSESSORE

CONSTATATO che nel corso dell'anno 2008 devono essere rinnovati gli organi di 8 Comuni della Regio-

ne Friuli Venezia Giulia, di cui il Comune di Udine con popolazione superiore a 15.000 abitanti e i Comuni di Forgaria nel Friuli, Martignacco, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, Spilimbergo, Teor e Zoppola con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;
CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 18, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, la Regione esercita, a far data dal 1 gennaio 1998, tutte le funzioni collegate al procedimento di elezione negli enti locali, compresa la fissazione della data delle elezioni e la convocazione dei comizi elettorali;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2008, n. 419 con cui, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 59 e 60 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e dell'articolo 7-bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, è stata decisa la contemporaneità dello svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, di quelle degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni della Regione, con le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
VISTO pertanto che la data delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, di quelle degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni della Regione è fissata nelle giornate di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008 e che l'eventuale turno di ballottaggio per la Provincia e il Comune di Udine è fissato per le giornate di domenica 27 e lunedì 28 aprile 2008;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali degli enti elencati nell'allegato A);
VISTA la nota nr. 1111 del 12 febbraio 2006, con la quale il Presidente della Corte d'appello di Trieste ha espresso il proprio assenso in ordine alla suddetta data delle elezioni degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni della Regione in scadenza nel 2008, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, concernente "Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001";
RICHIAMATA la legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATA la legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATA la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATA la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132;
VISTO il decreto - legge 3 maggio 1976, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28;

DECRETA

1. I comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni elencati nell'allegato A) sono convocati per le giornate di domenica 13 aprile e lunedì 14 aprile 2008.
2. I Consigli comunali sono composti dal Sindaco e dal numero di consiglieri indicati nel citato allegato A).
3. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco del Comune di Udine si effettuerà nelle giornate di domenica 27 aprile e lunedì 28 aprile 2008.
4. I Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni per i quali si procede al rinnovo degli organi sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto e ne daranno avviso agli elettori del comune, indicando i giorni ed i luoghi di riunione con manifesto da affiggersi nella giornata di giovedì 28 febbraio 2008.
Udine, 14 febbraio 2008

IACOP

Allegato A

COMUNE	PROV	Abitanti	N. Consiglieri
CON PIÙ DI 15.000 ABITANTI			
UDINE	UD	95.030	40
CON MENO DI 15.000 ABITANTI			
FORGARIA NEL FRIULI	UD	1.907	12
MARTIGNACCO	UD	5.405	16
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	4.316	16
SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	7.314	16
SPILIMBERGO	PN	11.087	20

TEOR	UD	1.996	12
ZOPPOLA	PN	8.430	16

08_8_1_DDC_AMB LLPP 1137

Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici 20 giugno 2007, n. ALP.1- 1137 D/ESP/4913. (Estratto)

Comune di Pordenone. Espropriazione ed asservimento aree per la realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione del passaggio a livello di via Levade. Fissazione indennità provvisoria.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

omissis

DECRETA

1. È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che L'Amministrazione del Comune di Pordenone, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare ed asservire, per la realizzazione dei lavori citati in oggetto:

COMUNE DI PORDENONE

1) foglio 35, mapp. 392 (ex 11/a)
superficie da asservire: mq. 95
indennità: mq. 95 x €/mq. 0,17 = € 16,15
foglio 35, mapp. 393 (ex 11/b)
superficie da espropriare: mq. 80
indennità: mq. 80 x €/mq. 1,87 = € 149,60
foglio 35, mapp. 164
superficie da asservire: mq. 115
indennità: mq. 115 x €/mq. 0,17 = € 19,55
foglio 35, mapp. 232
superficie da asservire: mq. 170
indennità: mq. 170 x €/mq. 0,10 = € 17,00
ditta proprietaria: Ingrossauto Srl - Pordenone;

2) foglio 35, mapp. 12
superficie da asservire: mq. 600
indennità: mq. 600 x €/mq. 0,10 = € 60,00
ditta proprietaria: Portolan Franco, Portolan Giuseppe;

3) foglio 35, mapp. 401 (ex 306b)
superficie da espropriare: mq. 915
indennità: mq. 915 x €/mq. 1,87 = € 1.711,05
ditta proprietaria: Moras Alfredo, Moras Danila, Moras Italo, Moras Maria Luisa, Moras Pietro Paolo;

4) foglio 35, mapp. 15
superficie da asservire: mq. 80
indennità: mq. 80 x €/mq. 0,17 = € 13,60
ditta proprietaria: Cocozza Cristian;

5) foglio 35, mapp. 16
superficie da asservire: mq. 20
indennità: mq. 20 x €/mq. 0,10 = € 2,00
ditta proprietaria: Pozzolo Luciano;

2. omissis

Trieste, 20 giugno 2007

AGAPITO

08_8_1_DDC_AMB LLPP 1349

Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici 1 agosto 2007, n. ALP.1- 1349 D/ESP/4913. (Estratto)

Comune di Pordenone. Asservimento aree per la realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione del passaggio a livello di via Levade. Fissazione indennità provvisoria.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

omissis

DECRETA

1. È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che L'Amministrazione del Comune di Pordenone, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da asservire, per la realizzazione dei lavori citati in oggetto:

COMUNE DI PORDENONE

1) foglio 35, mapp. 33
superficie da asservire: mq. 110
in natura: strada
Reddito Dominicale x 10= € 0,00
indennità: €/mq. 60,00 +0,00/2 x mq. . 110 x 0,20 = € 3.300,00
€ 3.300 - 40%= € 1.980,00;
ditta proprietaria: Moras Demetrio, Moras Nicoletta;

2) foglio 35, mapp. 129
superficie da asservire: mq. 20
in natura: strada
Reddito Dominicale x 10= € 0,02
indennità: €/mq. 60,00 +0,02/2 x mq. . 20 x 0,20 = € 120,04
€ 120,04- 40%= € 72,02;
foglio 35, mapp. 295
superficie da asservire: mq. 20
in natura: prato
Reddito Dominicale x 10= € 0,00
indennità: €/mq. 60,00 +0,00/2 x mq. . 20 x 0,20 = € 120,00
€ 120,00- 40%= € 72,00;
ditta proprietaria: Fabris Massimo, Patatti Daniela;

3) foglio 35, mapp. 40
superficie da asservire: mq. 42
in natura: prato
Reddito Dominicale x 10= € 0,00
indennità: €/mq. 60,00 +0,00/2 x mq. . 42 x 0,20 = € 252,00
€ 252,00- 40%= € 151,20
ditta proprietaria: Bortolussi Alfredo, Pitton Oliva, Bortolussi Giancarlo, Nadalin Daniela.

2. omissis
Trieste, 1 agosto 2007

AGAPITO

08_8_1_DDC_AMB LLPP 2811

Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici 5 dicembre 2007, n. ALP.1- 2811 D/ESP/4922. (Estratto)

Provincia di Udine: espropriazione aree in Comune di Udine per la realizzazione della nuova sede dell'ITC "B. Stringher" di Udine

presso il polo scolastico superiore Udine Ovest, 2° lotto, decreto fissazione indennità provvisoria.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

omissis

DECRETA

1. È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che L'Amministrazione Provinciale di Udine, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dei lavori citati in oggetto:

COMUNE DI UDINE

1) foglio 29, mapp. 969,(ex 81) di mq. 1.285,
superficie da espropriare: mq. 1.285,
indennità: €/mq. 2,50 x mq. 1.285 = € 3.212,50.=
- foglio 29, mapp. 967,(ex 147) di mq. 1.232,
superficie da espropriare: mq. 1.232,
indennità: €/mq. 2,50 x mq. 1.232 = € 3.080,00.=
ditta: DE VIT Marisa nata a Udine il 21.09.47, propr. per 1/4,
DE VIT Valentino nato a Udine il 01.12.49, propr. per 1/4,

2) foglio 29, mapp. 944 (ex 82), di mq. 1.872,
superficie da espropriare: mq. 1.872,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 1.872 = € 1.872,00
ditta: DE VIT Marisa nata a Udine il 21.09.47, propr. per 1/4,
DE VIT Valentino nato a Udine il 01.12.49, propr. per ¾.

2. omissis
Trieste, 5 dicembre 2007

MIGHETTI

08_8_1_DDC_AMB LLPP 2812

Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici 5 dicembre 2007, n. ALP.1- 2812 D/ESP/4915. (Estratto) Comune di San Pietro al Natisone. Espropriazione aree per la realizzazione dei lavori di consolidamento del costone di Azzida. Rettifica decreto fissazione indennità provvisoria.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

omissis

DECRETA

Art. 1

Il punto 2 dell'articolo 1 del decreto n. ALP.1-2066-D/ESP/4915 dd. 03.10.2007 è rettificato come segue:

2) foglio 18, mapp. 1590 (ex 309/b) di mq. 250
superficie da espropriare: mq. 12,
indennità: mq. 12 x €/mq. 0,90 = € 10,80
ditta catastale: Gariup Teresa nata a San Leonardo il 26.07.1954,
Iussig Lucio nato a Udine il 13.12.1957;
ditta attuale presunta: Gariup Teresa nata a San Leonardo il 26.07.1954,
Iussig Donatella nata a San Leonardo il 26.07.1954,
Iussig Lucio nato a Udine il 13.12.1957;

Trieste, 5 dicembre 2007

MIGHETTI

08_8_1_DDC_AMB LLPP 2855

Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici 10 dicembre 2007, n. ALP.1- 2855 D/ESP/4799. (Estratto)

Comune di Faedis. Espropriazione ed asservimento aree per interventi di sistemazione idraulica delle rete minore di scolo a Casali Presa e Ca' Bertossi. Fissazione indennità provvisoria.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

omissis

DECRETA

Art. 1

I punti 47, 49, 50, 51, 52 e 62 dell'articolo 1 del decreto n. ALP.1-1376-D/ESP/4799 dd. 06.08.2007 sono rettificati come segue:

47) foglio 52, mapp. 19, di mq. 6.320
superficie da espropriare: mq. 560
indennità: mq. 560 x €/mq. 1,90 = € 1.064,00
ditta intavolata:
Peressutti Amabile nata a Faedis il 27.11.1921 ½,
Peressutti Dina nata a Faedis il 07.03.1927 ½;
ditta attuale presunta: Jaconcig Giuseppe;

49) foglio 52, mapp. 30, di mq. 6.580
superficie da espropriare: mq. 450
indennità: mq. 450 x €/mq. 1,90 = € 855,00
ditta intavolata:
Martinis Tristano nato a Torreano il 11.07.1948 c.l.b.,
Simeone Franca nata a Faedis il 15.04.1952 c.l.b.;
ditta attuale presunta:
Jaconcig Giuseppe;

50) foglio 52, mapp. 29, di mq. 6.960
superficie da espropriare: mq. 140
indennità: mq. 140 x €/mq. 1,90 = € 266,00
ditta intavolata:
Cudicio Pierino nato a Torreano il 27.02.1949 ½,
Toffoletti Rina nata a Torreano il 12.07.1922 ½;
ditta attuale presunta:
Jaconcig Giuseppe;

51) foglio 52, mapp. 28, di mq. 2.430
superficie da espropriare: mq. 50
indennità: mq. 50 x €/mq. 1,90 = € 95,00
ditta intavolata:
Fanna Maria nata a Moimacco il 05.06.1926 8/12,
Galvani Carlo nato a Faedis il 27.02.1952 1/12,
Galvani Franco nato a Faedis il 28.12.1949 1/12,
Galvani Romeo nato a Faedis il 16.04.1958 1/12,
Galvani silvia nata a Cividale del Friuli il 18.04.1964 1/12;
ditta attuale presunta:
Jaconcig Giuseppe;

52) foglio 52, mapp. 138, di mq. 18.754
superficie da espropriare: mq. 1.510
indennità: mq. 1.510 x €/mq. 1,90 = € 2.869,00
ditta intavolata:
Loszach Vittorio nato a Grimacco il 04.04.1925 comprop.,

Massera Sofia nata a Savogna il 11.04.1932 comprop.;
ditta attuale presunta:
Jaconcig Giuseppe;

62) foglio 52, mapp. 121 di mq. 3.826
superficie da espropriare: mq. 45
indennità: mq. 45 x €/mq. 1,90 = **€ 85,50**
ditta intavolata:
Cudicio Pierino nato a Torreano il 27.02.1949 ½,
Toffoletti Rina nata a Torreano il 12.07.1922 ½;
ditta attuale presunta:
Jaconcig Giuseppe;

Trieste, 10 dicembre 2007

MIGHETTI

08_8_1_DDC_AMB LLPP 2868

Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici 12 dicembre 2007, n. ALP.1- 2868 D/ESP/4799. (Estratto)

Comune di Faedis. Espropriazione ed asservimento aree per interventi di sistemazione idraulica delle rete minore di scolo a Casali Presa e Ca' Bertossi. Fissazione indennità provvisoria.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

omissis

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che L'Amministrazione del Comune di Faedisone, in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare ed asservire, per la realizzazione dei lavori citati in oggetto:

COMUNE DI FAEDIS

1) foglio 41, mapp. 113, di mq. 4.480
superficie da espropriare: mq. 450,
indennità: €/mq. 60,00 x mq. . 450 = € 27.000,00
ditta intavolata: SGIAROVELLO Giuseppe;
ditta attuale presunta: SGIAROVELLO Rosanna, DEGANO Vanda;

2) foglio 41, mapp. 101, di mq. 1.195
superficie da asservire: mq. 80,
indennità: €/mq. 60,00 x 0,20 x mq. . 80 = € 960,00
ditta intavolata: SCHIRATTI Lucia;

3) foglio 41, mapp. 437 (ex 415), di mq. 226,
superficie da asservire: mq. 15,
indennità: €/mq. 60,00 x 0,20 x mq. . 15 = € 180,00
ditta intavolata: PICCINI Aligi;

4) foglio 41, mapp. 436 e 438 (ex 416), di mq. 975
superficie da espropriare: mq. 50,
superficie da asservire: mq. 25
indennità di espropriazione: €/mq. 60,00 x mq. . 50 = € 3.000,00
indennità di asservimento: €/mq. 60,00 x 0,20 x mq. . 25 = € 300,00
indennità totale € 3.300,00
ditta intavolata: PICCINI Marco, GUTIEREZ Andrea Fabiana;

5) foglio 41, mapp. 314, di mq. 1.140,
superficie da espropriare: mq. 115,
superficie da asservire: mq. 15
indennità: €/mq. 60,00 x mq. . 115 = € 6.900,00
indennità di asservimento: €/mq. 60,00 x 0,20 x mq. . 15 = € 180,00
totale indennità: € 7.080,00
ditta intavolata: SCHIRATTI Lucia;

6) foglio 41, mapp. 99, di mq. 930,
superficie da asservire: mq. 55,
indennità: €/mq. 60,00 x 0,20 x mq. 55 = € 660,00
ditta intavolata: PICCINI Aligi;

7) foglio 41, mapp. 109, di mq. 320,
superficie da asservire: mq. 45,
indennità: €/mq. 75,50 x 0,20 x mq. 45 = € 679,50
ditta intavolata: PERESANO Adriana, CELLEDONI Luca;

8) foglio 52, mapp. 129, di mq. 2.630
superficie da espropriare: mq. 125,
indennità: €/mq. 60,00 x mq. . 125 = € 7.500,00
ditta intavolata: CECON Fiorello, LAURENGIG Marta;
ditta attuale presunta: CECON Giorgio.

Art. 2 - 3

omissis

Trieste, 12 dicembre 2007

MIGHETTI

08_8_1_DDC_RIS AGR 137

Decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna 6 febbraio 2008, n. 137/37

Affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, a valere sulla Misura Assistenza tecnica.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che all'articolo 66 dispone in materia di assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale e all'articolo 76 dispone in materia di informazione e pubblicità del programma di sviluppo rurale;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, con particolare riguardo all'articolo 58 e all'allegato VI che stabiliscono norme particolareggiate sull'informazione e sulla pubblicità del programma di sviluppo rurale e sul sostegno al medesimo da parte del FEASR;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 643 del 22 marzo 2007 ed inviato in data 23 marzo 2007 ai servizi della Commissione Europea dalla quale è stato dichiarato ricevibile in data 13 aprile 2007 ed è stato approvato con decisione n. C (2007) 5715 in data 20 novembre 2007;
VISTA, in particolare, la Misura Assistenza tecnica, riguardante le attività di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo, valutazione, controllo, informazione e comunicazione del PSR;
VISTO il Piano di comunicazione del PSR, rivolto ad assicurare l'informazione al pubblico in generale, ai potenziali beneficiari e ai beneficiari di contributo comunitario circa il ruolo della Comunità nell'ambito del PSR, le possibilità offerte dal PSR e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, i risultati conseguiti e la trasparenza nel sostegno da parte del FEASR, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2509 di data 19 ottobre 2007;

PRESO ATTO che il Piano medesimo prevede l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per la realizzazione degli interventi di comunicazione e informazione del PSR a imprese o soggetti specializzati, selezionati nel rispetto della disciplina comunitaria sugli appalti e che le spese relative sono a carico delle risorse della Misura Assistenza tecnica del PSR;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione del relativo appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il periodo 2008-31 dicembre 2010 e facoltà di affidamento diretto di nuovi servizi analoghi per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie disponibili sono complessivamente pari ad euro 800.000,00 di cui euro 400.000,00 al netto dell'IVA da porre a base di gara per l'aggiudicazione del servizio dal 2008 al 31 dicembre 2010, a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 (Programmi comunitari -spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008, in conto competenza 2008, con riferimento al capitolo 6852 del piano operativo di gestione 2008, approvato con DGR 3301 del 28 dicembre 2007;
VISTO il bilancio pluriennale 2008-2010 ed il bilancio annuale 2008, approvati con la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32;
CONSIDERATO opportuno avvalersi, per la valutazione delle offerte, di una Commissione giudicatrice che sarà nominata con successivo decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna nel rispetto del disposto dell'articolo 84 del D. lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la documentazione di gara predisposta dal Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie, allegata al presente quale parte integrante e sostanziale;
SENTITA la Direzione centrale della comunicazione, che con nota protocollo n. 556 di data 6 febbraio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine ai contenuti della procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il programma operativo di gestione (POG) 2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3301 del 28 dicembre 2007, documento che costituisce assegnazione formale ai dirigenti di risorse finanziarie ed indirizzi per la spesa, con la finalità di autorizzarne la gestione;
VISTA, in particolare, la parte del POG relativa al capitolo di spesa 6852, che definisce gli obiettivi operativi della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna inerenti le attività finalizzate alla gestione, al monitoraggio, alla sorveglianza del PSR 2007-2013;
RILEVATO che la procedura di gara da aggiudicare è conforme agli obiettivi previsti dal POG;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32;
VISTO l'articolo 19, comma 3, lettere c) e c bis) del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. Sono approvati gli atti di gara, allegati al presente quale parte integrante e sostanziale, per l'affidamento mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Piano di comunicazione del PSR 2007-2013 per il periodo 2008-31 dicembre 2010;
2. Per la procedura di gara è autorizzata la spesa complessiva di euro 515.000,00 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 (Programmi comunitari -spese d'investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008, in conto competenza 2008, con riferimento al capitolo 6852 del piano operativo di gestione 2008, approvato con DGR 3301 del 28 dicembre 2007;
3. L'Autorità di gestione della Misura Assistenza tecnica del PSR 2007-2013, nella persona del direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è autorizzata all'effettuazione di tutti gli atti, amministrativi e contabili, necessari alla gestione della procedura di gara.
Udine, 6 febbraio 2008

VIOLA

08_8_1_DDC_RIS AGR 137_ALL1

Bando di gara. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013

1. Amministrazione aggiudicatrice
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie, Via Sabbadini, 31, 33100 Udine (Italia), telefono: 39 0432/555111; fax: 39 0432/555270; e-mail: s.affariamm.ue.agrifor@regione.fvg.it;.
2. Procedura di aggiudicazione
Procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri definiti al punto 20.
3. Forma dell'appalto
Appalto di servizi - Categoria: 13
Numero di riferimento CPC: 871
Numero di riferimento CPV: 74000000-9
4. Luogo di prestazione dei servizi
Italia - Regione Friuli Venezia Giulia
5. Descrizione del servizio
Servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2509 del 19 ottobre 2007, da effettuarsi secondo le prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e n. 1974/2006 della Commissione e le prescrizioni indicate nel capitolato speciale, che forma parte integrante e sostanziale del bando di gara, a favore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in qualità di Autorità di gestione del PSR 2007-2013.
I concorrenti hanno l'obbligo di indicare le qualità professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio con le modalità indicate al punto 18.
6. Durata e decorrenza del servizio
Il servizio decorre dalla stipulazione del contratto fino al 31 dicembre 2010.
Nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati con la presente procedura aperta, potranno essere affidati con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.
7. Documenti di gara
I documenti di gara sono costituiti dal capitolato speciale e dal bando di gara.
Tale documentazione è depositata presso l'Amministrazione aggiudicatrice _ Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie ed è reperibile sul sito Internet della Regione, www.regione.fvg.it, sezione "Bandi e avvisi della Regione".
Copia dei documenti di gara potrà essere ritirata fino a dieci giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte, tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 9,15 alle ore 13,00 previo pagamento delle spese di riproduzione, stabilito con D.Preg 20 febbraio 2002, n. 048/Pres in euro 0,15 a facciata. L'importo potrà essere versato presso qualsiasi ufficio postale, sul c/c postale n. 238345, intestato alla Unicredit Banca SpA, Via S. Pellico, 3 - Trieste, Tesoreria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ovvero potrà essere accreditato sul c/c bancario della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, identificato dal codice IBAN n. IT59O0200802241000003152699.
E' esclusa la trasmissione di qualsiasi atto o documento inerente il presente appalto a mezzo fax.
Dell'aggiudicazione dell'appalto sarà data comunicazione nelle forme previste dal DLgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
L'affidamento del servizio , oltre che dai documenti di gara, è regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti e di contabilità pubblica, nonché nelle materie inerenti l'oggetto dell'appalto.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte
L'offerta dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, all'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **18 marzo 2008.**
9. Lingua in cui deve essere redatta l'offerta
L'offerta e la relativa documentazione a corredo devono essere redatte in italiano.
10. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
I titolari, i legali rappresentanti o i procuratori speciali dei concorrenti.

11. Data, ora e luogo di apertura delle offerte
Il giorno 27 marzo 2008 alle ore 10,00 presso l'Amministrazione aggiudicatrice.
12. Garanzie a corredo dell'offerta
L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo (400.000,00 euro) a base di gara, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, prestata ai sensi dell'articolo 75 del DLgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora l'offerente scelga la forma fideiussoria, si applica l'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 *(Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie)* che richiede l'autentica notarile della sottoscrizione del fideiussore, comprensiva dell'accertamento del corretto esercizio dei poteri del sottoscrittore.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Ai sensi della determinazione n. 7/2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la garanzia è ridotta del 50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità.
L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
13. Modalità di finanziamento e di pagamento:
Si vedano gli articoli 6 e 7 del capitolato speciale.
14. Soggetti ammessi a partecipare alla gara
Possono presentare offerta imprese, individuali o associate secondo le disposizioni di cui agli articoli da 34 a 37 del DLgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e anche persone fisiche singole o associate che prestano servizi non in forma d'impresa.
L'aggiudicatario deve avere o s'impegna a stabilire una propria sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
L'impresa che partecipi ad un raggruppamento o ad un consorzio non può far parte di altri raggruppamenti o consorzi, ovvero concorrere singolarmente, **pena l'esclusione dalla gara** della singola concorrente e dei raggruppamenti o consorzi nei quali la stessa partecipa.
L'impresa concorrente non può avere amministratori o legali rappresentanti o procuratori in comune con altre concorrenti, **pena l'esclusione** dalla gara di tutte tali concorrenti.
15. Contributo obbligatorio a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Secondo quanto disposto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con deliberazione 10 gennaio 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 12 di data 16 gennaio 2007) i soggetti partecipanti alla gara sono tenuti a versare un contributo di euro 30,00 corrispondente alla fascia di importo della gara in oggetto. La causale del versamento deve riportare il codice fiscale del partecipante ed il codice **CIG 0121625020**, che identifica la procedura di gara. La mancata dimostrazione del relativo versamento **è causa di esclusione dalla gara.**
16. Modalità di partecipazione
L'offerta, corredata di tutta la documentazione richiesta, deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, in un unico plico sigillato, recante all'esterno la denominazione del mittente e la seguente dicitura: "Offerta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia".
Il plico deve contenere, **a pena di esclusione**, ulteriori tre plichi sigillati, contraddistinti dalle lettere A, B, e C, recanti la seguente dicitura:
PLICO A- "Documentazione amministrativa"
PLICO B- "Offerta tecnica"
PLICO C- "Offerta economica".
17. Contenuto del Plico A "Documentazione amministrativa"
I documenti da inserire, **a pena di esclusione**, nel plico A sono i seguenti:
a) domanda di partecipazione, recante l'indicazione della denominazione e della sede legale del concorrente, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante; nel caso che il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio non ancora costituiti, la sottoscrizione deve essere apposta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio.
Alla domanda, in funzione di autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore.
b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, in cui si attesti:
- che il dichiarante è il titolare o il legale rappresentante del concorrente;
- di aver preso visione del bando di gara e del capitolato speciale e di accettarli integralmente ed incondizionatamente in ogni loro parte e di mantenere ferma la propria offerta per centottanta giorni dalla presentazione;
- di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla prestazione del servizio, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni

contrattuali e di aver giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta;
- che il concorrente assume l'obbligo di applicare al proprio personale dipendente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria;
- che il concorrente assume l'obbligo di sottoscrivere il contratto ed i relativi allegati entro la data stabilita dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- che il concorrente dispone già, o s'impegna a disporre nel termine previsto per l'inizio della prestazione del servizio, di una sede operativa nel territorio della Regione, nonché di personale, strutture ed attrezzature idonee alla regolare esecuzione del servizio oggetto di gara.

c) certificato della Camera di Commercio (o equivalente per i concorrenti non costituiti in forma d'impresa), di data non anteriore a tre mesi rispetto al termine per la presentazione delle offerte, o dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, o idonea documentazione resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia, da cui risulti l'esatta denominazione o ragione sociale del concorrente, le generalità dei legali rappresentanti e l'attività economica esercitata, che deve essere coerente rispetto alla presente gara.

d) dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, o idonea documentazione resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia, da cui risulti:

1) l'assenza delle cause di esclusione elencate dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, ovvero:
a) che l'impresa non è stata dichiarata in stato di fallimento, o di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, né è in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o non è stato emesso decreto penale irrevocabile di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o pronunciata sentenza definitiva di condanna per reati di partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio nei confronti di:
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio.
c) che non sussiste, nei confronti dei soggetti elencati al punto b), la pendenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1432/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno; divieto di rilascio o decadenza da autorizzazioni o licenze, concessioni, iscrizioni in albi o elenchi della Pubblica Amministrazione, erogazioni per attività imprenditoriali);
d) che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza né ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e) che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso grave errore nell'esercizio della propria attività professionale;
f) che il concorrente non ha commesso violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
g) che il concorrente, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
h) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
i) che il concorrente non ha commesso violazione alle disposizioni della legge n. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio al lavoro dei disabili ed indica il numero di lavoratori alle proprie dipendenze;
l) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione inderdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

2) che il concorrente ha tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli oneri concernenti la corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza;

3) l'assenza delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti alla presente gara o dell'imputabilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate.

e) documentazione comprovante la capacità economica e finanziaria del concorrente, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 163/2006, costituita da dichiarazione di almeno due istituti bancari, facente espresso riferimento alla gara in oggetto.

f) dichiarazione comprovante la capacità tecnica e professionale del concorrente, ai sensi dell'art. 42 del

D. Lgs. 163/2006, resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, o idonea documentazione resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia, da cui risulti:

1) l'elenco dei principali servizi, identici o assimilabili a quello oggetto dell'appalto, prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;

2) che il concorrente possiede un'esperienza di almeno sette anni nel settore dei servizi di strategie della comunicazione integrata (ufficio-stampa operativo e/o relazioni esterne), dei servizi pubblicitari e di marketing, maturata sul territorio regionale;

3) che il concorrente, nell'ambito dell'esperienza di cui al punto 2), ha prestato servizi afferenti il settore rurale, dei quali indica le date ed i destinatari. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;

4) la descrizione dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico di cui il concorrente dispone.

Al concorrente che si aggiudicherà l'appalto sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

g) DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'art. 2 della legge 266/2002, obbligatorio per i concorrenti aventi personale dipendente.

h) Qualora l'offerta sia presentata da raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, deve essere presentato, in originale o in copia autentica, il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito ad uno di essi per concorrere all'appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario per stipulare l'appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

i) Cauzione provvisoria, presentata secondo le prescrizioni di cui al punto 12 del presente bando di gara.

l) dichiarazione di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

m) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di cui al punto 15 del presente bando di gara, mediante:

- versamento on line, eseguito collegandosi al portale web "Sistema di riscossione", all'indirizzo - http://riscossione.avlp.it - seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT.CONTR.PUBB.", Via di Ripetta, 246, -00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, la documentazione e le dichiarazioni elencate dalla lettera **a)** alla **g), comprovanti il possesso dei corrispondenti requisiti di partecipazione alla gara,** devono essere prodotte da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio.

La mancata produzione di anche uno dei suindicati documenti comporta l'esclusione dalla gara.

18. Contenuto del plico B - "Offerta tecnica"

Nel plico B deve essere inserita, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (nel caso che il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio non ancora costituiti, la sottoscrizione deve essere apposta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio), recante la descrizione della metodologia con cui l'offerente si impegna ad eseguire i servizi richiesti, evidenziando il personale e i mezzi messi a disposizione, le scelte organizzative aggiuntive e migliorative sotto il profilo della qualità rispetto alle indicazioni fornite dal capitolato speciale. Qualora l'offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio, deve specificare esattamente quali parti dell'appalto saranno eseguite dai singoli soggetti aggregati.

L'offerta tecnica deve indicare, altresì, le persone incaricate della prestazione del servizio, componenti del team di lavoro proposto; ad essa devono essere allegati i relativi curricula vitae, di data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data di presentazione dell'offerta, sottoscritti in originale dai soggetti cui si riferiscono. Ad ogni curriculum vitae, in funzione di autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

L'offerta tecnica non deve indicare alcun elemento dell'offerta economica, **pena l'esclusione dalla gara.**
La mancata produzione di anche uno dei suindicati documenti comporta l'esclusione dalla gara.

19. Contenuto del plico C - "Offerta economica"

Nel plico C deve essere inserita, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, redatta **su carta bollata,** sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (nel caso che il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio non ancora costituiti, la sottoscrizione deve essere apposta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio), recante l'indicazione del ribasso offerto rispetto all'importo (400.000,00 euro) a base di gara, **espresso sia in percentuale che in cifra.**

In caso di discordanza tra il prezzo offerto e la percentuale di ribasso applicata, verrà preso in considerazione il valore più conveniente per l'Amministrazione.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, **pena l'esclusione dalla gara.**
Le offerte anomale saranno individuate e verificate ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006.
20. Criteri di aggiudicazione
L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata ad opera della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti criteri:
a) Massimo 90 punti per la metodologia proposta in termini di:
1)coerenza fra servizi offerti, personale e mezzi messi a disposizione: massimo **20 punti**;
2) scelte organizzative aggiuntive e migliorative sotto il profilo della qualità rispetto alle indicazioni fornite dal capitolato speciale: massimo **40 punti**;
3)competenza del team di lavoro proposto per lo svolgimento del servizio: massimo **30 punti**.
b) Massimo **10 punti** per l'offerta economica: il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:
10* (offerta più bassa/offerta in esame).
Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte verrà data priorità al progetto con l'offerta economicamente minore. Persistendo la situazione di parità prevarrà l'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore nel criterio di cui alla lettera a), punto 2) scelte organizzative aggiuntive e migliorative sotto il profilo della qualità rispetto alle indicazioni fornite dal capitolato speciale.
La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica alla verifica dell'integrità dei plichi presentati dai concorrenti e all'esame della documentazione contenuta nei plichi A "Documentazione amministrativa". In una o più sedute riservate procederà all'apertura e alla valutazione delle offerte tecniche (plichi B) e, solo successivamente, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche (plichi C).
I lavori della Commissione giudicatrice si concludono con l'aggiudicazione provvisoria.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
21. Seduta pubblica per l'apertura dei plichi
Presso la sede dell'Amministrazione aggiudicatrice il giorno **27 marzo 2008** alle ore 10,00, ovvero in data da destinarsi che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet regionale www.regione.fvg.it, si terrà la seduta pubblica per l'apertura dei plichi A "Documentazione amministrativa". Alla seduta sono ammessi i concorrenti, i legali rappresentanti dei concorrenti o i loro procuratori speciali.
La procedura è regolata dal Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni.
22. Richieste di informazioni
Informazioni ulteriori sulla documentazione di gara possono essere richieste entro il termine perentorio del giorno **12 marzo 2008** all'Amministrazione aggiudicatrice, Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.
Referenti per la procedura di gara sono:
- dott.sa Alba Barbina, tel. 0432/555242, e-mail: alba.barbina@regione.fvg.it ;
- dott.sa Maria Rosa Mulas, tel. 0432/555032; e-mail: mariarosa.mulas@regione.fvg.it.
23. Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
24. Data di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.
Il bando di gara è stato spedito in data 7 febbraio 2008.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI,
AMMINISTRATIVI E POLITICHE COMUNITARIE:
dott.sa Marina Bortotto

08_8_1_DDC_RIS AGR 137_ALL2

Capitolato speciale. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013

Art. 1 oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (allegato al presente capitolato), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2509 del 19 ottobre 2007, da effettuarsi secondo le prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e n. 1974/2006 della Commissione e le prescrizioni indicate nel capitolato speciale, che forma parte

integrante e sostanziale del bando di gara, a favore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in qualità di Autorità di gestione del PSR 2007-2013.
Il servizio da affidare consiste nella prestazione delle attività di informazione e comunicazione descritte dall'articolo 2, aventi l'obiettivo di informare il pubblico in generale, i potenziali beneficiari ed i beneficiari di contributo comunitario, dell'adozione del PSR da parte della Commissione e dei relativi aggiornamenti, dei principali esiti del programma e della sua conclusione, in modo da assicurare la trasparenza e l'efficacia degli interventi. Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e comunicazione sono: far conoscere a tutti i potenziali beneficiari le finalità e le opportunità offerte dal PSR e le modalità per accedervi in modo da favorire la maggior partecipazione; garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la diffusione chiara delle informazioni; comunicare efficacemente all'opinione pubblica le finalità politiche e strategiche che l'Unione europea si prefigge di conseguire insieme agli Stati membri e alle Regioni attraverso gli interventi previsti nel PSR.

Art. 2 descrizione del servizio

Il servizio di assistenza tecnica a favore dell'Autorità di gestione del PSR 2007-2013 per l'attuazione del relativo Piano di comunicazione comporta l'ideazione originale ed esecutiva dell'immagine grafica e del marchio del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché la prestazione delle seguenti attività, descritte in base alle tipologie di azione previste dal punto B) dello stesso Piano:
1. strumenti multimediali
a) supporto tecnico specialistico per l'ottimizzazione della comunicazione dei contenuti inseriti nello spazio dedicato al PSR 2007-2013 nel sito Internet della Regione;
b) supporto tecnico specialistico all'implementazione dello spazio dedicato al PSR 2007-2013 nel sito Internet della Regione, mediante l'inserimento e l'aggiornamento - con modalità di efficacia comunicazionale - delle informazioni previste dalla lettera a) alla lettera f) del punto B. 1) del Piano;
c) ideazione e gestione della newsletter a cadenza trimestrale, nello spazio dedicato al PSR 2007-2013 sul sito Internet della Regione, specificamente dedicata all'informazione dei beneficiari, degli operatori della comunicazione, delle rappresentanze istituzionali e socioeconomiche sulle novità legate all'attuazione del PSR;
d) ideazione, nello spazio dedicato al PSR 2007-2013 sul sito Internet della Regione, di una pagina annuale riguardante lo stato di avanzamento del PSR, che riepiloghi i principali risultati raggiunti ed esponga le buone prassi e i progetti esemplari;
e) supporto tecnico specialistico alla pubblicazione, nello spazio dedicato al PSR 2007-2013 sul sito Internet della Regione, con cadenza annuale, dell'elenco dei beneficiari, nel rispetto della direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali;
2. mezzi di comunicazione
a) predisposizione di comunicati-stampa (numero massimo presunto: 12) e supporto tecnico all'organizzazione di tavole rotonde (numero massimo presunto: 4) presso le emittenti radio televisive locali e nazionali-regionali;
b) predisposizione degli avvisi-stampa regionali relativi all'apertura dei nuovi bandi ed inviti (numero massimo presunto: 30) e delle rispettive scadenze, articolata in editing, impaginazione e preparazione dei file utili per la stampa (esclusi i costi di acquisizione degli spazi);
c) predisposizione, articolata in editing, impaginazione e preparazione dei file utili per la stampa (esclusi i costi di acquisizione degli spazi) di pagine dedicate al PSR, per pubblicizzare le finalità del programma, i risultati ottenuti, gli interventi realizzati, i progetti più significativi di ciascun Asse, destinate ad essere pubblicate sui quotidiani locali più diffusi nella regione (Messaggero Veneto, Il Gazzettino, Il Piccolo, Primorski dnevnik) e sul settimanale più diffuso in regione;
3. pubblicazioni
a) realizzazione grafica e distribuzione al pubblico con cadenza annuale, nelle modalità previste dal punto B. 3) del Piano, di brochure informative a 4 colori con un massimo di 30 cartelle, in formato A4 o similare, sulle opportunità offerte dal PSR (numero massimo copie presunte per anno: 100.000);
b) realizzazione grafica, fornitura e distribuzione (numero massimo: 6 distribuzioni) di manifesto informativo (70X100 cm.) per l'affissione in posizioni privilegiate, nel numero da 2 a 10 per sito, presso i Comuni della Regione, per una durata non inferiore a 20 giorni per volta;
c) realizzazione e fornitura delle schede illustrative a stampa o anche a mezzo di supporti video e CD-ROM (numero massimo copie presunte: 2000), corredate di fotografie e diagrammi esplicativi che saranno forniti dall'Autorità di gestione, per la valorizzazione dei progetti più significativi (numero massimo presunto: 10);
4. convegni, seminari
a) organizzazione di giornate di incontro (numero massimo presunto: 8) tra i soggetti di cui al punto B. 4) del Piano, comprensiva di ideazione, fornitura e spedizione postale e via web degli inviti (numero massimo presunto: 25.000) e dell'individuazione e prenotazione dei locali e relativi supporti tecnici (escluse

spese postali e per affitto locali);
5. valutazione d'impatto
a) supporto tecnico per la predisposizione del rapporto di verifica annuale dello stato di avanzamento delle attività di informazione e comunicazione;
b) supporto tecnico per la valutazione semestrale dell'efficacia delle misure di informazione e di pubblicità intraprese in termini di trasparenza, sensibilizzazione ai programmi di sviluppo rurale e ruolo della Comunità, anche mediante l'utilizzo dei seguenti parametri: numero di accessi al sito Internet dedicato; numero di presenze ai convegni ed in occasione degli altri eventi organizzati; indice di ascolto delle trasmissioni radiofoniche e televisive dedicate; numero di copie distribuite delle pubblicazioni informative e dell'altro materiale realizzato.

Art. 3 caratteristiche tecniche delle azioni

Tutte le azioni informative e pubblicitarie attivate devono recare, oltre che il marchio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il marchio del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione e la bandiera dello Stato italiano, la bandiera europea, riprodotta secondo le specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI al regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, accompagnata dalla dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e che per le misure e gli interventi finanziati dall'Asse Leader viene apposto anche il Logo di Leader. Il materiale di informazione e di comunicazione prodotto dall'Autorità di Gestione a stampa, in forma elettronica o di audiovisivo, concernente interventi cofinanziati dal FEASR, reca sul frontespizio una chiara indicazione della partecipazione comunitaria e fa menzione dell'Autorità di Gestione responsabile dell'informazione e dell'esecuzione dell'intervento.

Art. 4 obblighi dell'aggiudicatario

Nello svolgimento del servizio affidato, l'aggiudicatario è tenuto a coordinarsi con l'Autorità di gestione, attivando una postazione di lavoro presso gli uffici regionali con la presenza di proprio personale per almeno due giorni la settimana, idonea a fornire qualificato supporto, con modalità "problem solving", al personale regionale responsabile dell'attuazione del programma.
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione quantitativa delle prestazioni contrattuali di cui all'articolo 2, l'Autorità di gestione ha facoltà di chiedere quanto necessario e l'aggiudicatario ha l'obbligo di assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione richiesta, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del prezzo di aggiudicazione.
L'aggiudicatario è tenuto a rendersi disponibile per la partecipazione a incontri, riunioni e gruppi di lavoro presso l'Autorità di gestione. E' tenuto a predisporre, alle scadenze e secondo le modalità concordate, la documentazione ritenuta di volta in volta funzionale all'efficace realizzazione delle singole azioni (ad esempio: rapporti scritti sullo stato di avanzamento delle attività di informazione e comunicazione e sulla loro efficacia, bozze di atti, documenti tecnici).
Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione, sono di esclusiva proprietà della Regione.
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario sostituire le persone costituenti il team di lavoro, l'aggiudicatario deve dichiarare in forma scritta all'Autorità di gestione che le persone che subentrano posseggono requisiti e curricula vitae non inferiori a quelli posseduti dalle persone sostituite e che sono in grado di garantire lo stesso risultato. L'Autorità di gestione si riserva di esprimere parere contrario vincolante.
L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare al proprio personale dipendente un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme in materia antinfortunistica e dovrà adottare ogni cautela atta a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione quanto di terzi, in dipendenza da omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio affidato ricadrà sull'aggiudicatario, restandone sollevata la Regione.
L'aggiudicatario non può cedere, neppure parzialmente, il contratto di servizio, a pena di nullità.

Art. 5 durata e decorrenza del servizio

Il servizio decorre dalla stipulazione del contratto fino al 31 dicembre 2010.
Nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati con la presente procedura aperta, potranno essere affidati con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

Art. 6 quadro economico dell'appalto

Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono finanziate con le risorse della Misura Assistenza

Tecnica del PSR, nella misura complessiva di euro 628.000,00 IVA esclusa, computata ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni al fine della soglia di rilevanza comunitaria .
L'importo a base di gara per lo svolgimento del servizio dalla stipulazione del contratto fino al 31 dicembre 2010 è stimato in euro 400.000,00 (quattrocentomila), IVA esclusa.
L'importo a base di gara per l'affidamento di nuovi servizi analoghi, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, è stimato in euro 228.000,00 (duecentoventottomila), IVA esclusa.
Le somme a disposizione della Regione, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 163/2006 per le spese inerenti la pubblicità del bando e degli avvisi della procedura, nonché quelle per inviti e comunicazioni sono stimate in euro 35.000,00.

Art. 7 modalità di pagamento

Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante corresponsione dell'importo totale, secondo l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, da erogarsi in rate trimestrali, a fronte di presentazione di regolare fattura corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta dall'aggiudicatario.
La Regione liquiderà ciascuna rata entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della relativa fattura, dopo aver accertato l'adempimento agli obblighi contrattuali mediante la regolare esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario ed aver acquisito dallo stesso la documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti (certificazione DURC).
L'aggiudicatario è obbligato a dichiarare gli estremi e le modalità per l'effettuazione dei pagamenti e a notificare tempestivamente per iscritto alla Regione eventuali variazioni; in difetto di tale notifica la Regione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Dall'importo indicato in fattura dovranno essere dedotti gli importi pari alle eventuali penalità applicate all'aggiudicatario nel periodo di riferimento. In caso di contestazione della prestazione i tempi di liquidazione verranno sospesi e nulla l'aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

Art. 8 aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del d. lgs.163/2006, con le modalità stabilite dal bando di gara.

Art. 9 garanzia di esecuzione del contratto

A garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, l'aggiudicatario presta garanzia fideiussoria, per l'intera durata del servizio, pari al 10% dell'importo contrattuale quale risulta dal provvedimento di aggiudicazione, IVA esclusa, nelle forme e modalità previste dall'articolo 113 del d. lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 *(Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie)* che richiede l'autentica notarile della sottoscrizione del fideiussore, comprensiva dell'accertamento del corretto esercizio dei poteri del sottoscrittore.
Ai sensi della determinazione n. 7/2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la garanzia è ridotta del 50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità.
La garanzia fideiussoria è svincolata progressivamente, con le modalità dell'articolo 113, comma 3, del d. lgs. 163/2006 nel limite massimo del 75% dell'importo iniziale garantito. Il residuo 25% è svincolato al termine del servizio, a seguito della verifica di regolare espletamento dello stesso.

Art. 10 penali e risoluzione anticipata del contratto

Qualora l'aggiudicatario esegua il servizio in modo non conforme alle prescrizioni contrattuali, previa contestazione scritta e decorso il termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la Regione può applicare le seguenti penalità:
- fino al 5% dell'importo contrattuale, in relazione alla gravità del fatto, per difformità alle prescrizioni contrattuali;
- 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati rispetto al termine concordato con l'Autorità di gestione;
- tutte le penalità pecuniarie irrogate alla Regione dalla Commissione europea per fatti imputabili all'aggiudicatario.
Il contratto di servizio potrà essere risolto di diritto dalla Regione, con preavviso di 48 ore, mediante semplice comunicazione scritta all'aggiudicatario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, per le seguenti cause:
- reiterata presentazione di elaborati non conformi alle prescrizioni contrattuali nell'arco dello stesso semestre;
- grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, imputabile all'aggiudicatario.
In tali casi la Regione incamera la cauzione a titolo di penale. La risoluzione del contratto avviene in

danno dell'aggiudicatario, cui va addebitata la responsabilità civile per i danni cagionati alla Regione, compresi quelli derivanti per l'esperimento della nuova gara e le spese sostenute fino all'aggiudicazione del nuovo rapporto contrattuale.

Art. 11 spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo e di registro conseguenti alla stipulazione del contratto, mentre l'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione.

Art. 12 foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione o l'interpretazione il presente appalto è competente il Foro di Udine.

Art. 13 obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del servizio, impegnandosi a rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In particolare l'aggiudicatario è tenuto a utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento del servizio, con divieto di ogni altra utilizzazione; ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza, atte ad eliminare o ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle norme.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI,
AMMINISTRATIVI E POLITICHE COMUNITARIE:
dott.sa Marina Bortotto

Allegato al Capitolato speciale

Piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007- 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

A) Obiettivi e destinatari

Spetta all'Autorità di Gestione informare il pubblico in generale, i potenziali beneficiari ed i beneficiari di contributo comunitario, dell'adozione del PSR da parte della Commissione e dei relativi aggiornamenti, dei principali esiti del programma e della sua conclusione, in modo da assicurare la trasparenza e l'efficacia degli interventi. Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e pubblicità sono: far conoscere a tutti i potenziali beneficiari le finalità e le opportunità offerte dal PSR e le modalità per accedervi in modo da favorire la maggior partecipazione; garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la diffusione chiara delle informazioni; comunicare efficacemente all'opinione pubblica le finalità politiche e strategiche che l'Unione europea si prefigge di conseguire insieme agli Stati membri e alle Regioni attraverso gli interventi previsti nel PSR.

B) Tipologie di azione

Il presente Piano prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti per lo svolgimento delle azioni di informazione e comunicazione inerenti la programmazione 2007-2013 e del suo stato di avanzamento.

B. 1) Strumenti multimediali

E' previsto l'allestimento di uno spazio dedicato al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR) nel sito Internet della Regione FVG (www.regione.fvg.it), quale strumento privilegiato sia per diffondere a tutti gli utenti in modo tempestivo le informazioni relative alle Misure e alle iniziative legate al PSR, sia per rafforzare le relazioni e la concertazione con i soggetti coinvolti nel processo di informazione (autorità regionali e locali, associazioni di categoria e professionali, parti economiche e sociali, l'Organismo Pagatore).
La pagina iniziale dello spazio dedicato al PSR della Regione menziona il contributo del FEASR e reca un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.
Lo spazio dedicato al PSR sarà implementato con:
a) l'inserimento e l'aggiornamento della normativa comunitaria, nazionale e regionale e della documentazione di riferimento, avente interesse generale (es. circolari dell'Autorità di Gestione, circolari AGEA, ecc.);
b) l'inserimento e l'aggiornamento di tutti i documenti, di interesse generale, approvati dalla Giunta regionale o dagli altri organi preposti; l'aggiornamento dei documenti di Programma a seguito del processo di revisione; ogni aggiornamento sarà accompagnato da una nota esplicativa, a commento delle modifiche apportate al Programma;
c) l'inserimento dei nuovi bandi che saranno attivati nel corso del periodo di programmazione per l'attuazione delle diverse Misure del PSR, l'evidenza delle rispettive scadenze, la descrizione delle procedure

amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti nell'ambito del PSR e delle procedure previste per l'esame delle domande di finanziamento, l'indicazione dei referenti che possono fornire ogni utile chiarimento sui contenuti del PSR e sui criteri di selezione e di valutazione dei progetti sovvenzionabili, appositi link ai testi del PSR e della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. All'esito delle procedure saranno pubblicate le relative graduatorie;
d) la raccolta e la pubblicazione dei più frequenti quesiti posti da parte dei beneficiari dei vari interventi, per creare un collegamento diretto con l'Autorità di Gestione che permetta ai beneficiari di ottenere rapidamente tutte le informazioni necessarie alla miglior realizzazione dei progetti;
e) l'aggiornamento delle notizie sugli eventi legati all'attuazione del PSR: saranno pubblicizzati gli incontri, le attività seminariali, i convegni con l'indicazione della data e del programma di attività di ciascun evento;
f) l'inserimento e l'aggiornamento della documentazione relativa ai lavori del Comitato di Sorveglianza (ad esempio: verbali delle riunioni, anche per estratto, il calendario delle riunioni);
g) il collegamento ad una newsletter gratuita, per informare tempestivamente i beneficiari finali, gli operatori della comunicazione, le rappresentanze istituzionali e socioeconomiche, di tutte le novità legate all'attuazione del PSR;
h) l'allestimento di una pagina specificamente riguardante lo stato di avanzamento del PSR, che riepiloga i principali risultati conseguiti ed espone le buone prassi e i progetti esemplari. Tali elementi saranno anche diffusi mediante supporti video e CD-ROM, per valorizzarne più ampiamente possibile i contenuti;
i) la pubblicazione, a partire dal 2008 a cura dell'Autorità di Gestione con cadenza almeno annuale, dell'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto un finanziamento nel quadro del PSR, il titolo delle operazioni finanziate e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali oggetto di pubblicazione saranno trattati in conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995. L'Autorità di Gestione provvederà affinché i beneficiari siano informati che l'accettazione di un finanziamento implica la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari.

B. 2) Mezzi di comunicazione

Il PSR sarà pubblicizzato nel suo complesso e nelle singole misure e azioni utilizzando i mezzi di comunicazione di massa (giornali, televisioni e radio locali e nazionali), attraverso l'inserimento di comunicati stampa o l'allestimento di "tavole rotonde" presso le emittenti radio-televisive, con riguardo alle principali finalità e obiettivi del PSR, alle modalità di attivazione dei vari interventi e agli aggiornamenti in ordine al suo stato di avanzamento.
In occasione dell'approvazione del PSR e di ogni fase rilevante della programmazione, saranno organizzate apposite conferenze-stampa.
Sarà data divulgazione, a mezzo di avviso su giornali a tiratura locale e nazionale, dell'apertura dei nuovi bandi ed inviti e delle rispettive scadenze. Tali avvisi rinvieranno, comunque, alle informazioni di dettaglio, inserite sul sito Internet della Regione e ad altri punti informativi istituzionali (pubblicazione sul BUR).
A favore dell'opinione pubblica indifferenziata saranno periodicamente pubblicate pagine dedicate al PSR sui principali quotidiani locali, per dare la massima diffusione possibile sul territorio regionale alle finalità del programma, ai risultati ottenuti, agli interventi realizzati, anche per favorirne la fruizione, alla presentazione dei progetti più significativi di ciascun Asse.

B. 3) Pubblicazioni

Saranno realizzate brochure informative e altro materiale a stampa circa le opportunità offerte dal PSR.
I progetti più significativi saranno pubblicizzati mediante schede illustrative, corredate di fotografie e diagrammi esplicativi, per la valorizzazione di quanto realizzato. Tutte le pubblicazioni saranno diffuse presso il pubblico, le istituzioni, gli enti locali, le categorie sociali ed economiche attive sul territorio, gli uffici di rappresentanza della Regione e le diverse sedi regionali e messe a disposizione delle diverse categorie di beneficiari presenti e operanti nel territorio della regione. I documenti ufficiali del PSR saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

B. 4) Convegni, seminari

Saranno organizzate periodicamente apposite giornate di incontro tra esponenti delle amministrazioni interessate, parti sociali, comitati, rappresentanti delle categorie sociali e produttive interessate, imprese e operatori economici, per consentire agli addetti ai lavori di discutere, confrontarsi e scambiare esperienze, allo scopo di affinare le iniziative dirette al raggiungimento degli obiettivi del PSR.
Tali incontri permettono di mettere a punto le più efficaci tecniche di colloquio con i beneficiari (effettivi e potenziali) dei finanziamenti, che consentono di fornire un'informazione mirata e puntuale rispetto alle necessità manifestate.
Per essere maggiormente efficaci, tali incontri andranno organizzati con il coinvolgimento dei soggetti che possono agire quali divulgatori (autorità regionali e locali, associazioni di categoria e professionali, partner economici e sociali, organismi che promuovono la parità tra uomini e donne ed organismi impegnati nella tutela dell'ambiente, gli intermediari dell'informazione, l'Organismo Pagatore(Ag.E.A.)), per dare corretta e puntuale informazione circa le linee di finanziamento disponibili, le modalità di accesso, le caratteristiche dei diversi interventi attivabili, i referenti amministrativi competenti sui diversi Assi.

Nell'ottica della maggior divulgazione del PSR e del miglior raggiungimento dei suoi obiettivi, sarà garantita la partecipazione di qualificati rappresentanti delle strutture regionali competenti ai seminari e convegni organizzati dalle associazioni di categoria o da altri soggetti operanti sul territorio.
La divulgazione delle informazioni relative alle possibilità offerte dal Programma e alle condizioni di accesso ai finanziamenti sarà garantita anche attraverso l'organizzazione di appositi punti informativi, realizzati presso le associazioni di categoria e professionali, per favorirne la più capillare dislocazione sul territorio.
C) Caratteristiche tecniche delle azioni
Tutte le azioni informative e pubblicitarie attivate dall'Autorità di Gestione recano, oltre che il Logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la bandiera dello Stato italiano, la bandiera europea, riprodotta secondo le specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI al regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, accompagnata dalla dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e che per le misure e gli interventi finanziati dall'Asse Leader viene apposto anche il Logo di Leader. Il materiale di informazione e di comunicazione prodotto dall'Autorità di Gestione a stampa, in forma elettronica o di audiovisivo, concernente interventi cofinanziati dal FEASR, reca sul frontespizio una chiara indicazione della partecipazione comunitaria e fa menzione dell'Autorità di Gestione responsabile dell'informazione e dell'esecuzione dell'intervento.
D) Previsioni di spesa e modalità di realizzazione del Piano
La realizzazione degli interventi di informazione e comunicazione sarà affidata ad imprese o soggetti specializzati, selezionati nel rispetto della disciplina comunitaria sugli appalti di fornitura e servizi, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR. L'Autorità di Gestione potrà provvedere direttamente alla realizzazione degli interventi che non richiedano risorse professionali specializzate, non disponibili al suo interno. Gli strumenti per l'informazione e la comunicazione, previsti dal presente Piano, sono finanziati con le risorse della Misura Assistenza Tecnica del PSR, fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per l'intera durata della programmazione.
E) Criteri per la valutazione dell'impatto
L'Autorità di Gestione provvederà ad effettuare una verifica annuale dello stato di avanzamento delle attività di informazione e comunicazione, nonché a valutare periodicamente l'efficacia delle misure di informazione e di pubblicità intraprese, utilizzando alcuni parametri, come: numero di accessi al sito Internet dedicato; numero di presenze ai convegni ed in occasione degli altri eventi organizzati; indice di ascolto delle trasmissioni radiofoniche e televisive dedicate; numero di copie distribuite delle pubblicazioni informative e dell'altro materiale a stampa realizzato.

08_8_1_DDC_UFF STAMPA 12

Decreto del Capo ufficio stampa 4 febbraio 2008, n. 12/GEN/US

Art. 5, commi 1 e 3 DPReg. 071/Pres./2006. Adozione elenco emittenti radiotelevisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale. Anno 2008.

IL CAPO UFFICIO STAMPA

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 <Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)>, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, che prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possano affidare la realizzazione di programmi e di servizi radiotelevisivi, sulla base di convezioni, alle emittenti radiotelevisive private locali, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del Co.Re.Com.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 71/Pres., che, come previsto dal citato articolo 5, comma 1, abrogando il precedente regolamento approvato con DPReg. n. 0493/Pres./2001, ha approvato il nuovo regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la formazione annuale dell'elenco delle emittenti radiotelevisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi,
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui trattasi, le emittenti interessate all'inserimento nel summenzionato elenco devono presentare all'Ufficio stampa della Presidenza della Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita istanza di inserimento corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti e le indicazioni di cui a medesimo articolo 3, commi 2 e 4;
PRESO ATTO che, per l'anno 2008, entro il termine previsto, sono pervenute all'Ufficio stampa della

Presidenza le domande di inserimento concernenti le seguenti emittenti: Telequattro (Telequattro S.r.l. - Trieste), Telechiara (Gestione Telecomunicazioni S.r.l. - Padova), Radio Spazio 103 (Radio Spazio 103 S.r.l. - Udine) e Telemare (G.S.G. Mitteleuropa S.r.l.- Gorizia) ;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del regolamento in menzione, l'Ufficio stampa della Presidenza, verificata la regolarità della documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti regolamentari, deve provvedere a redigere l'elenco in questione e che, lo stesso elenco, unitamente alla relativa documentazione, devono essere trasmessi al Co.Re.Com., il quale deve esprimere il proprio parere entro il successivo 31 gennaio;
VISTE in proposito la propria nota. prot. n. 11/GEN/US del 14 gennaio 2008, trasmessa al Co.Re.Com., e la nota di riscontro dello stesso Co.Re.Com., prot. n. IVC/487/08 del 30 gennaio 2008, con la quale detto Comitato comunica di avere espresso parere favorevole in merito all'inserimento nell'elenco delle emittenti radiotelevisive private locali convenzionabili con l'Amministrazione regionale, per l'anno 2008, relativamente alle seguenti emittenti: Telequattro - (Telequattro S.r.l. - Trieste), Telechiara (Gestione Telecomunicazioni S.r.l. - Padova) e Radio Spazio 103 (Radio Spazio 103 S.r.l. - Udine);
PRESO ATTO che l'emittente Telemare (G.S.G. Mitteleuropa S.r.l.- Gorizia) non è stata inserita nell'elenco di cui trattasi in quanto non risulta in possesso del requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del succitato regolamento (presenza tra il personale di almeno due dipendenti con rapporto di lavoro giornalistico);
CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, l'elenco delle emittenti convenzionabili è adottato con provvedimento del Capo Ufficio stampa della Presidenza;
RITENUTO pertanto di provvedere, per quanto sopra, all'adozione dell'elenco in argomento, riferito all''anno 2008, secondo le modalità di cui al richiamato articolo 5, commi 1, 2 e 3;

DECRETA

1. E' adottato, per l'anno 2008, l'elenco concernente le emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 071/Pres., in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11/2001, richiamata in premessa, come evidenziato nella seguente tabella:

EMITTENTE	ENTE/SOCIETA'
Telequattro	Telequattro S.r.l.
Telechiara	Gestione Telecomunicazioni S.r.l.
Radio Spazio 103	Radio Spazio 103 S.r.l.

2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 4 febbraio 2008

BAGGI

08_8_1_DDS_VAL IMP 2

Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 17 gennaio 2008, n. 02/VIA 318

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza del progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria di un tratto del torrente Torre tra la confluenza con il fiume Natisone ed il ponte di Viscone nei Comuni di Trivignano Udinese e Chiopris Viscone (UD), con prelievo di inerti per un quantitativo di circa 260.000 mc. Proponente: Adria Strade Srl, Monfalcone (GO). Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, la cui parte seconda che disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8.7.1996;
VISTO il DPR 357/1997 e successive modifiche e ed integrazioni Regolamento recante attuazione alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la DGR n. 2203 del 21.9.2007 “Nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza”;
VISTA l’istanza depositata in data 28 novembre 2007 con la quale la Ditta Adria Strade s.r.l. ha chiesto all’Amministrazione regionale l’avvio della procedura di VIA e di valutazione d’incidenza relativamente al progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria di un tratto del torrente Torre tra la confluenza con il Fiume Natisone ed il ponte di Viscone, nei Comuni di Trivignano Udinese e Chiopris Viscone;
VISTO l’annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero del Lunedì”, in data 3 dicembre 2007, trasmesso in data 17 dicembre 2007;
RILEVATO che l’intervento proposto è sottoposto alla procedura di VIA, in quanto ricompreso nella categoria di interventi di cui al punto 7 “Opere per la canalizzazione e la regolazione dei corsi d’acqua” dell’elenco XI - Progetti di Infrastrutture, del precitato Regolamento di esecuzione della L.R. 43/1990 e in quanto le caratteristiche dimensionali del progetto sono tali per cui viene superato il valore di soglia relativo alle “Aree sensibili” di cui al Regolamento medesimo;
RILEVATO che l’intervento proposto è sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, in quanto ubicato all’interno del SIC IT3320029 “Confluenza fiumi Torre e Natisone”;
VISTO l’art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’individuazione delle autorità e del pubblico interessati all’opera proposta;
RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;
VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l’intervento ricade nel territorio dei Comuni di Trivignano Udinese e Chiopris Viscone;
RILEVATO pertanto che risultano Autorità interessate alla VIA del progetto in argomento i Comuni di Trivignano Udinese e Chiopris Viscone, la Provincia di Udine in relazione all’ubicazione territoriale dell’intervento, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto competente in materia di tutela del paesaggio, la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna competente in materia di tutela delle aree di interesse naturalistico relativamente alla valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 in merito alla localizzazione dell’intervento all’interno del SIC predetto, la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine e la Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia competenti per quanto attiene alla autorizzazione di carattere idraulico;
CONSTATATO che, sulla base della documentazione relativa alla viabilità interessata, risulta significativo il traffico indotto dal trasporto del materiale estratto verso l’impianto di lavorazione ubicato in Comune di Campolongo al Torre, lungo la viabilità dei Comuni di San Vito al Torre, di Tapogliano e di Campolongo al Torre, per cui anche tali Comuni risultano individuati come Autorità interessata;
VISTO il primo comma dell’art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

1. In base all’art.13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione d’incidenza relativamente al progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria di un tratto del torrente Torre tra la confluenza con il Fiume Natisone ed il ponte di Viscone nei Comuni di Trivignano Udinese e Chiopris Viscone per un prelievo di inerti di circa 260.000 mc, presentato dalla Ditta Adria Strade s.r.l. di Monfalcone, gli Enti di seguito indicati:

- Comune di Chiopris Viscone;
- Comune di Trivignano Udinese;
- Comune di Campolongo al Torre;
- Comune di San Vito al Torre;
- Comune di Tapogliano;
- Provincia di Udine;
- Azienda per i Servizi Sanitari n.5 “Bassa Friulana”;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici;
- Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali e fauna;
- Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia;
- Direzione provinciale lavori pubblici di Udine.

2. A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all’opera.
3. Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (via Giulia 75/1, Trieste) e presso la Segreteria

dei Comuni di Campolongo al Torre, Chiopris Viscone, San Vito al Torre, Trivignano Udinese e Tapogliano sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 7 gennaio 2008

CARTAGINE

08_8_1_DGR_186_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2008, n. 186. (Estratto)

L 1766/1927. Comune di Sagrado (GO). Autorizzazione all'alienazione di beni d'uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di autorizzare il Comune di Sagrado (GO) ad alienare i beni immobili così identificati:
frazione (nuova p.c. 315/3) della p.c. 315/1 censita nel c.t. 5° della P.T. 108 del C.C. di Sagrado (GO) per una superficie complessiva di mq. 822 verso il corrispettivo di € 47.463,00.
2. Di prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta qualora, entro un anno dalla sua comunicazione al Comune di Sagrado (GO), la medesima Amministrazione comunale non realizzi l'alienazione prevista.
3. Di prescrivere che il Comune di Sagrado (GO) dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ed alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.
4. Di prescrivere che la somma che il Comune di Sagrado ricaverà dall'alienazione di cui alla presente delibera sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della collettività di Sagrado.
5. Di precisare che il presente procedimento attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, cui sono preposti altri uffici ed Amministrazioni, e l'acquisizione e osservanza di ogni altra autorizzazione eventualmente prevista da tali norme.

(omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_8_1_DGR_229_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2008, n. 229. (Estratto)

Comune di Fagagna: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 88 del 20.12.2007, di approvazione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del comune di FAGAGNA n. 88 del 20.12.2007, di approvazione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale;
2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_8_1_DGR_238_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2008, n. 238
Rideterminazione dell'importo dei lavori del pozzo esplorativo grado 1 relativo al progetto geotermia prima fase - Obiettivo 2 - 2000-2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
VISTO il Regolamento n. 1685/2003 della Commissione europea del 28 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni finanziate dai Fondi strutturali;
VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari;
ATTESO che, in base all'articolo 1 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il "Fondo speciale Obiettivo 2 2000- 2006", costituito presso la Friulia S.p.A.;
VISTA la convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A. per la gestione del "Fondo speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006;
VISTO il DOCUP - Documento unico di programmazione Obiettivo 2 2000-2006, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C(2001)2811 di data 23 novembre 2001, come da ultimo modificato e approvato con decisione n. C(2007)1992 di data 30 aprile 2007 che prevede nell'ambito dell'Azione 3.1.2. "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili" la realizzazione del Progetto Geotermia la cui prima fase consiste nell'effettuazione di studi e indagini geofisiche, compresa la realizzazione di un pozzo esplorativo per la quantificazione e la parametrizzazione della risorsa geotermica in Comune di Grado;
VISTO il Complemento di Programmazione dell'Obiettivo 2 2000/2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza in data 26 febbraio 2002, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 dd 22.03.2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27.08.2004, ed in particolare gli articoli 4 e 21;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.1250/2003 che definisce gli obiettivi ed i programmi dalla Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici per il 2003 prevedendo fra l'altro, per quanto di competenza del Servizio geologico, l'avvio del Progetto geotermia da finanziarsi con i programmi comunitari;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1434 dd. 4.06.2004 che prevede che l'attività venga attuata direttamente dalla Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici tramite convenzione con l'Università degli Studi di Trieste;
VISTA la Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Università degli Studi di Trieste d.d. 29.11.2004, contenente le norme e le condizioni per la realizzazione nel Comune di Grado della prima fase del Progetto Geotermia previsto nell'ambito dell'azione 3.1.2. del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 anni 2000 - 2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, consistente nell'effettuazione dello studio e delle indagini geofisiche, e le condizioni per la realizzazione di un pozzo esplorativo per la quantificazione e la parametrizzazione della risorsa geotermica in Comune di Grado da parte di un soggetto individuato dalla regione con evidenza pubblica;
VISTO che con la Delibera n. 1233 del 09 giugno 2006, la Giunta Regionale ha approvato il progetto preliminare "Per la perforazione del pozzo esplorativo Grado-1, per la quantificazione della risorsa geotermica" predisposto dal Servizio geologico e rideterminato la spesa ammissibile del progetto geotermia prima fase in euro 1.219.077,00;
VISTO il decreto ALP.1-1918-B/10/AG/186 del 12 settembre 2006 con il quale il Direttore del servizio ha approvato il progetto definitivo-esecutivo "Per la perforazione del pozzo esplorativo Grado-1, per la quantificazione della risorsa geotermica";
VISTO il contratto rep n 8907 di data 10 ottobre 2007 contenente le norme e le condizioni per il conferimento di un incarico relativo all'esecuzione dei lavori di perforazione del pozzo esplorativo Grado - 1 per la quantificazione della risorsa geotermica nel comune di Grado;
CONSIDERATO che è in fase di esecuzione dei lavori è risultato necessario apportare alcune modifiche alla realizzazione del pozzo, al fine di ridurre il rischio minerario ed aumentare le precauzioni a favore

della sicurezza e della protezione ambientale;
CONSIDERATO che la richiesta di variante è stata presentata dall'Ufficio della Direzione dei Lavori che si è espresso con nota del 16 gennaio 2008 prot. 2496 B10 AG 186 con cui si propongono delle modifiche e si presenta un quadro economico aggiornato.
VISTA la variante al progetto di cui sopra di data 28 gennaio 2008 redatto dall'ing. Fabio Svaghi;
VISTO il decreto prot. B-10 AG 186 n. 106 di data 28.01.2008 di approvazione della variante al progetto "Per la perforazione del pozzo esplorativo Grado-1, per la quantificazione della risorsa geotermica"
VISTO il piano finanziario analitico per asse/misura/azione approvato dalla Giunta Regionale con DGR 1586/2007 e successive modifiche e integrazioni
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Ambiente e ai Lavori Pubblici
all'unanimità,

DELIBERA

1. di rideterminare a seguito della variante dei lavori del pozzo esplorativo di cui alle premesse la spesa ammissibile relativa al progetto geotermia prima fase in Euro 1.268.459,00 sul Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 2000 - 2006, di cui all'art. 1 della L.R. 26/2001, ripartito nelle quote di cofinanziamento Unione Europea (FESR), Stato e Regione, previste dal Piano Finanziario del Docup Obiettivo 2, per gli anni 2000-2006;
2. di impegnare le ulteriori risorse pari a 49.382,00 sul fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006 di cui all'art. 1 della L.R. 26/2001, ripartito nelle quote di cofinanziamento Unione Europea (FESR), Stato e Regione, previste dal Piano Finanziario del Docup Obiettivo 2 2000 - 2006;
3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_8_1_DGR_255_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 255

Docup Ob 2 2000-2006 Azione 3.2.2 "Recupero, adeguamento e valorizzazione del patrimonio paesistico tipico rurale". Aggiornamento iniziativa già ammessa a finanziamento in Comune di Sedegliano in area a sostegno transitorio e assegnazione contributo integrativo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dd. 21.06.1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2811) dd. 23.11.2001, così come modificata con Decisione della Commissione Europea n. C(4591) dd. 19.11.2004, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione dell'Obiettivo 2 2000-2006 per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la Legge regionale n. 26 dd. 27.11.2001, recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP OB2 per il periodo 2000-2006;
VISTO il Complemento di Programmazione di cui agli artt. 9, lettera m), e 18, paragrafo 3 del citato Regolamento (CE) n. 1260/1999, adottato con DGR n. 846 dd. 20.03.2002 così come modificato ed adottato da ultimo dall'Amministrazione regionale con deliberazione giuntale n. 2714 dd. 09.11.2007;
VISTA l'articolazione del Programma per Assi, Misure ed Azioni e considerata in particolare l'Azione 3.2.2 "Recupero, adeguamento e valorizzazione del patrimonio paesistico tipico rurale", per la quale è stata individuata la Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici quale struttura responsabile dell'attuazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 440 dd. 27.02.2003, come aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 3181 dd. 22.12.2006, con la quale vengono definite, nell'ambito del piano finanziario complessivo del DOCUP, le risorse annuali assegnate a ciascun asse, misura, azione, nonché alle sottoazioni per Direzione/Struttura regionale attuatrice competente;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2116 dd. 05.08.2004 con la quale vengono assegnate le risorse aggiuntive regionali (PAR) stanziate a favore del programma;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4030 dd. 12.12.2003, pubblicata il 31.12.2003 sul BUR n. 53, con la quale è stato approvato il bando per l'accesso ai finanziamenti previsti dall'azione 3.2.2;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 18 dd. 14.01.2005, pubblicata il 23.02.2005 sul BUR n. 8, così come rettificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1357 dd. 10.06.2005 pubblicata su BUR n. 27 dd. 06.07.2005, con le quali sono stati, tra l'altro, approvati e ammessi a finanziamento ai sensi del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 3.2.2, area a Sostegno Transitorio, n. 7 interventi proposti da diversi Comuni in area a Sostegno Transitorio;
ATTESO che tra i succitati 7 interventi risulta approvata anche l'iniziativa proposta dal Comune di Sedegliano, denominata "recupero dell'antico Mulino di Rivis", e che vede la partecipazione di un intervento pubblico e di un intervento realizzato a cura di un soggetto privato;
ATTESO che, limitatamente alla realizzazione della parte pubblica del progetto unitario denominato "recupero dell'antico Mulino di Rivis", il Comune di Sedegliano prevedeva un costo complessivo di euro 883.867,20, e che con la citata deliberazione n. 1357/2005 la Giunta regionale aveva quantificato in euro 883.867,20 la spesa ammissibile a finanziamento, ed assegnato un contributo di euro 698.255,09, pari al 79% della spesa ammissibile di euro 883.867,20;
ATTESO che con decreto del Direttore centrale Ambiente e Lavori Pubblici n. 973/UD/EV/885 dd. 05.06.2007, il contributo concesso al Comune di Sedegliano per la realizzazione dell'intervento denominato "recupero dell'antico Mulino di Rivis", limitatamente per la parte relativa all'intervento pubblico, veniva rideterminato, a seguito del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione, in complessivi euro 632.281,42, pari al 79% della spesa ammissibile di euro 800.356,23;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 5801 dd. 09.06.2007 il Comune di Sedegliano ha chiesto un'integrazione al contributo già concesso visto l'aumento del costo dell'opera necessario per il recupero anche con sostituzione della turbina idraulica del mulino;
VISTA la documentazione presentata dal Comune richiedente a corredo della domanda di contributo integrativo;
ATTESO che l'iniziativa, nella nuova configurazione proposta, conserva comunque le caratteristiche che avevano determinato l'ammissibilità a finanziamento della medesima (coerenza con gli obiettivi ed i contenuti del Complemento di Programmazione e sostanziale sussistenza dei requisiti di ammissibilità riportati nel bando) con un costo complessivo di euro 906.503,13;
ATTESO che l'aggiornamento dell'iniziativa non comporta alcuna conseguenza sulla graduatoria delle iniziative approvate con deliberazioni della Giunta regionale n. 18/2005 e n. 1357,2005, ma soltanto una rettifica degli importi relativi al costo, alla spesa ammissibile e al contributo;
RITENUTO pertanto di aggiornare nel seguente modo i dati inerenti l'iniziativa proposta dal Comune di Sedegliano, limitatamente alla parte pubblica dell'intervento unitario denominato "Recupero dell'antico Mulino di Rivis", già approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 18/2005 e n. 1357/2005 e considerando comunque che l'importo del contributo integrativo da assegnare non può in ogni caso superare l'importo del contributo concesso:

	Comune richiedente	Costo intervento	Spesa ammissibile	Contributo	Punti
7	Sedegliano	906.503,13	883.875,90	698.254,85	24,0

VISTO l'art. 3, terzo secondo, della citata Legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP;
VISTO l'art. 16, comma primo, della citata Legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente, Lavori Pubblici e Protezione Civile,
all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

E' approvato l'aggiornamento apportato dal Comune di Sedegliano all'iniziativa proposta ai sensi del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 3.2.2, a seguito di apposito bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4030 dd. 12.12.2003, limitatamente alla parte relativa l'intervento pubblico di cui al progetto unitario denominato "Recupero dell'antico Mulino di Rivis". Tale aggiornamento garantisce la piena funzionalità dell'opera e la coerenza con gli obiettivi ed i contenuti del Complemento di Programmazione e la sostanziale sussistenza dei requisiti di ammissibilità riportati nel bando, non modifica la graduatoria delle iniziative approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 18 dd. 14.01.2005 come rettificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1357 dd. 10.06.2005, variando nel seguente modo i dati inerenti la sola iniziativa proposta dal Comune di Sedegliano, già approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 18/2005 come e n. 1357/2005:

	Comune richiedente	Costo intervento	Spesa ammissibile	Contributo	Punti
7	Sedegliano	906.503,67	883.875,90	698.254,85	24,0

Art. 2

Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della Legge Regionale n. 26/2001, con la presente deliberazione viene a determinarsi l'ulteriore impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo denominato "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006" per un importo di euro 65.973,43 a valere sull'azione 3.2.2, con risorse del piano aggiuntivo regionale.

Art. 3

Sarà cura della Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione e dare comunicazione al Comune di Sedegliano dell'accoglimento della domanda di finanziamento, della procedura da seguire e della documentazione da produrre per ottenere la concessione del contributo.

Art. 4

Con successivo decreto del Vicedirettore centrale Ambiente e Lavori Pubblici verrà disposta la concessione del contributo integrativo e la relativa erogazione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_8_1_DGR_262_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 262

Definizione procedure per la comunicazione dei verbali dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003);
- Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235, "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003);
- L' "Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome attuattivo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro" del 26 gennaio 2006 (atto rep. N. 2407) per la qualificazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (in seguito denominati "RSPP" e "ASPP"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006;
- L' "Accordo Stato, Regioni e Province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281" del 26 gennaio 2006 (atto rep. N. 2429), per la qualificazione dei Lavoratori e Preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi, dei Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e dei Preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (di seguito denominati "Preposti Ponteggi", "Addetti funi" e "Preposti funi"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2006;

ATTESO che i medesimi provvedimenti definiscono il quadro della disciplina dei corsi di formazione per le figure dei RSPP, degli ASPP, dei Preposti Ponteggi, degli Addetti funi e dei Preposti funi, in particolare stabiliscono la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi;

PRESO ATTO che i sopraccitati accordi prevedono inoltre che, al termine delle operazioni di valutazione delle prove di verifica finale volte ad accertare il livello di apprendimento raggiunto, la Commissione di docenti interni, costituita per ogni corso di formazione, proceda a redigere il verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio;

RILEVATO che l' "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 concer-

nente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro" del 5 ottobre 2006 (atto repertorio n. 2635), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2006, precisa, tra l'altro, che "i soggetti formatori elencati al comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. 195/03 e al punto 4.1.1 dell'Accordo, che hanno la facoltà di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza, devono trasmettere il verbale della valutazione finale alla Regione/Provincia territorialmente competente. Si specifica che si tratta di una trasmissione solo per opportuna conoscenza, finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati";
ATTESO che l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno, ai fini di una rilevazione costante e aggiornata del numero di professionisti formati e/o aggiornati come RSPP, ASPP, Preposti Ponteggi, Addetti funi e Preposti funi, dotarsi di una procedura informatica per l'acquisizione delle informazioni relative ai verbali che i soggetti formatori devono trasmettere alla Regione territorialmente competente;
RAVVISATA la necessità, di dover fornire le necessarie indicazioni operative ai soggetti coinvolti al fine di garantire modalità certe, comportamenti uniformi ed omogenei nella comunicazione di detti verbali;
TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di attivare la procedura informatica per la realizzazione e la gestione di un elenco di professionisti aventi la qualifica di RSPP, ASPP, Preposti Ponteggi, Addetti funi e Preposti funi;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato A, "Definizione delle procedure per la comunicazione dei verbali della valutazione finale;
3. di disporre che le medesime procedure vengano applicate a tutti i verbali che devono essere inviati alla Regione secondo le normative citate;
4. di prevedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_8_1_DGR_262_2_ALL1

Definizione delle procedure per la comunicazione dei verbali della valutazione finale

Allegato A

1. a decorrere dalla pubblicazione della presente delibera verrà attivata la procedura informatica per l'inserimento e la trasmissione on line dei verbali di valutazione finale;
2. i soggetti formatori, sia quelli riconosciuti "ope legis" che quelli "accreditati" in conformità al modello di accreditamento definito in Regione, dovranno trasmettere i verbali di valutazione finale dei corsi, realizzati unicamente sul territorio regionale, attraverso l'accesso al sito della Sanità regionale (www.sanita.fvg.it);
3. i soggetti formatori dovranno presentare verbali distinti per ogni singola denominazione di corso (progetto formativo), riportando l'elenco esclusivamente dei candidati ritenuti idonei (ovvero di coloro che hanno superato l'esame finale), completo dei dati anagrafici e di residenza;
4. ai fini dell'adempimento di quanto previsto dall'Accordo innanzi citato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2006) il soggetto formatore, all'atto dell'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali dei partecipanti, sarà tenuto a comunicare ai medesimi che i verbali contenenti le valutazioni finali saranno trasmessi alla Regione;
5. la Regione, per il tramite della Direzione centrale salute e protezione sociale, potrà avviare ogni opportuna iniziativa al fine di favorire la corretta partecipazione ai corsi di aggiornamento;
6. il soggetto formatore dovrà prevedere di trasmettere per il corso di aggiornamento un unico verbale anche nel caso in cui lo svolgimento del corso è stato distribuito in singole quote orarie annuali, nell'ambito del periodo di validità, e nel rispetto del monte ore complessivo;
7. resta inteso che la verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti, ovvero dei titoli abilitanti la frequentazione a ciascun corso, viene effettuata dal soggetto formatore;
8. il soggetto formatore è tenuto a trasmettere on line anche i verbali dei corsi realizzati antecedentemente la pubblicazione del presente provvedimento;

9. i verbali cartacei redatti sia dai soggetti formatori "ope legis" che da quelli "accreditati" devono essere conservati dal soggetto titolare dell'iniziativa formativa.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_8_1_DGR_265_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 265

LR 2/2002 - art. 136 e art. 138 - Commissione esaminatrice per le prove di ammissione ai corsi teorico-pratici e agli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina - Costituzione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo" e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale;
VISTO l'articolo 136, comma 1, della legge regionale, il quale prevede che l'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni disciplinate dai capi II, III e IV della legge regionale medesima si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami finali;
VISTO inoltre l'articolo 138 della legge regionale, che demanda ad apposito regolamento regionale di attuazione la fissazione delle modalità di nomina, funzionamento e composizione della Commissione esaminatrice per le prove di ammissione ai corsi teorico-pratici e agli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di "Guida alpina - maestro di alpinismo" ed "Aspirante guida alpina", di seguito denominata Commissione esaminatrice;
VISTO il "Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002", di seguito denominato regolamento di attuazione, emanato con DPReg. 0241/Pres. di data 9 agosto 2002;
RICHIAMATO l'articolo 3 del regolamento di attuazione, il quale stabilisce che la sopra citata Commissione esaminatrice viene nominata dalla Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta specificatamente da:
a) il Direttore centrale Attività produttive, o un suo sostituto, che funge da Presidente;
b) due esperti nelle materie dei corsi, designati dal Collegio Guide Alpine - Maestri di Alpinismo e Aspiranti Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia;
c) due "Guide alpine - maestri di alpinismo" in possesso del diploma di istruttore, designati dal Collegio Guide Alpine - Maestri di Alpinismo e Aspiranti Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATA l'opportunità, che a svolgere le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice, sia un dipendente in servizio presso la Direzione centrale Attività produttive, collocato nella categoria D;
VISTA la nota dd. 7 maggio 2007, prot. n. 11171/PROD/TUR, inoltrata dal Collegio Guide Alpine - Maestri di Alpinismo e Aspiranti Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio, con la quale si propone e designa i componenti della Commissione esaminatrice;
RITENUTO pertanto di ricostituire la Commissione esaminatrice, scaduta il 23 maggio 2007, provvedendo alla nomina dei soggetti designati dal Collegio nonché del dott. Antonio CINTI quale Presidente della Commissione esaminatrice, in sostituzione del Direttore centrale Attività produttive;
VISTO l'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, recante " Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007) ", e della successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1942, di data 6 agosto 2007, con la quale è stata disposta per la Commissione esaminatrice in discorso la riduzione del 10 per cento dei compensi dei componenti, per le prestazioni da loro rese;
VISTA altresì la Circolare n. 11 di data 23 aprile 2007 della Direzione centrale Organizzazione, personale e sistemi informativi, in materia d'indennità oraria di missione e indennità supplementare, in cui viene illustrata la nuova disciplina in materia di trattamento economico di missione;
VISTO l'articolo 58 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, recante " Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici ", così come introdotto

dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi costituiti con provvedimento regionale;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, recante " Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale ", e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che il Programma operativo di gestione 2008, approvato con delibera della Giunta regionale n. 3301 del 28 dicembre 2007, prevede il capitolo di spesa 9188 nell'ambito dell'UBI 1.3.1.1022;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' costituita presso la Direzione centrale Attività produttive la Commissione esaminatrice per le prove di ammissione ai corsi teorico-pratici e agli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di "Guida alpina - maestro di alpinismo" ed "Aspirante guida alpina";
2. La Commissione esaminatrice di cui al punto 1. è composta da:
PRESIDENTE :
a) dott. Antonio CINTI, sostituto del Direttore centrale Attività produttive;
COMPONENTI :
b) sig. Attilio DE ROVERE membro effettivo e sig. Paolo SBISA' membro supplente, sig. Pierpaolo PEDRINI membro effettivo e sig. Ennio RIZZOTTI membro supplente, esperti nelle materie dei corsi, designati dal Collegio Guide Alpine - Maestri di Alpinismo e Aspiranti Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia;
c) sig. Aldo MICHELINI membro effettivo e sig. Maurizio VENZO membro supplente, sig. Dario SEGATO membro effettivo e sig. Marco DA POZZO membro supplente, "Guide alpine - maestri di alpinismo" in possesso del diploma di istruttore, designati dal Collegio Guide Alpine - Maestri di Alpinismo e Aspiranti Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia;
SEGRETARIO :
d) dott.ssa Alessandra TRAMPUS, dipendente in servizio presso la Direzione centrale Attività produttive, categoria D5;
3. La Commissione esaminatrice dura in carica quattro anni;
4. Ai componenti esterni verrà corrisposto, in relazione alla professionalità richiesta, un gettone di presenza di Euro 72,00.- (settantadue/00) per seduta, con una riduzione del 10% (trattenuta già effettuata nell'importo menzionato) rispetto al gettone di presenza della precedente Commissione esaminatrice, ai sensi dell'articolo 8, comma 53, della legge regionale 1/2007, e della successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1942 di data 6 agosto 2007. Gli stessi sono equiparati ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente, nei limiti di cui alla Circolare n. 11 di data 23 aprile 2007 della Direzione centrale Organizzazione, personale e sistemi informativi. La relativa spesa graverà sull'UBI 1.3.1.1022 del Bilancio per l'esercizio finanziario in corso, e sul capitolo 9188 del Programma operativo di gestione 2008, nonché sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli di spesa degli esercizi successivi;
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_8_1_DGR_340_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 340

LR 2/2002, art. 147 e art. 148. Corso di abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di "Soccorritore" sulle piste di sci - Approvazione secondo bando.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 363 ("Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"), che prevede all'articolo 3, l'obbligatorietà della messa in sicurezza delle piste di sci, ad opera dei gestori delle medesime aree;
VISTA la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 ("Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003"), ed in particolare l'articolo 5, commi 1 e 2, in cui i gestori delle aree sciabili, in relazione all'apertura al pubblico, devono dotare giornalmente con un certo numero adeguato di addetti alla sicurezza, le aree sciabili stesse, per garantire

l'opera di prevenzione, soccorso e sicurezza dell'attività sciatoria;
VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale, recante al Titolo IX, Capo I, la disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci;
VISTI in particolare, gli articoli 145 e 146 della legge regionale che regolano l'esercizio della professione di "Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza" sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione" sulle piste di sci, e subordinando l'iscrizione al relativo albo professionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, così come prevista all'articolo 147, comma 1, della legge regionale, mediante la frequenza di corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami di fronte ad una Commissione esaminatrice;
VISTO l'articolo 147, comma 3, della legge regionale, la quale dispone che i corsi di abilitazione tecnica, siano promossi dall'Amministrazione regionale, ed organizzati dal Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito denominato Collegio Regionale, almeno ogni due anni;
VISTO l'articolo 148, comma 1, che demanda ad apposito regolamento, la disciplina dei requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione tecnica, le materie di insegnamento, le procedure inerenti l'esame finale e la composizione della Commissione esaminatrice dei predetti corsi;
VISTO il "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modifiche, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci", di seguito denominato regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., recante tra l'altro, la disciplina dei requisiti di ammissione, delle materie di insegnamento e delle modalità di svolgimento dei predetti corsi di abilitazione tecnica;
VISTO in particolare l'articolo 3, comma 2, del regolamento di esecuzione, il quale prevede che i programmi dei corsi di abilitazione tecnica, siano definiti ed aggiornati dal Collegio Regionale in collaborazione con la Direzione centrale Attività produttive, sentite : la Direzione centrale Salute e Protezione sociale e la Direzione centrale Risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
VISTA la bozza del bando per la partecipazione al corso di abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività professionale di "Soccorritore" sulle piste di sci, predisposta dal Collegio Regionale, e conseguentemente proposta ed inoltrata alla Direzione centrale Attività produttive (v. nota ad prot. n. 6170/PROD./TUR. dd. 8 marzo 2007);
CONSIDERATO che sul bando da emettersi, si sono espresse favorevolmente sia la Direzione centrale Salute e Protezione sociale che la Direzione centrale Risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con alcune precisazioni che sono state inserite nel testo del bando stesso (v. note : prot. n. 6954/SPS/SAN dd. 22 marzo 2007 e prot. n. RAF 15/10.8/33066 dd. 20 aprile 2007);
CONSIDERATO che nel corso dell' anno 2008 è già stata effettuata una selezione per la partecipazione al corso previsto per detto anno, ma che appare opportuno procedere a una seconda selezione in funzione del corso da effettuarsi a fine 2008 o a inizio 2009, al fine di garantire per l' anno 2009 la presenza di sufficienti soccorritori in pista nei poli turistici invernali del Friuli Venezia Giulia ;
RITENUTO, conseguentemente, di approvare il bando per la partecipazione al corso di abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività professionale di "Soccorritore" sulle piste di sci, così come proposto dal Collegio Regionale, e predisposto dalla Direzione centrale Attività produttive, in quanto corrispondente alle finalità della legge regionale, ed adeguato alle esigenze derivanti dagli obblighi introdotti dalla legge 363/2003 e dalla legge regionale 27/2006;
SU PROPOSTA dell' Assessore alle Attività produttive,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, il bando per la partecipazione al corso di abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di "Soccorritore" sulle piste di sci, di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., nel testo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nel sito ufficiale internet della Regione stessa.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_8_1_DGR_340_2_ALL1

Bando per la partecipazione al Corso di Abilitazione Tecnica per l'esercizio dell'attività di "Soccorritore" sulle piste di sci di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.

Art. 1 indizione del Corso di Abilitazione Tecnica per l'esercizio dell'attività di "Soccorritore" sulle piste di sci

1. E' indetto con il presente bando, il Corso di Abilitazione Tecnica per l'esercizio dell'attività professionale di "Soccorritore" sulle piste di sci, di seguito denominato corso, in collaborazione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico ed il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito denominato Collegio Regionale, di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 3 e 4 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci", di seguito denominato regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres..

Art. 2 durata e modalità di svolgimento del corso

1. Il corso si compone di due moduli:
a) il primo modulo, della durata di sessantaquattro ore, prevede lezioni di carattere teorico e pratico aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 3 del presente bando;
b) il secondo modulo, della durata di cinquantasei ore, prevede esercitazioni pratiche e simulazioni d'interventi.

Art. 3 materie e programma del corso

1. Il programma del corso, di cui al precedente articolo 2 del presente bando, si articola nelle seguenti materie :
Il servizio di soccorso sulle piste di sci: il ruolo ed i compiti del "Soccorritore" sulle piste di sci ; gli aspetti legali e la normativa di riferimento ;
Nozioni di primo soccorso: nozioni di anatomia ; il trauma : la valutazione testa-piedi ; lesioni alle parti molle e ossee (ferite, contusioni, lussazioni, fratture) ; lesioni alla colonna : segni e sintomi, regole generali ; trauma cranico : segni e sintomi, regole generali ; lesioni toraciche : segni e sintomi, regole generali ; emergenze legate all'ambiente : segni e sintomi, regole generali per ipotermia e congelamento, mal di montagna ; corso BLSD, Basic Life Support Defibrillation, riconosciuto secondo le Linee Guida internazionali ed in osservanza della legge 120/2001 ; conoscenza dei modelli organizzativi e delle procedure di intervento caratterizzanti il sistema di emergenza regionale 118, nelle sue diverse espressioni ;
Tecniche di soccorso e trasporto: gestione della chiamata di soccorso ; valutazione della scena ed autoprotezione ; gestione della zona d'intervento, approccio e trattamento dell'infortunato ; presidi per la stabilizzazione dei traumi e loro impiego ; trasferimento dell'infortunato dal luogo dell'evento a quello di affidamento a personale sanitario qualificato ; caricamento dell'infortunato sull'*akja*, conduzione dell'*akja* a spazza-neve ed in *derapage*, in massima pendenza e secondo traiettorie curvilinee ;
Nozioni di nivologia e valanghe: meccanismi di formazione della neve nell'atmosfera ; tipologia dei cristalli di neve e loro caratteristiche ; caratteristiche della neve al suolo (in particolare, massa volumica, albedo) ; evoluzione del manto nevoso ; modificazioni del manto nevoso (in particolare, metamorfismi, vento, pioggia) ; tipologia dei rilievi effettuati sul manto nevoso per la previsione del pericolo di valanghe ; concentrazione dei dati presso il settore previsionale ; procedure di redazione e diffusione del bollettino valanghe ; interpretazione delle informazioni fornite attraverso il bollettino valanghe ;
Ricerca di dispersi: ricevimento della richiesta di soccorso ; procedure di ricerca di dispersi in qualità di componente di una squadra di ricerca ; esercitazioni pratiche ;
Ricerca di travolti da valanga: ricevimento della richiesta di soccorso ; ricerca con l'ARVA e con la sonda ; esercitazioni pratiche ;

Nozioni di meteorologia: meteorologia generale : gli elementi, la circolazione globale atmosferica, la mesoscala, cenni di previsionistica ; la meteorologia del Friuli Venezia Giulia : caratteristiche dei flussi, precipitazioni intense, venti locali ; cenni di climatologia regionale ; meteorologia alpina, con particolare approfondimento delle caratteristiche peculiari delle Alpi Orientali ; lettura dei bollettini di previsione meteorologica emessi dall'OSMER-ARPA per le quattro aree montane del Friuli Venezia Giulia ; panorama sulle fonti informative riguardanti le previsioni meteo sull'area alpina orientale ;
Nozioni di gestione della pista di sci: demarcazione, segnalazione e protezione di una pista di sci, strumenti e metodologie d'impiego ;
Nozioni di topografia e cartografia: orientamento e lettura delle carte, interpretazione delle scale topografiche ;
Comunicazioni radio: procedure nelle comunicazioni radio, impiego
degli apparati radio e situazioni che possono condizionare le comunicazioni radio ;
Attività notturna: simulazione di intervento di soccorso e ricerca di dispersi in condizioni di oscurità.

Art. 4 Commissione d'esame e abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di "Soccorritore" sulle piste di sci

1. L'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività professionale di "Soccorritore" sulle piste di sci, si consegue mediante la frequenza di almeno il 90 per cento del corso ed il superamento dell'esame finale di fronte alla Commissione d'esame, di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione.
2. L'esame di abilitazione tecnica si articola in una prova scritta, in un colloquio orale ed in una prova pratica, aventi ad oggetto le materie del programma del corso, di cui all'articolo 3 del presente bando.

Art. 5 numero di partecipanti al corso

1. Il numero di partecipanti al corso è indicativamente fissato in diciotto persone, da suddividere in tre gruppi per garantirne la migliore formazione.
2. In presenza di persone qualificate in almeno tre materie del corso, il numero di partecipanti di cui al precedente comma 1. del presente articolo, è aumentato nel limite di sei unità.
3. Il numero definitivo dei partecipanti al corso viene determinato dal Collegio Regionale, in accordo con la Direzione centrale Attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, in base al numero di domande di ammissione al corso presentate ed in base ai finanziamenti messi a disposizione dall'Amministrazione regionale stessa.

Art. 6 requisiti di ammissione al corso e modalità di selezione dei partecipanti

1. Sono ammessi al corso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici ;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, o di Stato non appartenente all'Unione europea accompagnata da "carta di soggiorno" o "permesso di soggiorno" o titolo equipollente, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni ;
c) diploma di istruzione secondaria di primo grado o diploma equipollente conseguito all'estero e riconosciuto dalla competente autorità italiana ;
d) idoneità psicofisica ;
e) superamento di due prove pratiche di sci, di cui una libera e l'altra obbligata, di fronte alla Commissione d'esame di cui all'articolo 4 del presente bando, integrata da un "Maestro di sci".
2. I requisiti delle lettere a), b) e c), di cui al precedente comma 1. del presente articolo, sono comprovati da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (così dette "autocertificazioni"), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (così dette "autocertificazioni"), di cui al precedente comma 2. del presente articolo, devono essere compilate e sottoscritte singolarmente per ogni requisito previsto dai commi 1. e 2. del presente articolo. Alle suddette dichiarazioni, altresì, andrà allegata una sola fotocopia singola di un documento di riconoscimento in corso di validità (esempio : carta d'identità, passaporto, patente di guida, ecc.).
4. La selezione dei partecipanti al corso avviene sulla base di una graduatoria, predisposta dalla Commissione d'esame di cui all'articolo 4 del presente bando, tenendo conto dei risultati delle due prove pratiche di sci (di cui al comma 1., lettera e) del presente articolo), di un colloquio conoscitivo diretto (a fini valutativi - ed attitudinali - del candidato), nonché dell' eventuale facoltativo *"curriculum vitae" da allegare alla domanda di ammissione* al corso stesso.
5. In caso di parità nella graduatoria, si considera la data di presentazione della domanda di ammissione al corso, presso l'Ufficio competente riportato al successivo articolo 7 del presente bando.

Art. 7 domanda di ammissione al corso

1. La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione riportata al precedente articolo 6, commi 2., 3. e 4. del presente bando, è indirizzata alla : Direzione centrale Attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico - Scala dei Cappuccini n. 1 - 34131 TRIESTE, e deve pervenire alla medesima Direzione centrale, entro e non oltre il termine di **quindici giorni** dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Si rende utile e necessario, che il candidato nella domanda di ammissione di cui al comma 1. del presente articolo, fornisca trascrivendolo il proprio recapito telefonico (sia esso "fisso" o "cellulare"), al fine di poterlo contattare per quanto espressamente previsto e stabilito al successivo articolo 8 del presente bando.
3. Il termine, di cui al comma 1. del presente articolo, ove scada in giorno non lavorativo per l'Ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
4. La data di ricevimento della domanda di ammissione al corso, è comprovata dal timbro di arrivo apposto su ciascuna domanda, a cura dell'Ufficio protocollo della Direzione centrale Attività produttive.
5. Se la domanda di ammissione al corso viene inviata a mezzo "raccomandata", ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1. del presente articolo, fa fede la data del timbro postale di partenza purché la "raccomandata" pervenga all'Ufficio competente entro cinque giorni successivi alla data di scadenza del termine, come stabilito al comma 1. del presente articolo.
6. Le domande di ammissione al corso, ricevute o spedite, decorsi i termini di cui ai commi 1. e 5. del presente articolo, sono considerate "irricevibili".
7. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità, in caso di perdita delle comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, indicato nella domanda di ammissione al corso di cui al comma 1. del presente articolo, né per eventuali disguidi postali, o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 8 modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'ammissione al corso

1. Le prove di selezione per l'ammissione al corso, come stabilito nelle modalità dell'articolo 6, comma 1., lettera e) del presente bando, sono disposte dalla Commissione d'esame per il giorno **16 marzo 2008 in località Piancavallo (Aviano), con ritrovo alle ore 8,00 alla stazione di partenza della seggiovia Tremol** e verranno comunque comunicate a cura della Direzione centrale Attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, a coloro che hanno presentato domanda di ammissione al corso, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del presente bando, e che risultano in possesso dei requisiti riportati all'articolo 6 del presente bando.
2. Per essere ammessi a sostenere le prove di selezione per l'ammissione al corso, i partecipanti dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. La mancata esibizione del documento di riconoscimento, di cui al precedente comma 2. del presente articolo, comporta l'esclusione dalle prove di selezione per l'ammissione al corso.
4. La mancata partecipazione ad una delle prove di selezione per l'ammissione al corso, è considerata come rinuncia al corso stesso.

Art. 9 quota di partecipazione al corso

1. La quota di partecipazione al corso, comprensiva della copertura assicurativa, è stabilita in Euro 200,00.- (duecento/00).
2. Sono escluse le spese relative : allo ski-pass, al vitto e all'alloggio.
3. I soggetti ammessi al corso devono provvedere, entro dieci giorni al ricevimento della comunicazione di ammissione al corso stesso, al versamento della relativa quota di partecipazione di cui al comma 1. del presente articolo, sul "c/c bancario" intestato al Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito indicato :
Banca Popolare di Vicenza
Filiale di Azzano Decimo (Pn)
c/c bancario : n. 463987
A B I : 05728
C A B : 64780

Art. 10 sede di svolgimento del corso

1. Il primo modulo del corso, di cui all'articolo 2, comma 1., lettera a) del presente bando, si svolgerà nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia, presso una sede adeguatamente attrezzata.
2. Il secondo modulo del corso, di cui all'articolo 2, comma 1., lettera b) del presente bando, si svolgerà presso uno dei poli sciistici regionali o, in caso di mancanza di neve, in altra regione.

3. Le sedi di svolgimento del corso, verranno comunicate ai soggetti ammessi al corso stesso, attraverso mezzi idonei.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_8_1_ADC_LAV FOR 1 TESTO COORD_ LR18-05_ART 30-31-32-33_1_TESTO

Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) - Testo coordinato del Regolamento emanato con DPReg. 20 febbraio 2007, n. 033/Pres. con le modifiche introdotte dal DPReg. 25 giugno 2007, n. 0194/Pres. e dal DPReg. 12 febbraio 2008, n. 034/Pres.

CAPO I - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione degli articoli 30, 31, 32 e 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per:
a) l'assunzione con contratti a tempo indeterminato, anche parziale;
b) l'inserimento in qualità di soci - lavoratori di cooperative;
c) lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì, in applicazione dell'articolo 33, comma 1, lettera c) della legge regionale 18/2005, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

Art. 2 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), le assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, effettuate dai seguenti soggetti:
a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
b) cooperative e loro consorzi.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
e) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;
f) (abrogata)
g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;
i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.
3. Per beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), i soggetti da assumere devono, alla data di presentazione della domanda, soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a) appartenere ad almeno una delle seguenti categorie:
1) donne disoccupate;
2) soggetti disoccupati che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età;
3) soggetti disoccupati laureati da almeno due anni;
4) soggetti disoccupati da almeno sei mesi;
5) soggetti a rischio di disoccupazione.
b) essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.
4. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:
a) per disoccupati, coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per soggetti a rischio di disoccupazione, esclusivamente coloro che siano stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, con conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali concessi anche in deroga alla vigente normativa.
5. Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni a tempo indeterminato devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
a bis) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei

dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro;
a ter) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
b) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile;
c) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.
6. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli inserimenti lavorativi dei soggetti di cui al comma 3 in qualità di soci lavoratori di cooperative.
7. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa, per essere ammissibili a contributo ai sensi del comma 6, devono possedere i seguenti requisiti:
a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;
b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui al comma 2.

Art. 3 incentivi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

1. Per beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) le imprese devono essere costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, e devono:
a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);
b) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.
3. L'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa, avente i requisiti di cui al comma 1, sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.
4. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) anche i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).
5. Ai fini del presente regolamento per partecipazione prevalente si intende una partecipazione superiore al cinquanta per cento del capitale sociale.
5 bis. Qualora la nuova impresa sia costituita da due soggetti dei quali solo uno soddisfi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) può essere concesso anche se la partecipazione detenuta dal lavoratore avente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, sia pari al 50 per cento del capitale sociale.

Art. 4 spese ammissibili

1. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale e le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di leasing, di:
a) macchinari e attrezzature;
b) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
c) macchine per ufficio e programmi informatici;
d) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;
e) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con non più di tre posti;
f) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute entro dodici mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:
a) per le imprese, anche se cooperative, nel Registro delle imprese;
b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.
3. Sono altresì ammissibili a contributo le spese per la costituzione dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico - amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione, rispettivamente:
a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;

c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

Art. 5 casi di esclusione dall'ammissibilità

1. Le spese di cui all'articolo 4 non sono ammissibili a contributo nei seguenti casi:
a) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
b) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:
1) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
2) socio dell'impresa richiedente;
3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
c) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate nell'Allegato A del presente Regolamento;
d) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie.

Art. 6 incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Sono interventi ammissibili a contributo:
a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), in corso alla data dell'1 ottobre 2007 e che scadono entro dodici mesi dalla data medesima;
b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data dell'1 ottobre 2007, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base a una delle seguenti tipologie contrattuali:
1) contratto di lavoro intermittente, di cui al titolo V, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
2) contratto di inserimento, di cui al titolo VI, capo II, del decreto legislativo n. 276/2003;
3) contratto di lavoro a progetto, di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276/2003;
c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data dell'1 ottobre 2007, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;
d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data dell'1 ottobre 2007, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora riguardino lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo, sono ammissibili a contributo anche se il rapporto ad elevato rischio di precarizzazione che si intende stabilizzare, pur non essendo in corso alla data dell'1 ottobre 2007, soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
a) risultare in corso alla data di presentazione della domanda di contributo;
b) intercorrere alla data di presentazione della domanda di contributo da almeno sei mesi.
4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a contributo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al presente regolamento;
b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;
c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui al comma 2, lettera b), numero 1);
d) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

Art. 7 ammontare degli incentivi

1. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), per ciascuna assunzione a

tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dalla legge 223/1991, è pari a :
a) euro 3.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numeri 3), 4) e 5);
b) euro 3.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a due o più delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numeri 3), 4) e 5);
c) euro 4.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente alla categoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 1), indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga anche a una o più delle categorie di cui ai numeri 3), 4) e 5) della lettera medesima;
d) euro 5.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente alla categoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 2), indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga anche a una o più delle categorie di cui ai numeri 3), 4) e 5) della lettera medesima;
e) euro 7.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente ad entrambe le categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga anche a una o più delle categorie di cui ai numeri 3), 4) e 5) della lettera medesima.
2. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, è pari a:
a) euro 4.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numeri 3), 4) e 5);
b) euro 5.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a due o più delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numeri 3), 4) e 5);
c) euro 6.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente alla categoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 1), indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga anche a una o più delle categorie di cui ai numeri 3), 4) e 5) della lettera medesima;
d) euro 9.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente alla categoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 2), indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga anche a una o più delle categorie di cui ai numeri 3), 4) e 5) della lettera medesima;
e) euro 12.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente ad entrambe le categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga anche a una o più delle categorie di cui ai numeri 3), 4) e 5) della lettera medesima.
3. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.
4. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 3 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:
a) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3;
b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, ad altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;
c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.
5. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, è pari ad euro 4.000 per ciascuna stabilizzazione.
6. L'importo di cui al comma 5 è elevato:
a) ad euro 6.000 qualora la stabilizzazione riguardi donne;
b) ad euro 7.000 qualora la stabilizzazione riguardi soggetti che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
c) ad euro 8.000 qualora la stabilizzazione riguardi donne che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
7. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del presente regolamento sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale, risultante alla data di assunzione o inserimento.

Art. 8 regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

2. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento.
2 bis. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9 cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con quelli previsti dal Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres., e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Art. 9 bis riparto delle risorse

1. Ai fini del presente Regolamento è utilizzato il 100 per cento della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 80, comma 8, della legge regionale 18/2005.
2. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 aprile di ciascun anno.
3. Il residuo 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 settembre di ciascun anno.

CAPO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 10 presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia competente.
2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende:
a) per i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2 la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro;
b) per i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) la Provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza.

Art. 11 disposizioni concernenti gli incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo e devono essere corredate da:
a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
c) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15

dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.
3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b), il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro.

Art. 12 disposizioni concernenti gli incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente alla stabilizzazione e non oltre il 30 maggio 2008. Sempre a pena di inammissibilità le medesime domande devono essere corredate da:
a) i dati del lavoratore;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
c) la documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro con il soggetto di cui alla lettera a) alla data dell'1 ottobre 2007 ovvero, nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), la documentazione attestante la somministrazione a favore del soggetto richiedente, alla data dell'1 ottobre 2007, del lavoratore per la cui assunzione è presentata la domanda;
d) nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3, in luogo della documentazione di cui alla lettera c), la documentazione attestante il soddisfacimento da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione che si intende stabilizzare di entrambi i requisiti previsti dalla disposizione medesima;
e) la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore interessati, con la quale il primo si impegna a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a contributo di cui al presente regolamento ed il secondo dichiara la disponibilità ad accettare la trasformazione, l'assunzione o l'inserimento.
2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.
3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro.

Art. 13 disposizioni concernenti gli incentivi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

1. Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), devono, a pena di inammissibilità, soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a) essere presentate entro sei mesi dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:
1) per le imprese, nel Registro delle imprese;
2) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
3) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.
b) fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, essere presentate anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili;
c) essere corredate da:
1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j). Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, deve essere altresì prodotta un'ul-

teriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, della partecipazione prevalente nella nuova impresa;
2) una visura camerale dell'impresa;
3) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, delle spese sostenute.

2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata anteriormente all'acquisto della partecipazione prevalente e deve essere corredata da:
a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);
c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell'impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla;

4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
a) entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deve depositare presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. La documentazione giustificativa delle spese di cui all'articolo 4, comma 3, deve avere una data non successiva al novantesimo giorno decorrente dalla data dell'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative.
b) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, i soggetti beneficiari devono depositare presso la Provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall'acquisto della partecipazione prevalente nell'impresa, la documentazione attestante l'acquisto medesimo.

Art. 14 disposizioni procedurali comuni

1. Le domande di contributo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. La Province comunicano al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

3. Il provvedimento di concessione deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

4. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui all'articolo 13, comma 4.

5. Le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15 variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il sog-

getto che abbia presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) o di cui all'articolo 1, comma 2 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento o un trasferimento di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto il contributo.

2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita presenta domanda alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da:

a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;

b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto il contributo;

c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.

4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di cui al comma 2, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 16 revoca dei benefici

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2:

a) la mancata stipulazione nel termine perentorio di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3, del contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l'esito negativo della verifica di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3.

2. Comporta la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il mancato deposito, nei termini rispettivamente indicati, della documentazione di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e b).

3. Comportano la revoca parziale degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, nella misura di cui al comma 4, i seguenti eventi, intervenuti dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento:

a) il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo del lavoratore;

b) le dimissioni volontarie del medesimo;

c) la riduzione dell'orario di lavoro indicato nella domanda di contributo.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 3 si verifica dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, il soggetto beneficiario deve provvedere alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:

a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 50 per cento dell'ammontare del contributo;

b) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 25 per cento dell'ammontare del contributo;

c) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra due anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e fino al compimento del terzo anno, nella misura del 12,5 per cento dell'ammontare del contributo.

5. Comporta la revoca dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) la cessazione dell'impresa entro un anno dall'erogazione dell'incentivo ovvero il venir meno, nel medesimo periodo, della titolarità della partecipazione prevalente nell'impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, avessero i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 17 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (articoli 2 e 5) - settori esclusi

01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi (tutta la divisione)
02	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (tutta la divisione)
03	Pesca e acquacoltura (tutta la divisione)
05	Estrazione di carbone (esclusa torba) (tutta la divisione)
07.1 07.29	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi (tutto il gruppo) Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi (tutta la classe)
08.92	Estrazione di torba (tutta la classe)
09.9	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali (tutto il gruppo)
10.11.0 10.12.0 10.13 10.20 10.3 10.4 10.51 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.62 10.9 10.81 10.84 10.85 10.89	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) (tutta la categoria) Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) (tutta la categoria) Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) (tutta la classe) Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei, e molluschi (tutta la classe) Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (tutto il gruppo) Produzione di oli e grassi vegetali e animali (tutto il gruppo) Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte (tutta la classe) Molitura del frumento (tutta la categoria) Molitura di altri cereali (tutta la categoria) Lavorazione del riso (tutta la categoria) Altre lavorazioni di semi e granaglie (tutta la categoria) Produzione di amidi e prodotti amidacei (tutta la classe) Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali (tutto il gruppo) Produzione di zucchero (tutta la classe) Produzione di condimenti e spezie (tutta la classe) Produzione di pasti e piatti preparati (tutta la classe) Produzione di altri prodotti alimentari nca (tutta la classe)
11.01 11.02 11.03 11.04 11.06	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici (tutta la classe) Produzione di vini da uve (tutta la classe) Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (tutta la classe) Produzione di altre bevande fermentate non distillate (tutta la classe) Produzione di malto (tutta la classe)
12	Industria del tabacco (tutta la divisione)
20.14 20.6	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (tutta la classe) Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)
24.10 24.2	Siderurgia (tutta la classe) Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) (tutto il gruppo)
28.11.1 28.92	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada ed aeromobili) (tutta la categoria) Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (tutta la classe)
29.1 29.2 29.32	Fabbricazione di autoveicoli (tutto il gruppo) Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutto il gruppo) Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori (tutta la classe)
30.11.0 30.91.1	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (tutta la categoria) Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori) (tutta la categoria)
33.11 33.15.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo (tutta la classe) Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori) (tutta la categoria)

08_8_1_ADC_LAV FOR 2 TESTO COORD_LR 18-05_ART 48_1_TESTO

Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) - Testo coordinato del Regolamento emanato con DPReg. 7 agosto 2006, n. 0237/Pres. con le modifiche introdotte dal DPReg. 25 giugno 2007, n. 0193/Pres. e dal DPReg 12 febbraio 2008 n. 033/Pres.

CAPO I - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), disciplina l'attuazione da parte delle Province dei seguenti interventi, previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale:
a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione.
2. Il presente regolamento, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, lett. d), della legge regionale 18/2005 disciplina inoltre misure speciali volte a favorire la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Art. 2 soggetti beneficiari degli interventi

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) i seguenti soggetti:
a) le imprese e loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
b) le cooperative e loro consorzi.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al

Registro regionale delle cooperative;
b bis) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
c) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
d) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del territorio della Regione;
e) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
f) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede il contributo ai sensi del presente regolamento;
g) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
h) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) le imprese costituite da lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione come definiti dai commi 5, 6 e 7.
4. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione come definiti dai commi 5, 6 e 7.
5. Ai fini del presente regolamento si intendono per lavoratori disoccupati i soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
a) avere perso la propria occupazione a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005:
1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991;
2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);
3) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di inserimento ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
4) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali.
b) avere acquisito, in conseguenza di uno degli eventi di cui alla lettera a), lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa regionale attuativa del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Gli eventi di cui al comma 5, lettera a), assumono rilievo anche se intervenuti anteriormente alla dichiarazione di grave difficoltà occupazionale, purché si siano verificati successivamente all'1 gennaio 2005 e siano stati successivamente ricondotti in una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005.
6 bis. Ai fini del presente regolamento, si intendono per lavoratori disoccupati anche i soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
a) avere perso la propria occupazione a seguito di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera a), che siano intervenuti anche anteriormente all'1 gennaio 2005 e siano stati determinati da situazioni di grave difficoltà occupazionale nel settore delle spedizioni doganali o da altre situazioni di grave difficoltà occupazionale accertate secondo la procedura prevista dalla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20

(Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale);
b) avere acquisito, in conseguenza di uno degli eventi di cui alla lettera a), lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa regionale attuativa del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni.".
7. Ai fini del presente regolamento si intendono per soggetti a rischio di disoccupazione coloro che siano stati sospesi dal lavoro, con ricorso ad ammortizzatori sociali anche concessi in deroga alla vigente normativa, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro. La sospensione assume rilievo anche se intervenuta anteriormente alla dichiarazione di grave difficoltà occupazionale, purché si sia verificata successivamente all'1 gennaio 2005 e sia stata successivamente ricondotta in una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005.
8. I lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione di cui ai commi 3 e 4 devono altresì essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Art. 3 incentivi per l'assunzione

1. Per beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) i soggetti da assumere devono essere, alla data di assunzione, lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 8.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, salvo che le assunzioni stesse avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
a bis) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro;
a ter) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
b) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile;
c) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.
3. Alle assunzioni a tempo indeterminato sono equiparati gli inserimenti lavorativi in cooperativa.
4. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa equiparati, ai sensi del comma 3, ad assunzioni a tempo indeterminato, devono possedere i seguenti requisiti:
a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;
b) non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.
5. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del presente regolamento sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale, risultante alla data di assunzione o inserimento.
6. Possono altresì beneficiare dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, che provvedono a stabilizzare, assumendoli con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti:
a) alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle seguenti tipologie contrattuali:
1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale;
2) contratto di lavoro intermittente;
3) contratto di inserimento;
4) contratto di lavoro a progetto;
5) contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato dal soggetto richiedente con un somministratore autorizzato ai sensi della vigente normativa.
b) i soggetti da stabilizzare, al momento dell'assunzione con una delle tipologie contrattuali di cui alla lettera a), erano lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 8;
c) la stabilizzazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.

7. Nel caso in cui dalla stabilizzazione ai sensi del comma 6 derivi un rapporto a tempo parziale, trova applicazione il comma 5.

Art. 4 incentivi per la creazione di nuove imprese

1. Per beneficiare dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) le imprese devono essere costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione e devono:
a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b), c), e), g) e h);
b) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.
3. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione insieme ad altri soggetti che non soddisfano tale requisito, purché i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.
4. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) anche i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b), b bis), c), e), g) e h).
5. Ai fini del presente regolamento per partecipazione prevalente si intende una partecipazione superiore al 50 per cento del capitale sociale.
5 bis. Qualora la nuova impresa sia costituita da due soggetti dei quali solo uno sia un lavoratore disoccupato o a rischio di disoccupazione, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) può essere concesso anche se la partecipazione detenuta dal lavoratore disoccupato o a rischio di disoccupazione sia pari al 50 per cento del capitale sociale.

Art. 5 spese ammissibili

1. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di leasing, di:
a) macchinari e attrezzature;
b) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
c) macchine per ufficio e programmi informatici;
d) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;
e) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con non più di tre posti;
f) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute entro dodici mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:
a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.
3. Sono altresì ammissibili a contributo le spese per la costituzione dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico - amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione, rispettivamente:
a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

Art. 6 casi di esclusione dall'ammissibilità

1. Le spese di cui all'articolo 5 non sono ammissibili a contributo nei seguenti casi:
a) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:
1) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
2) un socio dell'impresa richiedente;
3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
a bis) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
b) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate nell'Allegato A del presente Regolamento;

c) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie.

Art. 7 incentivi per la frequenza di corsi di riqualificazione

1. Per beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) i requisiti di cui all'articolo 2, commi 4 e 8 devono essere posseduti dai beneficiari alla data di inizio del corso e devono permanere per l'intera durata del corso.

2. I corsi, la cui frequenza consente di beneficiare dell'incentivo, devono:

a) essere realizzati da soggetti accreditati dalla Regione, ai sensi della normativa vigente;

b) prevedere, alternativamente:

1) il rilascio di una certificazione attestante la frequenza dei corsi stessi;

2) il conseguimento di una qualifica.

Art. 8 misure speciali volte a favorire la maturazione del diritto al trattamento pensionistico

1. In via sperimentale, sono concessi incentivi ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, i quali assumano lavoratori disoccupati che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

a) essere esclusi dalla percezione dei benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali;

b) mancare di non più di cinque anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

3. Le assunzioni a tempo indeterminato devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Alle assunzioni a tempo indeterminato sono equiparati gli inserimenti lavorativi in cooperativa. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa equiparati alle assunzioni a tempo indeterminato devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 4.

5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi anche per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, se si verificano tutte le seguenti condizioni:

a) che i lavoratori disoccupati da assumere soddisfino il requisito di cui al comma 1, lett. a);

b) che ai soggetti da assumere manchino non più di tre anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa;

c) che la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, sia non inferiore ad un anno e corrisponda ad almeno la metà del periodo di contribuzione necessario al soggetto assunto per maturare il diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa.

6. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato instaurato ai sensi del presente articolo sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale, risultante alla data di assunzione o inserimento.

Art. 9 ammontare dei benefici

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 3.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato:

a) ad euro 4.500 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne;

b) ad euro 5.500 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo;

c) ad euro 7.500 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 6.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato:

a) ad euro 8.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne;

b) ad euro 9.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge

223/1991, riguardi soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo;
c) ad euro 12.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
3. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 1.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato:
a) ad euro 2.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne;
b) ad euro 3.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo;
c) ad euro 4.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
4. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 5.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato:
a) ad euro 7.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne;
b) ad euro 8.000 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo;
c) ad euro 8.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi donne che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
5. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.
6. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 5 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:
a) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione insieme ad altri soggetti che non soddisfino tale requisito, purché i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;
c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.
7. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) è pari:
a) per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 4 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 4.000 euro;
b) per i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 2 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 2.000 euro.
8. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro status durante la partecipazione al corso per il quale è stato richiesto il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), l'ammontare dello stesso, dal giorno successivo e fino al termine del corso, viene rideterminato tenuto conto di quanto previsto dal comma 7, lettera a).
9. Qualora il soggetto che partecipa al corso trovi un'occupazione nel periodo di frequenza dello stesso, l'ammontare del contributo viene calcolato sino al giorno antecedente l'inizio del nuovo rapporto di lavoro tenuto conto di quanto previsto dal comma 7.
10. L'incentivo di cui all'articolo 8 è pari ad euro 3.500 per ogni anno di lavoro garantito al soggetto assunto utile per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.

Art. 10 regime di aiuto

1. I contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lett. a) e b), e 8 hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli

articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.
2. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all’allegato A del presente regolamento.
3. L’allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11 cumulabilità dei benefici

1. Gli incentivi di cui agli articoli 1, comma 1, lett. a) e 8 non sono cumulabili relativamente alla medesima assunzione.
2. Nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Art. 11 bis riparto delle risorse

1. Il 50 per cento delle risorse disponibili a bilancio è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 aprile di ciascun anno.
2. Il residuo 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 settembre di ciascun anno.

CAPO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 12 Provincia competente per la presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia competente.
2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende:
a) in relazione ai contributi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) e all’articolo 8 la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro;
b) in relazione ai contributi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) la Provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza;
c) in relazione ai contributi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c) la Provincia in cui il soggetto richiedente prestava la propria attività lavorativa.

Art. 13 incentivi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) e di cui all’articolo 8

1. In relazione agli incentivi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) la domanda di contributo deve, a pena di inammissibilità, essere presentata anteriormente all’assunzione o all’inserimento lavorativo e deve essere corredata da:
a) i dati del lavoratore, con l’indicazione se per l’assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, commi 2 o 4. I soggetti per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell’instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
c) (abrogata)
d) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 3, comma 6, la domanda di contributo deve, a pena di inammissibilità, essere presentata anteriormente alla stabilizzazione e deve essere corredata da:
a) i dati del lavoratore, con l’indicazione se per la stabilizzazione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991;
b) la documentazione attestante la sussistenza, alla data di presentazione della domanda di contributo, del rapporto di lavoro con il soggetto di cui alla lettera a) in base ad una delle tipologie contrattuali di cui all’articolo 3, comma 6, lett. a), n. 1, 2, 3 o 4 ovvero attestante la somministrazione a favore del soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di contributo, del soggetto di cui alla lettera a);
c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, comma 6, lett. c). I soggetti per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese

devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
d) (abrogata)
e) per ogni soggetto da stabilizzare, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto di cui alla lett. a) e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 6, lett. b).
3. In relazione agli incentivi di cui all'articolo 8, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, all'inserimento lavorativo o all'assunzione a tempo determinato e deve essere corredata da:
a) i dati del lavoratore;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, commi 2 o 4. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
c) (abrogata)
d) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 1 o 5.
3 bis. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.
4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), e all'articolo 8, il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 5, a tempo determinato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro.
5. (abrogato)

Art. 14 incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b)

1. In relazione agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a) essere presentata entro sei mesi dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:
1) per le imprese, nel Registro delle imprese;
2) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
3) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative;
b) fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, essere presentata anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili;
c) essere corredata da:
1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, deve essere altresì prodotta un'ulteriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, della partecipazione prevalente nella nuova impresa;
2) una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
3) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, sostenute;
4) (abrogato)
2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 4, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata anteriormente all'acquisto della partecipazione prevalente e deve essere corredata da:

a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 8;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b), b bis), c), e), g) e h).
c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell'impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla;.
2 bis. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.
3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deve depositare presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. La documentazione giustificativa delle spese di cui all'articolo 5, comma 3, deve avere una data non successiva al novantesimo giorno decorrente dalla data dell'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 4, ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari devono depositare presso la Provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall'acquisto della partecipazione prevalente nell'impresa, la documentazione attestante l'acquisto medesimo.
5. (abrogato)

Art. 15 incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c)

1. In relazione al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), la domanda di contributo a pena di inammissibilità deve essere presentata entro due mesi dall'inizio del corso di riqualificazione e deve essere corredata da una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti partecipanti ai corsi e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 8, l'eventuale fruizione di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali e l'iscrizione ad un corso di riqualificazione realizzato da un soggetto accreditato dalla Regione.
1 bis. I soggetti richiedenti possono presentare una richiesta di anticipazione per un importo pari al 30 per cento del contributo massimo concedibile nel caso di specie. La richiesta di anticipazione deve essere corredata da una dichiarazione, resa dal soggetto accreditato che eroga la formazione, attestate la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 30 per cento della durata prevista. La Provincia competente provvede sulla richiesta di anticipazione entro trenta giorni dalla presentazione. L'anticipazione è erogata contestualmente all'atto di concessione.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), ovvero del saldo nell'ipotesi di cui al comma 1 bis, i soggetti beneficiari devono presentare, entro un mese dalla conclusione del corso di riqualificazione, una dichiarazione, resa dal soggetto accreditato che ha erogato la formazione, attestate la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 70 per cento della durata prevista.

Art. 16 disposizioni procedurali comuni

1. Le domande di contributo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. La Province comunicano al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

3. Il provvedimento di concessione, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b) e di cui all'articolo 8, deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.
4. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui all'articolo 13, comma 4, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui agli articoli 14, commi 3 e 4, o 15, comma 2.
5. Le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 16 bis variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e di cui all'articolo 8 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento o un trasferimento di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto il contributo.
2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita presenta domanda alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo.
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da:
a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;
b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto il contributo;
c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.
4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di cui al comma 2, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 17 revoca del contributo

01. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 1, comma 1, lett. a) , e 8:
a) la mancata stipulazione nel termine perentorio di cui all'articolo 13, comma 4, del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'esito negativo della verifica di cui all'articolo 13, comma 4.
02. Comporta la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) e c), il mancato deposito, nei termini rispettivamente indicati, della documentazione di cui agli articoli 14, commi 3 e 4, o 15, comma 2.
1. Comportano la revoca parziale dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), nella misura di cui al comma 2, i seguenti eventi, intervenuti dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi dell'articolo 3:
a) il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo del lavoratore;
b) le dimissioni volontarie o il decesso del medesimo;
c) la riduzione dell'orario di lavoro indicato nella domanda di contributo.
2. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si verifica dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, il soggetto beneficiario deve provvedere alla restituzione di una

quota parte del contributo nelle seguenti misure:
a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 50 per cento dell'ammontare del contributo;
b) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 25 per cento dell'ammontare del contributo;
c) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra due anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e fino al compimento del terzo anno, nella misura del 12,5 per cento dell'ammontare del contributo.
3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche in relazione all'incentivo di cui all'articolo 8, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato.
4. Comporta la revoca parziale, nella misura del 50 per cento del suo ammontare, dell'incentivo di cui all'articolo 8, nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, uno degli eventi di cui al comma 1, se verificatosi dopo l'erogazione e prima che sia trascorso un anno dall'assunzione.
5. Comporta la revoca dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) la cessazione dell'impresa entro un anno dall'erogazione dell'incentivo ovvero il venir meno, nel medesimo periodo, della titolarità della partecipazione prevalente nell'impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, fossero lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.

Art. 18 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (articoli 2, 6 e 10) - settori esclusi

01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi (tutta la divisione)
02	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (tutta la divisione)
03	Pesca e acquacoltura (tutta la divisione)
05	Estrazione di carbone (esclusa torba) (tutta la divisione)
07.1 07.29	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi (tutto il gruppo) Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi (tutta la classe)
08.92	Estrazione di torba (tutta la classe)
09.9	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali (tutto il gruppo)
10.11.0 10.12.0 10.13 10.20 10.3 10.4 10.51 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.62 10.9 10.81 10.84 10.85 10.89	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) (tutta la categoria) Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) (tutta la categoria) Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) (tutta la classe) Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei, e molluschi (tutta la classe) Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (tutto il gruppo) Produzione di oli e grassi vegetali e animali (tutto il gruppo) Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte (tutta la classe) Molitura del frumento (tutta la categoria) Molitura di altri cereali (tutta la categoria) Lavorazione del riso (tutta la categoria) Altre lavorazioni di semi e granaglie (tutta la categoria) Produzione di amidi e prodotti amidacei (tutta la classe) Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali (tutto il gruppo) Produzione di zucchero (tutta la classe) Produzione di condimenti e spezie (tutta la classe) Produzione di pasti e piatti preparati (tutta la classe) Produzione di altri prodotti alimentari nca (tutta la classe)
11.01 11.02 11.03 11.04 11.06	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici (tutta la classe) Produzione di vini da uve (tutta la classe) Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (tutta la classe) Produzione di altre bevande fermentate non distillate (tutta la classe) Produzione di malto (tutta la classe)
12	Industria del tabacco (tutta la divisione)
20.14 20.6	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (tutta la classe) Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)
24.10 24.2	Siderurgia (tutta la classe) Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) (tutto il gruppo)

28.11.1 28.92	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada ed aeromobili) (tutta la categoria) Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (tutta la classe)
29.1 29.2 29.32	Fabbricazione di autoveicoli (tutto il gruppo) Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutto il gruppo) Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori (tutta la classe)
30.11.0 30.91.1	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (tutta la categoria) Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori) (tutta la categoria)
33.11 33.15.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo (tutta la classe) Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori) (tutta la categoria)

08_8_1_ADC_LAV FOR 3 ELENCO ASSOCIAZIONI_1_TESTO

Direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca - Servizio professioni e interventi settoriali

Estratto del registro regionale delle Associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche. Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 - articolo 4.

ESTRATTO DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRESTATORI DI ATTIVITA' PROFESSIONALI NON ORDINISTICHE Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 - articolo 4

	DENOMINAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INSERITE NEL REGISTRO		PROFESSIONE PRINCIPALE	PROFESSIONI SECONDARIE
1	A.N.Co.T. F.V.G. - Associazione nazionale consulenti tributari del Friuli Venezia Giulia	(a)	Consulenti tributari	
2	A.R.S. - F.V.G. Associazione regionale shiatsu operatori professionisti - Friuli Venezia Giulia	(a)	Operatori shiatsu	
3	Associazione cancellata		Consulenti tecnici ambientali	
4	OMNISALUS	(a)	Naturopati	Tecnico posturologo olistico Tecnico in spagiria e alchimia Tecnico di massaggio termale Tecnico di marmaterapia Tecnico di consigli salutari Tecnico della prevenzione salutistica Riflessologo Tecnico kinesiologo Personal trainer Omeopata.
5	A.L.S.I. - Associazione dei laureati in scienze dell'informazione ed informatica	(a)	Informatici	
6	A.I.C.O. - Associazione Italiana di Counselling della Regione Friuli Venezia Giulia	(a)	Counsellors	
7	A.K.S.I. - Associazione Kinesiologia Specializzata Italiana	(b)	Kinesiologi	
8	Associazione tra professionisti di Reiki e discipline complementari - ENERGIOIA	(a)	Professionisti di Reiki	
9	A.I.S.M. - Associazione Italiana Marketing	(b)	Professionisti del Marketing	
10	T.P. - Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti	(b)	Tecnici pubblicitari	
11	A.P.M. - Associazione Professionisti Musicoterapia - Friuli Venezia Giulia	(a)	Musicoterapisti	
12	ASS.OPE.A - Associazione operatori ayurveda	(a)	Operatori in ayrveda	
13	A.P.O.S. - F.V.G. Associazione professionale operatori shiatsu Friuli Venezia Giulia	(a)	Operatori shiatsu	
14	Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T.	(b)	Tributaristi	

15	Associazione Cranio-Sacrale FVG	(a)	Facilitatori Cranio-sacrali di discipline del benessere e bio-naturali	
16	Collegio delle Guide Speleologiche, Maestri di Speleologia e degli Aspiranti Guida Speleologica del Friuli Venezia Giulia	(a)	Guide speleologiche - Maestri di speleologia	
17	Associazione Hikari Reiki Kai	(a)	Professionisti del Reiki	
18	Associazione Fisioterapisti Indipendenti - A.F.I. F.V.G.	(a)	Fisioterapisti	
19	Associazione Daylight - F.V.G.	(a)	Fotografi professionisti	
20	Associazione Assistenti alla Comunicazione - L.I.S. e Mediatori Linguistici - L.I.S. F.V.G.	(a)	Assistenti alla Comunicazione e Mediatori Linguistici	
21	A.C.T. - F.V.G. Associazione Consulenti Territoriali Project Manager - Europrogettisti e Fundraiser del Friuli Venezia Giulia	(a)	Consulenti Territoriali, Project Manager-Europrogettisti e Fund Raiser	

a. Art. 1 bis, comma 1, lett. a) del regolamento - Associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche che hanno la sede legale ed operano nel Friuli Venezia Giulia
b. Art. 1 bis, comma 1, lett. b) del regolamento - Associazioni che, pur avendo la sede legale al di fuori del territorio regionale, operano nel territorio stesso attraverso forme organizzative e funzionali decentrate a livello regionale

08_8_1_ADC_PIAN TERR FAEDIS 14 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Faedis. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 54 del 28 novembre 2007 il comune di Faedis ha preso atto, in ordine alla variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 bis, comma 4, della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, comma 2 della L.R. 5/2007.

08_8_1_ADC_PIAN TERR MONFALCONE 27 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale

LR 5/2007 art. 63 co. 2, LR 52/1991 art. 32 co. 9. Variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Monfalcone: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 27/100 del 18 ottobre 2007. Approvazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 2 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 9 della L.R. 52/1991 si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 027/Pres. del 30 gennaio 2008, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 27/100 del 18 ottobre 2007, con cui il comune di Monfalcone ha approvato la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1866 del 27 luglio 2007.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

08_8_1_ADC_PIAN TERR VILLA VICENTINA 6 PRGC _1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Villa Vicentina. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 50 del 30 novembre 2006 il comune di Villa Vicentina ha preso atto, in ordine alla variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 bis, comma 4, della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, comma 2 della L.R. 5/2007.

08_8_1_ADC_PIAN TERR VILLA VICENTINA 8 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Villa Vicentina. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 54 del 19 dicembre 2006 il comune di Villa Vicentina ha preso atto, in ordine alla variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 bis, comma 4, della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, comma 2 della L.R. 5/2007.

08_8_1_ADC_PIAN TERR VILLA VICENTINA 10 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Villa Vicentina. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 55 del 19 dicembre 2006 il comune di Villa Vicentina ha preso atto, in ordine alla variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 bis, comma 4, della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, comma 2 della L.R. 5/2007.

08_8_1_ADC_SAL PROT GRADUATORIE 2008 PROV UDINE

Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio assistenza sanitaria

Articolo 21, punto 10 dell'ACN del 23 maggio2005 - Graduatorie definitive dei medici specialisti ambulatoriali , degli psicologi ambulatoriali, dei biologi ambulatoriali. dei chimici ambulatoriali e dei medici veterinari ambulatoriali per la Provincia di Udine, valevoli per l'anno 2008.

Si pubblicano di seguito le graduatorie in oggetto, inviate dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" con nota del 4 febbraio 2008, prot. n. 11903/Comit.

08_8_1_ADC_SAL PROT GRADUATORIE 2008 PROV UDINE_ALL1

Graduatoria medici specialisti ambulatoriali della provincia di Udine valida per l'anno 2008

N° PROGR	BRANCA SPECIALISTICA COGNOME E NOME DEL SANITARIO		PUNTI	DATA DI LAUREA	DATA DI NASCITA
ALLERGOLOGIA					
1	DAMA	ANNARITA	12,400		
2	TOMSIC	MIRELA	7,400		
CARDIOLOGIA					
1	SERDOZ	MARISA	53,000		
2	NICOTRA	GIUSEPPE	43,600		
3	ADRAGNA	VINCENZO G.	26,100		
4	CUZZATO	ANNA LINDA	21,100		
5	ZOTTAREL	GABRIELLA	19,000		
6	PICCO	FRANCESCA	17,400		
7	CAMERINO	ROBERTA	6,800		
8	OLIVERIO	TIZIANA	6,184		
CHIRURGIA GENERALE					
1	CITTA	PAOLO	37,200		
2	DELLA CORTE	SILVIA	14,030		
3	CIUTTO	TIZIANA	11,000		
DERMATOLOGIA					
1	SALVADOR	LILIANA	40,283		
2	CASSIN	PAOLA	21,242		
3	TRIPOLI	MARCO	17,927		
4	DORIA	ANDREA	15,306		
5	BOCCUCCI	NICOLA	12,300		
6	MODICA	SONIA	12,121		
7	MARTINELLI	ELISA	8,964		
8	LAUTIERI	STEFANO	7,600		
9	FAVOT	FRANCESCA	6,996		
10	ORTENZIO	SIMONA	6,850		
11	DI GAETANO	LUCA	6,845		
12	PICONE	GIANCARLO	6,800		
13	MIERTUSOVA TOTHOVA	STANISLAVA	6,164		
14	QUINKENSTEIN	EVA	5,000		
15	CODOGNO	SILVIA	3,800		
DIABETOLOGIA					
1	MAINARDIS	MARIA	17,600		
2	BOSCO	DOMENICA ANGELA	5,866		
3	VERGONI	ADRIANO	5,600		
ENDOCRINOLOGIA					
1	FAVERO	PIERANGELO	37,200		
2	MAINARDIS	MARIA	17,600		
3	BRUNATO	BARBARA	9,900		
4	BOSCO	DOMENICA ANGELA	6,191		
FISIATRIA					
1	FICO	GENNARO	10,195		
MEDICINA AEREONAUTICA					
1	COPPOLA	CATALDO GIUSEPPE	5,100		
2	GRECO	FRANCESCO	5,000		
MEDICINA DELLO SPORT					
1	VIEL	MIRELLA	18,115		
2	BRUSAMOLIN	LAURA	6,915		

MEDICINA LEGALE					
1	REBIZZO	ANDREA	20,707		
2	PIAZZA	VINCENZO	16,188		
3	LOPS	NICOLA	12,324		
4	GREGORIN	ELISABETTA	11,555		
5	MAZZOLO	GIONATA MARIA	9,000		
6	SCIMONE	BARBARA	5,200		
7	TOMASELLA	FEDERICA	5,000		
8	LORENZINI	GIULIO	3,800	31/07/2001	
9	GONGOLO	FRANCESCO	3,800	15/10/2001	
MEDICINA DEL LAVORO					
1	BOLOGNESI	LUCIANO	5,000		
2	PONTIERI	ETTORE	3,800		
3	SINACORI	MARIAPIA	3,000		
MEDICINA INTERNA					
1	MORETTI	MICHELE EMILIA	6,400		
NEUROLOGIA					
1	GARREFFA	IRIS TEODORA	7,500		
2	CECOTTI	LAURA	6,800		
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE					
1	NIEDDU	CRISTINA	5,700		
OCULISTICA					
1	BACCARA	FABIO	30,200		
2	BIANCO	ANGELO	28,400		
3	DEGRASSI	MARCO	25,100		
4	SABELLA	RAFFAELE	23,460		
5	PEDIO	MARCELLA	18,400		
6	BOTTERI	ELENA	17,600	10/03/1993	
7	GRASSI	CARLA	17,600	15/07/1993	
8	MICHIELI	CINZIA	14,300		
9	IACONO	PIERLUIGI	12,063		
10	CECI	DAVIDE	12,033		
11	GRANDIN	ROSITA	11,818		
12	MICHIELETTO	PAOLA	11,282		
13	FURLAN	FRANCESCA	10,960		
14	NAPOLITANO	MARIA CARMELA	10,535		
15	MARCUCCI	LUANA	9,182		
16	GORTANA CHIODINI	RAFFAELLA	8,910		
17	FRATTOLILLO	ANTONIO	8,755		
18	DRAGONI	ALESSANDRO	8,248		
19	LIBERALI	TATIANA	7,806		
20	MINUTOLA	DANIELA	7,086		
21	DI STEFANO	GIUSEPPE	5,600		
ODONTOIATRIA					
1	PESENTI	GIUSEPPE	36,889		
2	CASTRONOVO	GAETANO	33,200		
3	CECCHI	VANDA	32,054		
4	PELLEGRINI	EDDI	25,600		
5	TRAVAGLINI	BRUNO	25,136		
6	GALLI'	GAETANO	23,579		
7	CASTRONOVO	ANTONIO	22,300		
8	BARBIERA	MARIO	20,700		
9	REVELANT	PAOLA	20,400		
10	AVERSA	ROSARIO	20,300	12/03/1979	
11	RIEPPI	ALBERTO	20,300	07/11/1986	
12	FACCHIN	ADRIANO	19,900		
13	CIOTOLA	DARIO	18,600		

14	BERTONI	ELENA	16,170		
15	BARBARIOL	MARCO	14,900		
16	TITO	ROSSELLA	13,302		
17	PROVENZANO	PASQUALE	12,018		
18	SPITALERI	DARIO	10,100		
19	URICCHIO	GIOVANNI	9,600		
20	DI PIETRO	MARIO	6,625		
21	BALDUCCI	LAURA	6,300		
22	STELLA	IGNAZIO	5,558		
23	MALARA	GIUSEPPE MICHELE	4,800		
24	MASALA	SABINA	3,000	10/11/1997	
25	PAPALUCA	ANTONIO	3,000	05/11/2003	
26	TAGLIAPIETRA	GIULIO	2,968		
27	PERGOLA	ALESSANDRO	2,773		
28	COMO	ANNA	2,300		
29	ZANUTTO	FEDERICO	1,600		
30	TRIPODI	ALESSANDRO	1,200		
31	DI CHIARA	PIETRO	0,000		
ORTOPEDIA					
1	EMILIANI	GIULIANO	39,898		
OSTETRICIA \ GINECOLOGIA					
1	BERTELLI	FIDIA	38,448		
2	LONDERO	FRANCO	37,900		
3	DE LUCA	IGNAZIO	37,836		
4	TURTORO	LUIGI	34,528		
5	STICOTTI	FRANCO	32,000		
6	PATAT	DANIELE	31,300		
7	TOFFOLETTI	FRANCO	29,800		
8	LUI	ALESSANDRA	22,500		
9	BURIC	SUNITA	10,135		
10	MUGITTU	RAFFAELA	6,142		
OTORINOLARINGOIATRIA					
1	PALUMBO	RAFFAELLA	34,244		
2	PASCOLETTI	RENATO	27,200		
3	QUATTRONE	EURA	24,254		
4	FARAGO'	ROCCO MICHELE	16,700		
5	DE SANTIS	EMILIA	16,331		
6	PULVIRENTI	TIZIANA	15,340		
7	PAPANIKOLLA	LEDIA	14,955		
8	MANFREDI	CARMINE	12,200		
9	BIGARINI	STEFANO	10,335		
10	SCOPACASA	FORTUNATO	7,772		
11	BELLOMO	ANNAMARIA	7,097		
12	BERTETTO	IVANO BRUNO	5,000	13/11/1996	
13	LEONE	OLGA	5,000	25/07/2001	
14	MORABITO	MARIA CONCETTA	4,200		
PEDIATRIA					
1	PIERUCCI	IPPOLITO	39,500		
PSICHIATRIA					
1	CARDELLA	GRAZIA	4,600		
UROLOGIA					
1	D'AGOSTINO	DIEGO	39,400		
2	GATTO	MASSIMO	31,316		
3	BUCCI	STEFANO	9,400		

08_8_1_ADC_SAL PROT GRADUATORIE 2008 PROV UDINE_ALL2

Graduadoria provinciale degli psicologi anno 2008

Posizione	Cognome e Nome	Titoli accademici	Titoli di studio	Titoli professionali	Anzianità di iscrizione all'Ordine	Punteggio totale	Provincia di residenza
1	Casonato Serena	4,200	0,800	14,450	1,000	20,450	Gorizia
2	Driussi Marina	6,000	2,000	10,500	1,000	19,500	Udine
3	Del Casale Fernando	4,200	1,300	12,750	1,000	19,250	Pordenone
4	Pavan Giuseppina	4,200	2,000	9,967	1,000	17,167	Pordenone
5	Borghese Maria Grazia	6,000	2,000	4,988	1,000	13,988	Pordenone
6	Moro Marina	4,200	1,200	4,817	0,958	11,175	Pordenone
7	Ravalico Rosanna	5,400	1,700	2,650	1,000	10,750	Trieste
8	Diminutto Donatella	4,200	1,000	3,750	1,000	9,950	Udine
9	Stabile Giovanna	3,000	0,600	5,425	0,833	9,858	Udine
10	Lilli Stefania	4,200	0,200	4,600	0,733	9,733	Udine
11	Bigoni Anna	6,000	0,000	3,050	0,667	9,717	Udine
12	Gosparini Paola	3,000	0,200	5,308	0,725	9,233	Udine
13	Mangogna Manuela	3,000	0,600	5,000	0,417	9,017	Udine
14	Codarini Valentina	4,200	0,100	3,680	0,933	8,913	Udine
15	Mosca Elisabetta	4,200	0,300	3,825	0,550	8,875	Udine
16	Comelli Valentina	4,200	1,100	3,100	0,375	8,775	Gorizia
17	Lenassi Patrizia	3,000	0,700	4,083	0,908	8,691	Gorizia
18	Cescutti Elisabetta	3,000	0,900	4,100	0,667	8,667	Udine
19	Falcon Michela	4,200	1,500	2,075	0,833	8,608	Venezia
20	Galimi Simona	3,000	0,200	3,700	1,167	8,067	Udine
21	Lupi Ilaria	6,800	0,000	0,775	0,492	8,067	Livorno
22	D'Antoni Fabio	4,200	0,300	3,200	0,367	8,067	Udine
23	Puiatti Fernanda	4,200	0,100	3,042	0,492	7,834	Pordenone
24	Mestroni Massimo	3,800	0,000	2,475	1,000	7,275	Trieste
25	Malangone Giovanna	4,200	0,000	2,500	0,417	7,117	Udine
26	Tosoratti Federica	6,000	0,100	0,200	0,500	6,800	Udine
27	Romanini Monica Sabrina	5,600	0,000	0,000	0,517	6,117	Udine
28	De Vito Vittoria	3,000	2,000	0,450	0,592	6,042	Udine
29	Fava Cristina	4,200	0,400	0,400	1,000	6,000	Udine
30	Campanotto Ilaria	4,200	0,500	0,150	0,258	5,108	Udine
31	Marino Francesca	3,000	0,500	0,700	0,492	4,692	Pordenone
32	Aita Maria	3,000	0,100	0,000	0,517	3,617	Padova

1	Anderloni Ettore	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05
2	Breda Kozina	Esclusa ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05
3	Cammarata Maria	Esclusa ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05
4	Danna Silvana	Esclusa ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05
5	Fornasari Livia	Esclusa ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05
6	Gerometta Ilaria	Esclusa ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05
7	Mauro Elisabetta	Esclusa ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05
8	Roia Gennj	Esclusa ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05
9	Vidal Valentina	Esclusa ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05

note: In caso di parità di punteggio, in mancanza di disposizioni specifiche per la categoria professionale degli psicologi, si adotta il criterio di cui all'ultimo comma del punto a) dei Titoli Professionali dell'Allegato A all'ACN del 23/03/05, che prevede la prevalenza dell'anzianità di laurea o, in subordine, l'anzianità anagrafica.

08_8_1_ADC_SAL PROT GRADUATORIE 2008 PROV UDINE_ALL3

Graduatoria provinciale dei biologi anno 2008

Posizione	Cognome e Nome	Titoli accademici	Titoli di studio	Titoli professionali	Anzianità di iscrizione all'Ordine	Punteggio totale	Provincia di residenza
1	Badolato Maria Concetta	8,000	0,000	1,150	0,867	10,017	Rombiolo (VV)

1	Nerio Franchi	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05

08_8_1_ADC_SAL PROT GRADUATORIE 2008 PROV UDINE_ALL4

Graduatoria provinciale dei chimici anno 2008

Posizione	Cognome e Nome						
1	Guglielmino Alfio	Escluso ai sensi dell'art 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					

08_8_1_ADC_SAL PROT GRADUATORIE 2008 PROV UDINE_ALL5

Graduatoria provinciale dei medici veterinari anno 2008

Posizione	BRANCA SPECIALISTICA COGNOME E NOME DEL MEDICO VETERNIARIO	Titoli accademici		Titoli professionali		Punteggio totale	Provincia di residenza
SANITA' ANIMALE							
1	BERTOLO LUCA	6,000		16,632		22,632	Polcenigo
IGIENE DEGLI ALIMENTI							
1	CONTI SUSY	4,200		0,000		4,200	San Daniele del Friuli
2	DURATTI RITA	3,800		0,200		4,000	Fagagna
3	FAVRETTI MICHELA	3,800		0,000		3,800	Sacile
4	CANTARUTTI FLAVIA	3,000		0,000		3,000	Monfalcone
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI							
1	FAVRETTI MICHELA	3,800		0,000		3,800	Sacile
2	CANTARUTTI FLAVIA	3,000		0,000		3,000	Monfalcone
1	ABDI FARAH ABDULKADIR	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
2	BIASINUTTO SILVIA	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
3	BOSSI ANNA	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
4	CARGNELUTTI GIULIO	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
5	COLASANTO MARIA TERESA	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
6	COMAR PAOLO	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
7	DE STEFANO PIERGIULIO	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
8	FORNASARIG ELENA	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
9	GALLERANI ANDREA	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
10	GIURICEO MARIA CARLA	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
11	MAIERO STEFANO	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
12	MINERBI MARIA RAFFAELLA	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
13	OMODEO SARA GISELLA	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
14	ORSARIA GIANNI	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					
15	PERESSON ANDREA	Escluso ai sensi dell'art. 21 comma 5 letter b A.C.N. del 23/03/05					

08_8_1_ERR_ERR CORR RETTIFICA BUR 7- LR 22-07

Errata corrige

BUR n. 7 del 13 febbraio 2008. Avviso di rettifica. SO n. 23 del 22 agosto 2007. Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22. Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

Si rende noto che nell'avviso di rettifica di cui all'oggetto, pubblicato nel BUR n. 7 del 13 febbraio 2007, a pag. 101, per mero errore materiale l'oggetto è stato ripetuto due volte e, nel testo, anzichè <<…legge regionale 20 agosto2007, n. 23,>>, deve correttamente leggersi <<…legge 20 agosto 2007, n. 22,>>.

Parte Terza Concorsi e avvisi

08_8_3_GAR_COM FOGLIANO REDIPUGLIA BANDO ASSEGNAZIONE POSTEGGI_016

Comune di Fogliano Redipuglia (GO)
Bando pubblico per l'assegnazione di 11 posteggi nell'ambito del mercato settimanale di Fogliano. Avviso.

(Determinazione n. 25/2008)
Si rende noto che a seguito dell'istituzione in via sperimentale del nuovo mercato settimanale del lunedì in località Fogliano, è bandito pubblico concorso per l'assegnazione di n. 11 posteggi di cui 3 destinati agli operatori commerciali operanti sulle aree pubbliche nel settore alimentare, 6 destinati agli operatori commerciali operanti sulle aree pubbliche nel settore non alimentare e 2 riservati ai produttori agricoli.
Le domande, conformi al modello allegato al bando, devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Fogliano Redipuglia entro il 25/03/2008.
Per informazioni relative al presente avviso, rivolgersi all'Ufficio Attività Economiche.
Fogliano Redipuglia, 11 febbraio 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Giovanni Donnini

08_8_3_GAR_CONS SVIL IFC BANDO RETE FOGNARIA_012

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale - Udine
Estratto bando di gara per lavori di adeguamento e potenziamento della rete fognaria a servizio della Zona industriale udinese - 1° stralcio.

I.1) Stazione appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, via Grazzano 5; 33100 Udine; tel. 0432.506285; fax 0432.510392; e-mail: massimilianozanet@ziu.it; sito internet: www.ziu.it.
I.2) Disponibilità degli atti: tutti gli atti di gara, compreso il progetto dei lavori, sono in visione presso l'ufficio tecnico della stazione appaltante dal lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
I.3) Estrazione copia documentazione: Eliotecnica Nardone, Via Crispi, 45; 33100 Udine; tel. 0432.506484.
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: esecuzione.
II.1.6) Oggetto dell'appalto: adeguamento e potenziamento rete fognaria.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli - Zona Industriale Udinese.
II.2.1) Importo dell'appalto: 2.100.000,00.- (compresi oneri per la sicurezza).
III.2.1) Requisiti minimi di partecipazione alla gara: attestazione SOA OG6 - classifica IV.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 13/03/2008.
IV.3.7.2) Apertura offerte - data, ora e luogo: 20/03/2008, ore 09.00, Sede consorziale.
IV.5) Data di spedizione: bando 05/02/2008.

IL R.U.P.:
ing. Massimiliano Zanet

08_8_3_AVV_COM ARTEGNA 10BIS PRGC_018

Comune di Artegna (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 10 bis Piano regolatore generale comunale.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24 agosto 2007, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 10bis al Piano regolatore generale comunale.
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 20.02.2008 al 20.03.2008 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 20 marzo 2008, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Artegna, 12 febbraio 2008

IL DIRIGENTE:
arch. Giuseppe Fasone

08_8_3_AVV_COM CAPRIVA DEL FRIULI TELEFONIA_003

Comune di Capriva del Friuli (GO)
Avviso di approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art. 4, comma 3 lett. f) della L.R. 28/2004,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2007 dd. 27.11.2007, esecutiva dal 18 dicembre e pubblicata all'Albo Comunale dal 19 dicembre 2007 al 2 gennaio 2008, è statoo approvato il Piano Comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
Capriva del Friuli, 4 febbraio 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Gianluigi Savino

08_8_3_AVV_COM MORUZZO 18 PRGC_011

Comune di Moruzzo (UD)
Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Visto l'art. 32 bis e art. 127 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 18 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la predetta delibera verrà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Moruzzo, 8 febbraio 2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E TECNICA MANUTENTIVA:
geom. Gino Gondolo

08_8_3_AVV_COM PASIANO DI PORDENONE TELEFONIA_009

Comune di Pasiano di Pordenone (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, ai sensi della LR 06.12.2004 n. 28.

IL SINDACO

Visto l'art. 4 della L.R. 28/2004;
Vista la L.R. 5 del 23.02.2007;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 04.12.2007, esecutiva il 26.12.2007, è stato adottato il Piano Comunale di Settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, predisposto ai sensi della L.R. 06.12.2004, n. 28 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 19 aprile 2005 n. 094/Pres..
Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. 28/2004, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, dal 20.02.2008 al 20.03.2008 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 20.03.2008, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano.
Pasiano di Pordenone, 7 febbraio 2008

IL SINDACO:
Claudio Fornasieri

08_8_3_AVV_COM PAVIA UDINE CLASS CASA ORTER_013

Comune di Pavia di Udine (UD)
Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata "Casa Orter".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rende noto che con proprio provvedimento n. 02/08 del 1 febbraio 2008, la struttura ricettiva turistica alberghiera ubicata in Risano via della Stazione 11 - denominata "Casa Orter", di proprietà della Società Pecile Tessaro snc, è stata classificata, ai sensi della legge regionale 2/2002, quale albergo a tre (***) stelle.
La classificazione è valida fino al 31 gennaio 2013.
Verso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Centrale Attività Produttive della Regione Friuli Venezia Giulia da parte del titolare o del gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pavia di Udine, 1 febbraio 2008

IL RESPONSABILE P.O.
TRIBUTI COMMERCIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
Marina Bassani

08_8_3_AVV_COM PREMARIACCO APPROVAZIONE RE_005

Comune di Premariacco (UD)
Avviso di approvazione del Regolamento edilizio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 4 del 24.01.2008 il Comune di Premariacco ha preso atto, in ordine al Regolamento Edilizio Comunale, che sono state introdotte le modifiche di adeguamento alla L.R. 5/2007, ed ha approvato il regolamento stesso, ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2007 e L.R. 1/2006.
Premariacco, 6 febbraio 2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Fabrizio Vogrig

08_8_3_AVV_COM PREMARIACCO PRPC GRINOVERO_006

Comune di Premariacco (UD)
Avviso di adozione del PRPC di iniziativa privata denominato "Azienda Grinovero".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2008, il Comune di Premariacco ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "AZIENDA GRINOVERO".
Successivamente alla presente pubblicazione, il P.R.P.C., sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.
Premariacco, 6 febbraio 2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Fabrizio Vogrig

08_8_3_AVV_COM PREMARIACCO TELEFONIA_004

Comune di Premariacco (UD)
Avviso di adozione del Piano di settore telefonia mobile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la lett. b) del punto 3 dell'art. 4 della L.R. 06.12.2004, n. 28

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2008, il Comune di Premariacco ha adottato il Piano di settore telefonia mobile.
La deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi.
Premariacco, 6 febbraio 2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Fabrizio Vogrig

08_8_3_AVV_COM SAN CANZIAN D'ISONZO ESPR SCUOLA VIA GRAMSCI_010

Comune di San Canzian d'Isonzo (GO)

Determinazione indennità definitiva esproprio immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di completamento del complesso scolastico di via A. Gramsci a Pieris (fase n. 1 - Nuova Strada).

AVVISO

ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 15 della legge 22.10.1971, n. 865;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/UFFICIO ESPROPRIAZIONI

RENDE NOTO

CHE presso l'Ufficio Tecnico del Comune di San Canzian d'Isonzo sono depositate per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di inserzione del presente avviso nel BUR, le decisioni della Commissione Provinciale per la determinazione dei valori agricoli e di indennità espropriative di Gorizia n. 9, 9/bis, 9/ter e 9/quater dd. 19.10.2007 con le quali sono state fissate le indennità definitive dovute per l'esproprio dei seguenti immobili del Comune Censuario di Pieris - Amm.vo di San Canzian d'Isonzo - Provincia di Gorizia:

- in P.T. 157, p.c. 348/3 di mq. 1.737 (ex frazione "B" della p.c. 348/1 di totali mq. 5.962) e p.c. 351/3 di mq. 8 (ex frazione "B" della p.c. 351/1 di totali mq. 1.975);
- in P.T. 919, p.c. 330/1 di mq. 58 (ex frazione "B" della p.c. 330/1 di totali mq. 475);
- in P.T. 1280, p.c. 584 di mq. 389 (ex frazione "B" della p.c. 783 di totali mq. 2.108).

CHE entro la scadenza del termine suindicato i proprietari e gli interessati al pagamento dell'indennità definitiva possono proporre opposizione davanti alla Corte di Appello competente per territorio con atto di citazione notificato a questo Comune espropriante (ex art. 19 legge 22.10.71, n. 865).

San Canzian d'Isonzo, 6 febbraio 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
geom. Paolo Paviot

08_8_3_AVV_COM SAN GIORGIO DI NOGARO HOTEL VITTORIA_002

Comune di San Giorgio di Nogaro (UD)

Determina di riclassificazione struttura ricettiva turistica denominata: "Hotel Vittoria" - Quinquennio 07/03/2008 - 06/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1) Di riclassificare, con validità per il quinquennio 07/03/2008 - 06/03/2013, la struttura ricettiva indicata in premessa come segue:
Struttura ricettiva: ALBERGO
titolare: G.I.P. s.r.l.
denominazione: HOTEL VITTORIA
ubicazione: Vicolo Candoli n. 12/a
capacità ricettiva: n. 30 camere - n. 57 posti letto - n. 30 bagni completi
CLASSIFICAZIONE: 3 stelle

2) Di rendere pubblica la presente determinazione mediante affissione all'albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso, avverso il presente provvedimento, al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte dei titolari o dei gestori, entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero, da terzi interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modifiche ed integrazioni.

San Giorgio di Nogaro, 17 gennaio 2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
dott. Angela Mason

08_8_3_AVV_COM TAPOGLIANO TELEFONIA

Comune di Tapogliano (UD)

Avviso di deposito della “Adozione Piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Tapogliano” adottata con delibera del Consiglio comunale n. 11 dd. 02.05.2007, ai sensi della lettera a) comma 3) dell’art. 4 della LR n. 28/2004.

IL SINDACO

VISTO la lettera a) comma 3) dell’art. 4 della L.R. n. 28/2004;

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.05.2007, esecutiva ai termini di legge, è stato adottato il “Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile nel Comune di Tapogliano”.

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni consecutivi, dalla data del 12.02.2008, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, dal 12.02.2008 al 12.03.2008, chiunque può presentare a questo comune osservazioni e opposizioni al Piano.

Tapogliano, 11 febbraio 2007

IL SINDACO:
Luigi Morsut

08_8_3_AVV_COM TRIESTE CLASSIFICAZIONE STRUTTURE_015

Comune di Trieste - Area sviluppo economico e turismo

Classificazione strutture ricettive turistiche. Quinquennio 2008-2012. Determinazione dirigenziale n. 9 dd. 7 febbraio 2008.

IL DIRETTORE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

(omissis)

DETERMINA

1. di classificare, per il quinquennio 2008-2012, le sottoelencate strutture ricettive alberghiere-alberghi, ubicate nel territorio del Comune di Trieste, come di seguito indicato:

a) CLASSIFICAZIONE A “QUATTRO STELLE” (****)
1) Grand Hotel Duchi D’Aosta ubicato in piazza Unità d’Italia 2.
b) CLASSIFICAZIONE A “TRE STELLE” (***)
1) Hotel Roma ubicata in via Ghega 7;
2) Albergo Al Viale ubicato in via del Toro 5.
c) CLASSIFICAZIONE A “DUE STELLE” (**)
1) Hotel Centrale ubicato in via Ponchielli 1.
d) CLASSIFICAZIONE A “UNA STELLA” (*)
1) Nuovo Albergo Centro ubicato in via Roma 13.

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. Edgardo Bussani

08_8_3_AVV_DIR LLPP PN SAEM

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio

2002, n. 16. Domanda della ditta “Saem Srl” per ottenere la concessione di derivazione d’acqua ad uso igienico ed assimilati.

La Ditta “Saem srl.” (IPD/1228), con domanda dd. 04.08.2006, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,05 d’acqua dalla falda sotterranea nel territorio del Comune di San Vito al Tagliamento mediante un pozzo ubicato al foglio 21, mappale 1385, ad uso igienico ed assimilati.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 13.02.2008 e, pertanto, fino al 28.02.2008, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all’albo pretorio del Comune di San Vito al Tagliamento.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all”art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 14.03.2008.
Ai sensi dell’art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell’istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell’istruttoria amministrativa è la dott.ssa Vanna Piccin.
Pordenone, 18 gennaio 2008

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

08_8_3_AVV_DIR LLPP PN_2_DAL FORNER

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua alla ditta Dal Forner Snc di Bortoletti Oskar & C.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./1578/IPD/1760, emesso in data 20.12.2007, è stato concesso alla Ditta Dal Forner snc di Bortoletti Oskar & C. il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 19.12.2017, moduli 0,010 d’acqua da un pozzo nel terreno censito in Catasto al foglio 22, mappale 548 in Comune di San Vito al Tagliamento, per uso igienico ed assimilati.
Pordenone, 4 febbraio 2008

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

08_8_3_AVV_PROV UDINE DECR 23 ESPROPRI_001

Provincia di Udine - Area tecnica servizio viabilità - U.O. Espropri Stime Catasto

Decreto di esproprio n. 23 del 28.01.2008. Lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla SP n. 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco - Buttrio.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

omissis

Richiamato il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

Art. 1

sono espropriati (omissis), a favore della Provincia di Udine con sede in P.zza Patriarcato, 3 (P. IVA 00400130308), gli immobili occorrenti alla realizzazione lavori di realizzazione della variante di Prema-

riacco (alla S.P. n. 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco - Buttrio situati in Comune di Pradamano ed identificati come di seguito:

1) Ditta Proprietaria: BASANDELLA Ada nata a Premariacco il 26/09/1924 prop. 3/9; DE SABBATA Avelina nata a Premariacco il 20/10/1946 prop. 2/9; DE SABBATA Bruna nata a Premariacco il 28/12/1949 prop. 2/9; DE SABBATA Graziella nata a Premariacco il 24/05/1948 prop. 2/9
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 21 mappale 404, mq. 380, Natura seminativo
omissis

2) Ditta Proprietaria: BASCHINO Arnaldo nato a Premariacco il 19/05/1951 prop.; BASCHINO Mario nato a Udine il 02/02/1928 usuf.
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 22 mappale 945, mq. 430, Natura seminativo
omissis

3) Ditta Proprietaria: BASCHINO Arnaldo nato a Premariacco il 19/05/1951 prop.; BASCHINO Mario nato a Udine il 02/02/1928 usuf.
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 22 mappale 1.023, mq. 129, Natura seminativo
omissis

4) Ditta Proprietaria: BASCHINO Arnaldo nato a Premariacco il 19/05/1951 prop.; BASCHINO Mario nato a Udine il 02/02/1928 usuf.
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 22 mappale 953, mq. 380, Natura seminativo
omissis

5) Ditta Proprietaria: BASCHINO Arnaldo nato a Premariacco il 19/05/1951 prop.; BASCHINO Mario nato a Udine il 02/02/1928 usuf.
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 22 mappale 952, mq. 740, Natura seminativo
omissis

6) Ditta Proprietaria: BASCHINO Arnaldo nato a Premariacco il 19/05/1951 prop.; BASCHINO Mario nato a Udine il 02/02/1928 usuf.
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 22 mappale 954, mq. 175, Natura seminativo
omissis

7) Ditta Proprietaria: BASCHINO Arnaldo nato a Premariacco il 19/05/1951 prop.; BASCHINO Mario nato a Udine il 02/02/1928 usuf.
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 22 mappale 955, mq. 225, Natura seminativo
omissis

8) Ditta Proprietaria: BASSO Angelo nato a Premariacco il 31/05/1936
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 22 mappale 942, mq. 1.440, Natura seminativo
omissis

9) Ditta Proprietaria: BASSO Gio Maria nato a Premariacco il 14/01/1933
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 28 mappale 184, mq. 20, Natura bosco ceduo
omissis

10) Ditta Proprietaria: BASSO Lucia nata a Premariacco il 28/10/1941 prop. per intero
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 28 mappale 194, mq. 305, Natura seminativo
omissis

11) Ditta Proprietaria: BASSO Lucia nata a Premariacco il 28/10/1941 prop. per intero
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 27 mappale 373, mq. 1.410, Natura seminativo
omissis

12) Ditta Proprietaria: BRAIDA Maria nata a Premariacco il 02/12/1922 prop. 3/9; COZZI Agostino nato a Udine il 03/08/1961 prop. 2/9; COZZI Gianfranco nato a Premariacco il 30/07/1954 prop. 2/9; COZZI Luigi nato a Udine il 25/05/1952 prop. 2/9
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 13 mappale 193, mq. 224, Natura sem.irr.
omissis

13) Ditta Proprietaria: BROCCHETTO Gino nato a Noventa di Piave il 08/10/1934
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 27 mappale 386, mq. 125, Natura seminativo
omissis

14) Ditta Proprietaria: BROCCHETTO Gino nato a Noventa di Piave il 08/10/1934
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 27 mappale 432, mq. 15, Natura seminativo
omissis

15) Ditta Proprietaria: BUSOLINI Claudio nato a Udine il 22/04/1963
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 5 mappale 198, mq. 1, Natura seminativo
omissis

16) Ditta Proprietaria: BUSOLINI Evaristo nato a Colloredo di Monte Albano il 25/10/1946 prop. 1/5; BUSOLINI Mery nata a Udine il 19/10/1983 prop. 1/5; BUSOLINI Redi nato a Colloredo di Monte Albano il 02/03/1948 prop. 1/5; BUSOLINI Rino nato a Colloredo di Monte Albano il 07/06/1950 prop. 1/5; BUSOLINI Valeria nata a Colloredo di Monte Albano il 04/12/1954 prop. 1/5
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 29 mappale 241, mq. 960, Natura seminativo
omissis

17) Ditta Proprietaria: CALLIGARIS Iole nata a Premariacco il 16/09/1931 prop. 279/864 in com. leg.; ORGNACCO Ardengo nato a Premariacco il 19/01/1924 prop. 279/864 in com. leg.; ORGNACCO Ardengo nato a Premariacco il 19/01/1924 prop. 306/864
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 29 mappale 255, mq. 130, Natura seminativo
omissis

18) Ditta Proprietaria: CALLIGARIS Iole nata a Premariacco il 16/09/1931 prop. 279/864 in com. leg.; ORGNACCO Ardengo nato a Premariacco il 19/01/1924 prop. 279/864 in com. leg.; ORGNACCO Ardengo nato a Premariacco il 19/01/1924 prop. 306/864
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 29 mappale 245, mq. 88, Natura seminativo
omissis

19) Ditta Proprietaria: CANTARUTTI Anedo nato a Premariacco il 21/09/1943 prop. 1/2; CANTARUTTI Galeazzo nato a Premariacco il 28/09/1939 prop. 1/2
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 22 mappale 951, mq. 210, Natura seminativo
omissis

20) Ditta Proprietaria: CANTARUTTI Anedo nato a Premariacco il 21/09/1943 prop. 1/2; CANTARUTTI Galeazzo nato a Premariacco il 28/09/1939 prop. 1/2
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 22 mappale 993, mq. 40, Natura seminativo
omissis

21) Ditta Proprietaria: CANTARUTTI Anedo nato a Premariacco il 21/09/1943 prop. 1/2; CANTARUTTI Galeazzo nato a Premariacco il 28/09/1939 prop. 1/2
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 22 mappale 994, mq. 2, Natura seminativo
omissis

22) Ditta Proprietaria: CANTARUTTI Luciano nato a Cividale del Friuli il 14/03/1953
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 22 mappale 933, mq. 775, Natura seminativo
omissis

23) Ditta Proprietaria: CANTARUTTI Luciano nato a Cividale del Friuli il 14/03/1953
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 22 mappale 935, mq. 45, Natura seminativo
omissis

24) Ditta Proprietaria: CAPORALE Alessandro nato a Cividale del Friuli il 29/07/1955
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 21 mappale 398, mq. 880, Natura seminativo
omissis

25) Ditta Proprietaria: CAPORALE Alessandro nato a Cividale del Friuli il 29/07/1955
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 21 mappale 374, mq. 155, Natura seminativo
omissis

26) Ditta Proprietaria: CAPORALE Alessandro nato a Cividale del Friuli il 29/07/1955
Comune Censuario di Premariacco, Foglio 21 mappale 414, mq. 220, Natura seminativo
omissis

omissis

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

08_8_3_CNC_AG TUR FVG REVOCA BANDO BUR 51_014

Agenzia per lo sviluppo del turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" - Passariano di Codroipo (UD)

Decreto del Direttore Generale 5 febbraio 2008, n. 253. Revoca della procedura selettiva per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità per le esigenze della promocommercializzazione di TurismoFVG, codice n. 010.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, con la quale è stata istituita l'Agenzia per lo Sviluppo del Turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", in breve, TurismoFVG, Ente funzionale della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103/Pres. di data 4 aprile 2006, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3323 del 19 dicembre 2005, il dott. Jose Ejarque Bernet è stato nominato Direttore Generale di TurismoFVG;
VISTO il Regolamento di organizzazione di TurismoFVG, adottato con decreto del Direttore Generale n. 8 di data 6 giugno 2006 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1322 di data 15 giugno 2006;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 2135 di data 25 ottobre 2007, con il quale si è disposto, tra l'altro, l'avvio della procedura selettiva per l'assunzione di una unità per le esigenze della promocommercializzazione di TurismoFVG, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applica il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con inquadramento nel terzo livello e con termine di due anni;
VISTO l'Avviso pubblico per l'assunzione di una unità per le esigenze della promocommercializzazione di TurismoFVG, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applica il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con inquadramento nel terzo livello e con termine di due anni, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 di data 19 dicembre 2007;
VISTO l'articolo 3, comma 79 della legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008), ai sensi del quale, tra l'altro, le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi delle forme di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi;
ATTESO che l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata di due anni, di una unità per le esigenze della promocommercializzazione di TurismoFVG, di cui alla citata procedura selettiva, non risulta conforme alla sopravvenuta norma di cui all'articolo 3, comma 79 della legge 244 del 24 dicembre 2007;
RITENUTO opportuno, per ragioni di interesse pubblico, procedere alla revoca della suddetta procedura selettiva per l'assunzione di una unità per le esigenze della promocommercializzazione di TurismoFVG;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa
1) è revocato il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 2135 di data 25 ottobre 2007, con il quale si è disposto l'avvio della procedura per l'assunzione di una unità, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni, per le esigenze della promocommercializzazione di TurismoFVG;
2) è revocata la procedura selettiva per l'assunzione di una unità, con rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di due anni, per le esigenze della promocommercializzazione di TurismoFVG, codice identificativo 010 di cui all'Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 di data 19 dicembre 2007;

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Jose Ejarque Bernet

08_8_3_CNC_AZ SS4 BANDO ASSISTENTE SANITARIO_008

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario cat. D.

In attuazione della deliberazione n. 50 del 28.1.2008, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sotto indicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica:
Ruolo: sanitario
Personale di vigilanza e ispezione
Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario
Assistente sanitario
posti: n. 1
Categoria: D - fascia base

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l'impiego di Udine non ha segnalato la presenza a livello regionale di figure professionali in disponibilità corrispondenti a quelle per cui s'intende dar corso alla procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 3/03.
All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.
Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle stabilite dal DPR 27.03.01 n. 220, pubblicato sul supplemento n. 144/L alla G.U. n. 134 del 12.06.01; dall'allegato n. 1 del CCNL comparto sanità datato 20.9.01; dal Decreto Ministeriale 29.3.2001 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23.5.01 che stabilisce il passaggio delle assistenti sanitarie dal personale infermieristico al personale di vigilanza e ispezione così come confermato con dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL comparto sanità dotato 20.9.01;
Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15.05.97 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
L'amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7 del D.L.vo 30.03.01 n. 165 e D.L.vo 11.4.06 n. 198).
Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il D.L.vo n. 196/03.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:
Diploma universitario (*) di assistente sanitario (Decreto Ministero sanità n. 69/97)
A tale titolo sono equiparati, ai sensi della Legge n. 42/1999, i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento ed indicati nel D.M. 27.07.00
(*) Laurea ai sensi del D.M. 22.10.04 n. 270 del Ministro dell'istruzione dell'Università e della ricerca.

Prove di esame

scritta
Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti
Legislazione sanitaria - Legislazione ed ordinamento professionale - Principi di organizzazione sanitaria - Organizzazione dipartimentale - Principi di organizzazione e gestione dei servizi Metodologia dell'educazione sanitaria - Principi sulla qualità dei servizi e accreditamento professionale Igiene epidemiologia prevenzione e sanità pubblica, nozioni di Medicina legale
pratica
Predisposizione di piani/programmi inerenti le attività definite del profilo dell'assistente sanitario analisi di un caso e predisposizione del relativo piano di intervento
orale
Colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informatica.
Elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera.
A tal fine il candidato dovrà scegliere la lingua straniera tra le seguenti:francese - inglese - tedesco

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
b) idoneità fisica all'impiego:
   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del S.S.N., prima dell'immissione in servizio
   2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica
c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso
d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo pro-

fessionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n.4 Medio Friuli di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del DPR n. 445/00.
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.94, n. 174);
c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i servizi sanitari;
l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
m) il consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo n. 196/03);
n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 445/00;
o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 28.12.00 n. 445 in caso di false dichiarazioni;
p) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.
La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

3. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33.= in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 4);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- fotocopia non autenticata ed in carte semplice di un documento d'identità valido;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato
- elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al DPR 28.12.00 n. 445.

Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR n. 220/01, agli artt. 8-11-20-21 e 22:.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a. 30 punti per i titoli
   b. 70 punti per le prove d'esame
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a. 30 punti per la prova scritta
   b. 20 punti per la prova pratica
   c. 20 punti per la prova orale
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   1. titoli di carriera punti 15
   2. titoli accademici di studio punti 5
   3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
   4. curriculum formativo e professionale punti 7
4. Titoli di carriera:
   a) servizio nella figura professionale a concorso (ex C) punti 1,20 per anno
   b) servizio nella stessa categoria gli appartenenti al medesimo profilo professionale post 1.9.2001 senza funzioni di coordinamento punti 1,20 per anno
   c) servizio nelle categorie superiori appartenenti al medesimo profilo professionale ante 1.9.01 (categoria D o Categoria Ds) punti 1,32 per anno
   d) servizio nella stessa categorie appartenenti al medesimo profilo professionale post 1.9.01 (con funzioni di coordinamento ovvero nel livello economico Ds) punti 1,32 per anno
5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall'art. 11 del DPR 27.3.01 n. 220.

Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 DPR 27.03.01 n. 220), con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 220/01 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal DPR n. 220/01 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valutazione il candidato deve allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell'art. 22 della L. 24.12.86, n. 958).

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della

prova orale.
Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (alleg. n.2), ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/00.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (alleg. n. 3), e ciò ai sensi dell'art. 47 del citato DPR.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.
Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.
Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,di formazione o uso di atti falsi,richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del DPR n. 445/00)
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio)
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
4. Modalità di versamento della tassa di concorso di € 10,33 (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Servizio di tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine

ovvero
- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310, (IBAN: IT 61 O 02008 12310 000002845347) intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n.4 "Medio Friuli" presso Unicredit Banca SpA - Servizio di tesoreria.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;
ovvero
- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" direttamente all'Ufficio protocollo generale - Via Pozzuolo n. 330 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì - 9.00-13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'art.6 del DPR n.220/01.

8. Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

9. Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

10. Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 9.5.94 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del DPR 9.5.94 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La stessa rimane efficace, salvo modifiche, per un termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inserito in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le

normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto sanità.
Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'Azienda prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 11 ed art. 17, comma 9 del CCNL comparto sanità 1.9.95.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 del CCNL 1.9.95.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Gestione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti previsti dal citato D.L.vo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili delle Aree afferenti la SOC Gestione risorse umane in relazione alle specifiche competenze.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel DPR 10.1.57 n. 3, nel DPR 3.5.57 n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel DPR 9.5.94 n. 487, e successive modificazioni.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Area selezione e reclutamento - Via Pozzuolo n. 330 - Udine - Tel. 0432 806029/30/65 - oppure consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera All n. 1

AL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 MEDIO FRIULI
Via Pozzuolo n. 330 - 33100 U D I N E UD

..l.. sottoscritt.. (a) …… CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di c.p.s. ASSISTETE SANITARIA cat.D bandito il _______ con prot. n._____ /M.1.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
- di essere nat.. a .... il .... codice fiscale ....
- di risiedere in ....,via ………………..n.......
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt nelle liste elettorali per il seguente motivo.......)
- di non aver riportato condanne penali (ovvero precisare quali–vanno indicate anche quelle per le quali non è prevista la menzione);…………
- di non aver procedimenti penali in corso.............
- diploma/laurea universitaria di ASSISTETE SANITARIA conseguito il .... presso ….........(b)
- iscrizione all'albo di ……………dal…… posizione n……
-di aver prestato servizio militare quale .... presso…... dal .... al .... (ovvero di non aver prestato servizio militare per …………………...)
- di aver prestato servizio presso .... dal .... al .... quale ....
(indicare tutti servizi prestati presso pubbliche amministrazioni precisando le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego)
- di prestare attualmente servizio presso …….dal .... quale .... (ovvero di non prestare attualmente alcun servizio)
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.L.vo n. 196/03 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: - allegare documentazione probatoria ……………… (c)
- di indicare, ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera, ……………..(d)
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio/reparto dell'Azienda;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea)
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla Legge n. 104/92 .... ed a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della Legge n. 104/92)
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
sig. ....
Via.......…………….n.......
Tel. n. ....
CAP. n..........CITTA'..........

DICHIARA INOLTRE

Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del DPR 28.12.00 n. 445
Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 28.12.00 n. 445 in caso di false dichiarazioni.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,.............

(firma autografa e non autenticata)
....

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciato e le date di conseguimento;
c) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;
d) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso.

All. 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 DPR 44/00)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt ________nat__ a __________ il _______ residente a _________________indirizzo ________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:

________________in data _______ presso _____

________________in data ________ presso _____

- i seguenti diplomi professionali:

- __________________________in data ________ presso ______________

-___________________________in data _________presso ______________

- ____

- **di essere iscritto/a all'albo professionale** _________________________

della Provincia di _____________ dal _______________ posizione n.______

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____

(luogo,data)

Il/La dichiarante

____

All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 DPR 445/00)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt ___________________nat__ a ______________ il _______ residente a ________________________
ndirizzo ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445 del 28.12.2000.

DICHIARA

____

____

____

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____
(luogo, data)

Il/La dichiarante

____

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- ______________________________ ____
(titolo)

  composta di n. _________ fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento: ____

  ____

  composta di n. ____________ fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale ____________________________________
(qualifica))

  presso ____
  (Azienda o Ente)

  dal ____________________________ al ______________________________________

  in qualità di dipendente dell__ stess _____________

  o v v e r o

  in qualità di dipendente della Cooperativa ____

Articolo 46 (ex DPR N. 445/00)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.L.vo 8.6.01 n.231
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Articolo 47 (ex DPR N. 445/00)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

08_8_3_CNC_AZ SS4 BANDO FARMACISTA_007

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente farmacista - disciplina: farmaceutica territoriale; area di farmacia.

In relazione alla deliberazione del Direttore Generale n.40 del 22.1.2008, esecutiva ai sensi di legge, é bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: farmacisti Area di farmacia
Posizione funzionale: dirigente farmacista
Disciplina: farmaceutica territoriale
Posti: n. 1

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l'Impiego di Udine con nota 9.1.08 prot. n. 2730 ha comunicato che, a livello regionale, non vi sono figure professionali in disponibilità corrispondenti a quella per cui si intende dar corso alla procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della L. n. 3/03.
All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.
Il concorso è disciplinato dal D.L.vo 30.12.92, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.L.vo 9.5.94, n. 487, dal D.L.vo 30.3.01 n. 165.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal DPR 10.12.97 n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla GU n. 13 del 17.1.98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla L. 15.5.97 n. 127 e del DPR 20.10.98 n. 483, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative, nonché per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, il D.L.vo 30.6.03 n. 196.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso

a. laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
b. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
c. iscrizione all'Albo dell'ordine dei farmacisti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del DPR 10.12.97 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.L.vo n. 502/92 la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono state individuate con DM 31.1.98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Prove di esame

a. *prova scritta*: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
b. *prova pratica*: tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c. prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo n. 165/01 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti: Francese - Inglese - Tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Requisiti Generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
b. idoneità fisica all'impiego:
1. l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio
2. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita medica. È fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del D.L.vo n. 626/94
c. titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;
d. iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a. il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale
b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del DPR 761/79. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.94 n. 174)
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
d. le eventuali condanne penali riportate
e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso
f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari
g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
h. il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i servizi sanitari;
i. il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a)
l. il consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo n. 196/03) per uso amministrativo con l'indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.
Ai fini del D.L.vo 196/03 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando;
m. l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.
La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in

considerazione le domande non firmate dal candidato.
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

3. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 4)
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal DPR n. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni
- certificato attestante il possesso della specializzazione
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido
- curriculum formativo e professionale datato e firmato
- elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

I candidati di cui al 2° comma dell'art. 56 del DPR 10/12/97 n. 483 dovranno, inoltre, allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina dei posti messi a concorso.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione
Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi. Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR n. 483/97, agli artt. 11-20-21-22-23 ed in particolare all'art. 35:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 20 punti per i titoli
   b) 80 punti per le prove d'esame
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta
   b) 30 punti per la prova pratica
   c) 20 punti per la prova orale
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: 10
   b) titoli accademici e di studio: 3
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
   d) curriculum formativo e professionale: 4
4. Titoli di carriera:
   a)servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23:
   1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno

2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno
3) servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50%
b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
1) come direttore, punti 1,00 per anno
2) come collaboratore, punti 0,50 per anno
c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno

5. Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50%
e) altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 DPR 10.12.97 n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 DPR 10.12.97 n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

L'attività di collaborazione coordinata continuativa, l'attività libero professionale, le consulenze, devono essere formalmente documentate o autocertificate in maniera esaustiva.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art. 22 della L. 24.12.86 n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (all. n. 2), ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/00.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (all. n. 3), e ciò ai sensi dell'art. 47 del cennato DPR.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicare purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/00.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del DPR n. 45/00)
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art.43 (accertamento d'ufficio)
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni) devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4. Modalità di versamento della tassa di concorso € 10,33 (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli"-Servizio di tesoreria-Via Pozzuolo n. 330-33100 Udine

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 (IBAN: IT 61 O 02008 12310 000002845347), intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" presso Unicredit Banca SpA - Servizio di tesoreria.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli"-Via Pozzuolo n. 330-33100 Udine

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n.4 "Medio Friuli" direttamente all'Ufficio protocollo Generale-Via Pozzuolo n. 330 - Udine,nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì orario 9,00-13,00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art.5 del DPR 10.12.97 n. 483.

8. Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà comunicato agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del DPR n. 483/97.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

9. Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei can-

didati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

10. Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 del DPR 9.5.94 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del DPR 9.5.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul BUR e, salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.
Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il CCNL per l'area della dirigenza sanitaria - professionale - tecnica e amministrativa.
Il candidato si impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico con rapporto esclusivo così come indicate dall'art. 15-quater- D.L.vo 30.1292 n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.
Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto
b) data di inizio del rapporto di lavoro
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'Azienda prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per

l'area dirigenza sanitaria-professionale-tecnica e amministrativa.
15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
16. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.L.vo n. 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Gestione Risorse umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili delle Aree afferenti la SOC Gestione Risorse Umane, in relazione alle specifiche competenze.
17. Norme di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute DPR 9.5.94 n. 487 e successive modificazioni.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Area selezione e reclutamento (tel. 0432.806029/30/65)-Via Pozzuolo n. 330-Udine oppure potranno consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice All n. 1

AL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.4 MEDIO FRIULI
Via Pozzuolo n. 330
33100 UDINE UD

..l.. sottoscritt.. (a) ....

C H I E D E

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente FARMACISTA di Farmaceutica territoriale bandito il _______ con avviso n. _______/M.1.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara
-di essere nat.. a .... il .... codice fiscale ....
-di risiedere in ....,via ....n.......
-di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana...................................
-di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt nelle liste elettorali per il seguente motivo.................................)
-di non aver mai riportato condanne penali (ovvero precisare quali)
-di non aver procedimenti penali in corso;
-di essere in possesso della laurea in .... conseguita il .... presso l'Università........... (b)
-di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
-abilitazione all'esercizio della professione conseguita il .... presso....................(b)
-di essere iscritt.. all'Ordine dei Farmacisti di ....dal .... al n. ....
-di essere in possesso della specializzazione in .... conseguita il ....presso ....(b)
-di aver prestato servizio militare quale .... presso ...... dal .... al .... (ovvero di non aver prestato servizio militare per ....;
-di aver prestato servizio presso ....dal .... al .... quale .... (indicare tutti servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni precisando le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego)
-di prestare attualmente servizio presso .... dal .... quale .... (ovvero di non prestare attualmente alcun servizio)
-di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.L.vo n.196/03 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa
-di avere diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ....- allegare documentazione probatoria (c)
-di indicare la lingua ....ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera (d)
-di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio/reparto dell'Azienda
-di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea)
-di richiedere i seguenti benefici previsti dalla Legge n.104/1992 ...... ed a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art.20 della Legge n.104/92).
-che l'indirizzo -con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
-sig. ....
Via..............n......
Tel.n................
CAP n..........CITTA'............

DICHIARA INOLTRE

*Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art.19 del DPR 28.12.00 n.445
Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 28.12.00 n.445 in caso di false dichiarazioni.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,.................

(firma autografa e non autenticata)
....

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile
b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciato e le date di conseguimento
c)tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti
d)indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso

All. 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 DPR 44/00)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt ________nat__ a __________ il _______ residente a _________________indirizzo ________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445 del 28.12.2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:

_________________in data_________presso_______

_________________in data__________presso_______

- i seguenti diplomi professionali:

- ___________________________in data ________ presso ______________

-____________________________in data _________presso ______________

- ____

- **di essere iscritto/a all'albo professionale** _________________________

della Provincia di _____________ dal _______________ posizione n.______

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____

(luogo,data)

Il/La dichiarante

____

All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 DPR 445/00)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt ___________________nat__ a _______________ il _______ residente a _________________________
indirizzo ____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445 del 28.12.2000.

DICHIARA

____

____

____

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____
(luogo, data)

Il/La dichiarante

____

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- ____
(titolo)

composta di n. _________ fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento: ________________________________

____
composta di n. ____________ fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale ______________________________
(qualifica))

presso ____
(Azienda o Ente)

dal ______________________________ al ______________________________

in qualità di dipendente dell__ stess _____________

o v v e r o

in qualità di dipendente della Cooperativa ______________________________

Articolo 46 (ex DPR N.445/00)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.L.vo 8.6.01 n.231
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Articolo 47 (ex DPR N. 445/00)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art.38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

08_8_3_CNC_PROV TRIESTE AVVISO SELEZIONE CAT D_017

Provincia di Trieste
Avviso di selezione di progressione verticale a n. 1 posto della categoria D profilo professionale di istruttore direttivo.

Avviso di selezione di progressione verticale a n. 1 posto della categoria D profilo professionale di istruttore direttivo per il coordinamento dei servizi innovativi per l'impiego pos. EC. D1 riservata ai dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente appartenenti alla categoria C, IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
inquadramento nella categoria C e diploma di laurea del vecchio ordinamento in psicologia, scienze della formazione, scienze della comunicazione, filosofia e equipollenti, ovvero diploma di laurea di primo livello appartenente ad una delle seguenti classi: L14, L18, L34, ovvero diploma di laurea di secondo livello appartenente ad una delle seguenti classi: LS58, LS67;
ovvero
diploma di scuola superiore che consenta l'accesso a facoltà universitarie e un'anzianità di servizio presso l'Amministrazione Provinciale o altre pubbliche amministrazioni di durata variabile in relazione alla posizione economica di inquadramento nella categoria C.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:
entro il termine perentorio delle ore 17.00 di lunedì 10 marzo 2008 con le modalità previste dall'avviso pubblicato integralmente al seguente indirizzo Internet:
www.provincia.trieste.it
al quale si fa espresso rinvio.

LA DIRIGENTE:
dott.ssa Manuela Sinigoi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci 6 - 34133 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell’anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all’ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2008
(ai sensi della delibera G.R. n. 2930 dd. 1 dicembre 2006 e n. 3142 dd. 14 dicembre 2007)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA (*) € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD (versione certificata) € 75,00
  - ACCESSO WEB (versione certificata) € 60,00

(*) A partire dal 1° gennaio 2008 i fascicoli rientranti nel periodo di abbonamento la cui consistenza è superiore alle 400 pagine saranno forniti ai beneficiari esclusivamente su supporto CD. La fornitura in forma cartacea sarà eseguita previo pagamento del corrispettivo importo di Euro 15,00 (spese spedizione comprese) per i fascicoli pubblicati nell'anno della richiesta e raddoppiato se la richiesta fa riferimento ad un fascicolo pubblicato in anni precedenti. La relativa richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella sezione "BOLLETTINO UFFICIALE -> ACQUISTO FASCICOLI" all'indirizzo Internet: www.regione.fvg.it

- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso WEB e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento)

FASCICOLI

- PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:
  ANNO CORRENTE € 5,00
  ANNO ARRETRATO € 10,00

  ad eccezione dei fascicoli prodotti in forma cartacea la cui consistenza è superiore alle 400 pagine, per i quali è fissato il seguente prezzo unitario:
  ANNO CORRENTE € 15,00
  ANNO ARRETRATO € 30,00
- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata, che, nel caso si trattasse di un rinnovo dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di scadenza al fine di evitare disguidi nel prosieguo dell'abbonamento:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it
Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD**, **WEB**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale/nome.cognome – indirizzo completo – codice fiscale/partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI
- In attesa del riscontro del versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere sarà **SOSPESO D'UFFICIO**.
- Un'eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI PRIMA della data di scadenza** agli indirizzi del menzionato Servizio provveditorato e SS.GG.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di un abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto agli indirizzi del citato Servizio provveditorato e SS.GG. La relativa fornitura è così disposta:
  - se la segnalazione è effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA
  - se la segnalazione supera il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da Word).

- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
  COMUNITÀ MONTANE riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **238345** intestato alla **UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R."**CARTACEO**" — **ABB.TO BUR N° ******* (per RINNOVO) o **"NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. 710/270/178**
- per abbonamenti al B.U.R." **CD**, **WEB** " — **ABB.TO BUR N° ******* (per RINNOVO) o **"NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. 1710/270/178** (ATTENZIONE: CAP. diverso dal precedente !)
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — **INSERZ. BUR – INVIO PROT. N. ***** - CAP. 708/270/178**
- per acquisto fascicoli B.U.R. — **ACQUISTO FASCICOLO/I BUR - CAP. 709/270/178**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **abbonamenti**: *modulo in f.to DOC*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
PAOLO ZOTTA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste